1ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 ottobre 1998** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **348.** Sentenza 28 settembre-9 ottobre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione - Locatore che intenda ristrutturare l'immobile - Diniego della rinnovazione del contratto - Azione di rilascio - Condizione del possesso della prescritta licenza o concessione - Impedimento per l'emanazione del provvedimento di rilascio, costituito dalla scadenza, nel corso del processo, del termine per l'inizio dei lavori, indicato nella licenza di concessione - Esperibilità dell'azione rimessa ad un elemento del tutto casuale ed incerto - Illegittimità costituzionale.

[Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 29, primo comma, lettera *d)*, ultima parte, in relazione alla lettera *c)*, ultima parte, stessa legge] ..... *Pag.* 13

N. **349.** Sentenza 28 settembre-9 ottobre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione - Divario di età minimo che deve intercorrere tra coniugi adottanti e minori da adottare - Possibilità per il giudice di disporre l'adozione, quando l'età di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno 18 anni l'età dell'adottando se, dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore - Omessa previsione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 183 del 1998, 44 del 1990 e 148 del 1992) - Valore assoluto da assegnare all'esclusivo interesse del minore - Illegittimità costituzionale.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 6, secondo comma) ..... » 16

N. **350.** Sentenza 28 settembre-9 ottobre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata - Fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture e destinati a determinati servizi e finalità pubbliche - Pignoramenti e sequestri - Presunta impignorabilità generalizzata delle somme di denaro dello Stato - Giustificazione delle modalità previste dalla disciplina speciale - Notificazione degli atti di pignoramento al direttore di ragioneria responsabile - Inapplicabilità delle norme censurate nel giudizio principale - Non fondatezza - Inammissibilità.

(D.-L. 25 maggio 1994, n. 313, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 28 e 113) ..... » 19

N. **351.** Sentenza 28 settembre-9 ottobre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata - Disciplina dell'opposizione di terzo nell'esecuzione esattoriale - Dimostrazione dell'appartenenza dei beni a persona diversa dal debitore soltanto con atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo - Esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale attuata con procedure e criteri di semplicità e di speditezza - Diversità di condizione del credito fiscale e di posizione dei soggetti coinvolti nella riscossione coattiva delle imposte - Non fondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 65).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... *Pag.* 25

N. **352.** Sentenza 28 settembre-9 ottobre 1998.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Sanità pubblica provincia di Bolzano - Esami di idoneità del personale sanitario direttivo organizzati nella provincia - Disciplina introdotta con regolamento del Ministro della sanità - Lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla provincia ricorrente - Non spettanza allo Stato - Annullamento dell'art. 28 del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 413 ..... » 28

N. **353.** Ordinanza 28 settembre-9 ottobre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Stato di dissesto finanziario dell'ente - Debiti insoluti - Improduttività di interessi e non assoggettabilità a rivalutazione monetaria a decorrere dalla data della deliberazione di dissesto - Analoga questione già dichiarata non fondata dalla Corte (vedi sentenza n. 269 del 1998) - Erroneità dei presupposti interpretativi - Manifesta infondatezza.

(D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 81, comma 4, modificato dall'art. 21 del d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336).

(Cost., artt. 2, 3, 23, 41 e 53) ..... » 32

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **711.** Ordinanza del pretore di Milano del 27 maggio 1998.

Gratuito patrocinio - Procedimenti penali concernenti il reato di usura impropria (art. 644-*bis* c.p.) - Lamentata applicabilità del patrocinio a spese dello Stato - Irragionevolezza a fronte della esclusione del beneficio nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni o reati tributari.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma 9).

(Cost., art. 3) ..... » 35

N. **712.** Ordinanza del tribunale di Pescara del 1° giugno 1998.

Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Esame di imputato in procedimento connesso - Utilizzabilità seppure limitata delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari di cui sia stata già data lettura - Inapplicabilità del regime transitorio alle dichiarazioni di cui non sia stata disposta la lettura - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio del libero convincimento del giudice.

(Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, commi 2, 3, 4 e 5; c.p.p. 1988, art. 513, comma 2).

(Cost., artt. 3, 101, 111 e 112) ..... *Pag.* 37

N. **713.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sardegna del 28 gennaio 1998.

Appalto - Appalto di lavori pubblici - Offerte anomale di importo inferiore alla soglia comunitaria - Esclusione automatica - Offerte anomale di importo superiore od inferiore alla soglia comunitaria fino al 1° gennaio 1997 - Esclusione automatica - Mancata previsione del contraddittorio con l'offerente per la verifica della giustificabilità dell'offerta - Irragionevolezza - Incidenza sui principi della libertà di iniziativa economica privata, di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 21, comma 1-*bis*, aggiunto dal d.-l. 3 aprile 1995, n. 101, art. 7, convertito in legge 2 giugno 1995, n. 216).

(Cost., artt. 3, 41 e 97) ..... » 40

N. **714.** Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma del 18 marzo 1998.

Ordinamento penitenziario - Provvedimenti relativi ai collaboratori di giustizia ammessi a speciale programma di protezione - Competenza territoriale - Lamentata attribuzione in via esclusiva, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, al tribunale di sorveglianza di Roma - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra condannati - Violazione dei principi del giudice naturale precostituito per legge, della finalità rieducativa della pena e del divieto di istituzione di giudici straordinari.

(Legge 15 marzo 1991, n. 82, art. 13-*ter*, comma 3, modificata dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 102, primo e secondo comma) » 45

N. **715.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Campania del 7 aprile 1998.

Impiego pubblico - Regione Campania - Dipendenti regionali in servizio dal 1° settembre 1986 con contratti di formazione professionale - Inquadramento nei ruoli regionali con delibera giunta regionale del 27 maggio 1991 - Riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo anteriore all'immissione in ruolo, a decorrere dal 1° settembre 1986 - Violazione del principio di uguaglianza per irragionevole ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni non omogenee - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 380/1990, 59/1996 e 320/1997.

(Legge regione Campania 18 luglio 1991, n. 14, art. 2, commi 1 e 2).

(Cost., artt. 3 e 97) ..... » 53

N. **716.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Liguria dell'11 marzo 1998.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34) ..... *Pag.* 55

N. **717.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Liguria dell'11 marzo 1998.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34) ..... » 58

N. **718.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Liguria dell'11 marzo 1998.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34) ..... » 61

N. **719.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Liguria dell'11 marzo 1998.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34) ..... » 63

N. **720.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Liguria dell'11 marzo 1998.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34) ..... *Pag.* 66

N. **721.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Liguria dell'11 marzo 1998.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34) ..... » 69

N. **722.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Liguria dell'11 marzo 1998.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34) ..... » 70

N. **723.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Liguria dell'11 marzo 1998.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34) ..... » 72

N. **724.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Liguria dell'11 marzo 1998.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34) ..... *Pag.* 75

N. **725.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Liguria dell'11 marzo 1998.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34) ..... » 76

N. **726.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Liguria dell'11 marzo 1998.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonchè dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost. artt. 33 e 34) ..... » 78

N. **727.** Ordinanza del tribunale di Perugia del 2 giugno 1997.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del 10 per cento in considerazione della incostituzionalità del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di proprietà.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-*bis*, comma 7-*bis*, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65).

(Cost., art. 3, comma 1, art. 42, comma 2) ..... » 80

N. **728.** Ordinanza del tribunale di Nola del 29 aprile 1997.

Procedimento civile - Provvedimento cautelare emesso con decreto - Notificazione da effettuarsi all'estero - Applicabilità di termine perentorio - Perfezionamento della notificazione con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75, d.P.R. n. 200/1967 - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra destinatari di tali provvedimenti - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 69/1994.

[C.P.C., art. 142, comma 3; c.p.c., art. 669, commi 2 e 3 (*recte:* art. 669-*sexies*)].

(Cost., artt. 3 e 24) ..... *Pag.* 82

N. **729.** Ordinanza del tribunale di Napoli del 1° giugno 1998.

Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato o di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da detta persona nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Lamentata dispersione di elementi di prova - Violazione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e di indipendenza del giudice - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per gli altri atti irripetibili.

(C.P.P. 1988, art. 513).

(Cost., artt. 3, 101 e 112) ..... » 85

N. **730.** Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Venezia del 5 giugno 1998.

Pena - Esecuzione - Possibilità di differimento per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso di presentazione di domanda di grazia - Decorrenza di tale periodo dal giorno in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile - Disparità di trattamento tra detenuti a seconda del momento in cui sia stata presentata la domanda di grazia.

(C.P., art. 147, secondo comma).

(Cost., art. 3) ..... » 88

N. **731.** Ordiannza del pretore di Milano del 2 luglio 1998.

Avvocato e procuratore - Praticanti procuratori abilitati dall'ordine professionale - Ammissione all'esercizio del patrocinio davanti al pretore, per tutte le cause di sua competenza, ai sensi dell'art. 8, r.d.-l. n. 1578/1933 - Mancata abrogazione, secondo il diritto vivente, di detta norma e conseguente, attuale ammissibilità dal patrocinio di tali praticanti - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto ad una difesa tecnica adeguata - Incidenza sul principio che impone il superamento di un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 127/1985 e 202/1987.

[C.P.C., art. 82, comma 3, sostituito dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, artt. 20 e 47; r.d.-l. 25 novembre 1933, n. 1579, art. 8 (*recte:* r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578)].

(Cost., artt. 3, commi primo e secondo, 24, comma 2, e 33, comma quinto) ..... » 91

N. 732. Ordinanza della Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la regione siciliana del 3 aprile 1998.

Corte dei conti - Giudizio di appello - Previsione, secondo il «diritto vivente» che il giudice di secondo grado possa pronunciarsi anche solo su una parte del merito, rinviando gli atti alla sezione giurisdizionale, che ha emesso la sentenza di primo grado, per l'applicazione del principio di diritto da esso affermato e la decisione della restante parte della domanda - Violazione del principio della libertà ed indipendenza del giudice.

(R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 105).

(Cost., art. 101, comma secondo) ..... *Pag.* 96

N. 733. Ordinanza della Corte d'appello di Trieste del 29 giugno 1998.

Processo civile - Ripetizione d'indebito - Richiesta della somma e versata all'erario a titolo di addizionale sull'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica - Subordinazione della restituzione alla prova documentale del mancato trasferimento ad altri soggetti dell'onere tributario - Incidenza sul diritto di agire in giudizio e sul principio della capacità tributaria.

(D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873).

(Cost., artt. 24 e 53) ..... » 99

N. 734. Ordinanza della Corte di appello di Trieste del 29 giugno 1998.

Processo civile - Ripetizione d'indebito - Richiesta della somma versata all'erario a titolo di addizionale sull'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica - Subordinazione della restituzione alla prova documentale del mancato trasferimento ad altri soggetti dell'onere tributario - Incidenza sul diritto di agire in giudizio e sul principio della capacità tributaria.

(D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873).

(Cost., artt. 24 e 53) ..... » 101

N. 735. Ordinanza del tribunale militare di Torino del 4 giugno 1998.

Servizio militare - Apolide residente legalmente nel territorio dello Stato - Obbligo di prestare servizio militare - Contrasto con le norme di diritto internazionale in materia - Violazione del principio secondo cui l'obbligatorietà del servizio militare è riferita ai soli cittadini.

[D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 1, lett. *c)*; legge 5 febbraio 1992, n. 91, art. 16].

(Cost., artt. 10 e 52) ..... » 101

N. 736. Ordinanza della commissione tributaria regionale di Roma del 18 aprile 1997.

Contenzioso tributario - Procedimento innanzi la Commissione tributaria - Pendenza di causa pregiudiziale innanzi ad altro organo giurisdizionale (tributario, civile, amministrativo o penale) dalla cui definizione dipenda la decisione del ricorso - Possibilità di sospendere il procedimento fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 104

N. **737.** Ordinanza della commissione tributaria regionale di Roma del 18 aprile 1997.

Contenzioso tributario - Procedimento innanzi la Commissione tributaria - Pendenza di causa pregiudiziale innanzi ad altro organo giurisdizionale (tributario, civile, amministrativo o penale) dalla cui definizione dipenda la decisione del ricorso - Possibilità di sospendere il procedimento fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... *Pag.* 106

N. **738.** Ordinanza della commissione tributaria regionale di Roma del 18 aprile 1997.

Imposte e tasse in genere - Imposte sui redditi - Tassazione separata - Applicabilità all'indennità di cessazione dalle funzioni notarili, corrisposta dalla Cassa nazionale del notariato - Mancata previsione di esonero dell'imposizione fiscale, in considerazione del fatto che tale indennità è fondata su contribuzioni volontarie - Disparità di trattamento rispetto all'indennità di buonuscita dei dipendenti statali - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della capacità contributiva - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986.

[D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. *e)*].

(Cost., artt. 3 e 53) ..... » 108

N. **739.** Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Viterbo dell'11 luglio 1998.

Imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Liquidazione delle imposte dovute, in base alle dichiarazioni dei contribuenti - Termine posto all'amministrazione finanziaria per l'attivazione della relativa procedura - Qualificazione di tale termine, mediante norma interpretativa, come ordinatorio, non comportante decadenza - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Lesione del diritto di azione e di difesa - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 113) ..... » 110

N. **740.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Liguria dell'11 marzo 1998.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34) ..... » 113

N. **741.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Liguria dell'11 marzo 1998.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34) ..... *Pag.* 117

N. **742.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Liguria del 29 geennaio 1998.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34) ..... » 118

N. **743.** Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Milano dell'11 febbraio 1998.

Imposta sull'incremento del valore immobiliare (IN.V.IM.) - IN.V.IM. decennale - Applicabilità agli immobili di società destinati all'esercizio diretto di attività commerciale, una volta cessato il diritto all'esenzione - Mancata previsione del valore iniziale di riferimento ai fini della determinazione dell'incremento imponibile - Tassabilità di incrementi di valore riferiti a periodi di imposta nei quali sussisteva il diritto all'esenzione - Mera elencazione dei parametri costituzionali di riferimento.

[D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 3, 6 e 25, comma 2, lett. *d)*].

(Cost., artt. 3, 23 e 53) ..... » 121

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al ricorso della Regione Puglia n. 22 del 3 agosto 1998. (Ricorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 38 del 23 settembre 1998) ..... » 122

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **348**

Sentenza 28 settembre-9 ottobre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione - Locatore che intenda ristrutturare l'immobile - Diniego della rinnovazione del contratto - Azione di rilascio - Condizione del possesso della prescritta licenza o concessione - Impedimento per l'emanazione del provvedimento di rilascio, costituito dalla scadenza, nel corso del processo, del termine per l'inizio dei lavori, indicato nella licenza di concessione - Esperibilità dell'azione rimessa ad un elemento del tutto casuale ed incerto - Illegittimità costituzionale.

[Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 29, primo comma, lettera *d)*, ultima parte, in relazione alla lettera *c)*, ultima parte, stessa legge].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, lettera *d)*, ultima parte, in relazione alla lettera *c)*, ultima parte, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 7 novembre-20 dicembre 1996 dal tribunale di Pordenone nel procedimento civile vertente tra «Ai Provinciali» di Ferlizza e Bressani s.n.c. e l'«Immobiliare Fantinel» di Fantinel Luciano & C. s.a.s., iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio promosso per ottenere il rilascio di un immobile adibito ad attività commerciale, il tribunale di Pordenone, con ordinanza emessa il 7 novembre-20 dicembre 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma,

lettera *d)*, ultima parte, in relazione alla lettera *c)*, ultima parte, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui prevede che gli effetti del provvedimento di rilascio, in caso di rifiuto del locatore di rinnovare il contratto di locazione alla prima scadenza per procedere alla ristrutturazione dell'immobile, si risolvono se prima dell'esecuzione del provvedimento stesso siano scaduti i termini della concessione prescritta per l'esecuzione dei lavori, anche nel caso in cui la scadenza sia dipesa dal fatto esclusivo del conduttore.

Il tribunale di Pordenone era investito del giudizio in sede di rinvio, avendo la Corte di cassazione annullato la sentenza con la quale il tribunale di Udine, accertato che i lavori non avevano avuto inizio entro un anno dal rilascio della concessione edilizia, aveva tuttavia ritenuto che sussistesse egualmente il possesso di una valida concessione, richiesto per il rilascio dell'immobile, giacché la responsabilità del mancato inizio dei lavori era da imputare al comportamento del conduttore che, nonostante la scadenza del contratto, non aveva rilasciato l'immobile, impedendo l'esecuzione delle opere.

La Corte di cassazione ha stabilito, vincolando a questa interpretazione il giudice rimettente, che per la decadenza della concessione edilizia, prevista dall'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, i fatti estranei alla volontà del concessionario possono essere rilevanti solo per il mancato completamento dei lavori e non per l'omesso inizio degli stessi; sicché decorso l'anno dal rilascio della concessione non si può ritenere sussistente il requisito dell'esistenza di una efficace concessione edilizia. La licenza o concessione amministrativa deve esistere al momento del rilascio, che presuppone un provvedimento autorizzatorio efficace e, trattandosi di una condizione dell'azione, il venir meno degli effetti della concessione prima della decisione impedisce la pronuncia di rilascio e non solo gli effetti di questa.

Il tribunale di Pordenone — dopo avere dichiarato manifestamente infondata un'eccezione di illegittimità costituzionale proposta dal locatore in riferimento all'art. 4 della legge n. 10 del 1977, nella parte in cui questa disposizione non prevede che il termine annuale possa essere prorogato quando fatti estranei alla volontà del concessionario abbiano impedito l'inizio dei lavori — ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge n. 392 del 1978, ritenendo che non le norme in materia urbanistica, bensì quelle che disciplinano le locazioni possano essere in contrasto con la Costituzione. La risoluzione degli effetti del provvedimento di rilascio, prevista per la scadenza del termine di inizio dei lavori, violerebbe il principio di eguaglianza ed il diritto del locatore di agire in giudizio a tutela dei propri diritti (artt. 3 e 24 Cost.), quando la scadenza della prescritta licenza o concessione sia dipesa esclusivamente dal fatto del conduttore.

Il giudice rimettente ritiene che porre condizioni per l'esercizio dell'azione costituisca un'eccezione, giustificata solo per situazioni la cui tutela trova fondamento in norme di pari valore costituzionale. La condizione per l'azione di rilascio, prevista dalla disposizione denunciata, si giustifica con l'esigenza che il locatore non eluda le limitazioni alla facoltà di rifiutare il rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza; ma questa condizione non può risolversi nella totale compressione del diritto di agire in giudizio, come si verificherebbe se l'avverarsi della condizione dipendesse esclusivamente dal comportamento del conduttore. In questo caso la colpevole inerzia del locatore verrebbe irragionevolmente equiparata, sotto il profilo sanzionatorio della risoluzione degli effetti del provvedimento di rilascio, alla materiale impossibilità di eseguire i lavori, impediti dal comportamento imputabile al conduttore.

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o non fondata nel merito.

L'eccezione di inammissibilità è proposta per la carenza di motivazione nell'ordinanza di rimessione e per la mancata indicazione, quanto alla violazione del principio di eguaglianza, di un idoneo termine di comparizione. Ad avviso dell'Avvocatura, la questione sarebbe comunque infondata giacché, affermato in modo apodittico che la condizione dell'azione dipenderebbe dal solo comportamento del conduttore, non si comprenderebbe sotto quale profilo risulti compresso il diritto di agire in giudizio. Inoltre sarebbe improprio attribuire rilievo all'impossibilità di fatto, per il locatore, di dare esecuzione al provvedimento giudiziale, mentre potrebbe essere presa in considerazione solamente un'eventuale impossibilità giuridica di agire.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale investe la disposizione che, nell'ambito della disciplina della durata del contratto di locazione di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, consente il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza quando il locatore intenda ristrutturare l'immobile. La stessa disposizione, prevedendo quale condizione per l'azione di rilascio il possesso della prescritta licenza o concessione, stabilisce che gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta.

Il tribunale di Pordenone ritiene che questa disciplina — dettata dall'art. 29, primo comma, lettera *d)*, ultima parte, in relazione alla lettera *c)*, ultima parte, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) —, là dove prevede che gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono anche nel caso in cui la scadenza dei termini della licenza o della concessione sia dipesa dal fatto esclusivo del conduttore, possa essere in contrasto con gli art. 3 e 24 della Costituzione. Difatti, dipendendo la condizione dell'azione esclusivamente dal comportamento del conduttore che, non consegnando l'immobile alla scadenza del contratto, impedirebbe
l'inizio dei lavori, la norma denunciata comprimerebbe il diritto del locatore di agire in giudizio a tutela del suo diritto. Inoltre sarebbe irragionevole equiparare l'impossibilità di dare esecuzione alle opere per l'impedimento cagionato dal conduttore alla colpevole inerzia del locatore.

2. — La questione è fondata, nei limiti di seguito precisati.

La disciplina legislativa delle locazioni di immobili urbani, nell'imporre, per quelli adibiti ad uso diverso dall'abitazione, oltre alla durata minima del contratto anche la sua rinnovazione alla prima scadenza, consente tuttavia al locatore di rifiutare la rinnovazione quando intenda legittimamente eseguire opere (di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione, di completo restauro) che non consentono la permanenza del conduttore nell'immobile locato.

In questo caso il sacrificio del conduttore non può dipendere da una astratta intenzione del locatore di procedere all'esecuzione di lavori, ma può essere ragionevolmente determinato solo da una intenzione che effettivamente si realizza e che anzi, per potersi realizzare, richiede la libera disponibilità dell'immobile.

Tutto ciò implica che il rilascio ha per necessario presupposto la prescritta licenza o concessione e richiede, perché possa avere effetto la relativa pronuncia, che esista un efficace provvedimento amministrativo che renda legittima l'esecuzione dei lavori. Altrimenti il sacrificio del diritto del conduttore al rinnovo del contratto, che cede di fronte al diritto del locatore di eseguire i lavori, rimarrebbe privo di giustificazione.

La disposizione denunciata persegue questa finalità di simmetrica garanzia, tanto per il locatore quanto per il conduttore, collegando la liberazione dell'immobile alle ragioni che la giustificano, mediante un meccanismo che ha riguardo tanto al momento precedente quanto a quello successivo al provvedimento di rilascio.

L'esistenza della licenza o concessione, necessaria per la legittima esecuzione dei lavori, è configurata sia come presupposto della pronuncia che come condizione per la sua esecuzione. Secondo l'interpretazione della disposizione denunciata, data dalla Corte di cassazione ed alla quale il giudice rimettente, in quanto giudice di rinvio, è tenuto ad attenersi, il provvedimento amministrativo che legittima e condiziona la liberazione dell'immobile, non solo deve preesistere alla pronuncia di rilascio, perché il giudice possa valutarne il contenuto e la portata, ma deve permanere nella sua efficacia sino alla decisione.

In tal modo l'esperibilità dell'azione viene rimessa ad un elemento del tutto casuale ed incerto, che potrebbe sussistere al momento della domanda, ma venir meno dopo che l'azione è stata esercitata, dipendendo solo dalla durata del processo e dal momento nel quale la pronuncia è emanata. Ma così viene sacrificato, al di là di quanto sia indispensabile perché operi efficacemente il meccanismo di garanzia della posizione del conduttore, il diritto del locatore di agire in giudizio per ottenere il provvedimento di rilascio dell'immobile; provvedimento che, d'altra parte, rimane sempre condizionato, nella sua esecuzione, dall'esistenza di una valida licenza o concessione che legittimi l'esecuzione dei lavori. Ciò che costituisce, appunto, la ragionevole ed efficace tutela del conduttore, pur consentendo al locatore di rinnovare la licenza o concessione che legittima l'esecuzione delle opere ed il rilascio dell'immobile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, lettera d), *ultima parte, in relazione alla lettera* c), *ultima parte, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui prevede che la scadenza, nel corso del processo, del termine per l'inizio dei lavori, indicato nella licenza o concessione, impedisce l'emanazione del provvedimento di rilascio.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1172

N. **349**

Sentenza 28 settembre-9 ottobre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione - Divario di età minimo che deve intercorrere tra coniugi adottanti e minori da adottare - Possibilità per il giudice di disporre l'adozione, quando l'età di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno 18 anni l'età dell'adottando se, dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore - Omessa previsione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 183 del 1998, 44 del 1990 e 148 del 1992) - Valore assoluto da assegnare all'esclusivo interesse del minore - Illegittimità costituzionale.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 6, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1997 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Maurizio Fella ed altra contro il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna ed altro, iscritta al n. 623 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 9 gennaio 1997 (pervenuta il 22 agosto 1997) nel corso di un giudizio per l'annullamento del decreto con il quale il tribunale per i minorenni di Bologna aveva respinto la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento, emanato in Brasile, di adozione di due fratelli minori, perché l'età di uno dei coniugi adottanti non superava di almeno diciotto anni quella degli adottandi, la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 30, primo e secondo comma, e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non consente di derogare al divario minimo di età di diciotto anni tra adottanti e adottandi, quando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, la deroga sia necessaria per evitare un danno grave e non altrimenti evitabile ai minori.

La Corte di cassazione precisa, ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, che l'art. 6 della legge n. 184 del 1983, comprendendo tra i requisiti generali per l'adozione il divario di età minimo e massimo che deve sussistere tra adottanti ed adottandi, trova applicazione nella fase della dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione (art. 32), quando, come nel caso in esame, la generica dichiarazione di idoneità degli adottanti viene messa a raffronto con il minore da adottare; questa valutazione non può essere compiuta nella fase della preliminare dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale (art. 30), nella quale non è stato ancora individuato il minore al quale rapportare la differenza di età.

Nel merito, il giudice rimettente ricorda la giurisprudenza costituzionale che ha portato al superamento dell'assoluta rigidità delle prescrizioni normative relative alla differenza di età tra coniugi adottanti e minore adottando. In base al criterio di individuazione della famiglia adottiva più idonea, in concreto, a soddisfare le particolari esigenze e gli interessi del minore (sentenze n. 11 del 1981 e n. 197 del 1986), la giurisprudenza costituzionale ha affermato che il divario di età legislativamente previsto non può essere così assoluto da non consentire una ragionevole deroga, in casi rigorosamente circoscritti ed eccezionali, quando essa sia necessaria per affermare interessi, particolarmente attinenti al minore ed alla famiglia, che trovano radicamento e protezione costituzionale e la cui esistenza è rimessa al rigoroso accertamento giudiziale (sentenza n. 148 del 1992). Nella medesima prospettiva è stata anche dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 44 del 1990) la norma che non consentiva al giudice di ridurre il divario minimo di diciotto anni tra adottante e adottando previsto per l'adozione in casi particolari (art. 44 della legge n. 184 del 1983), quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare, come nel caso di adozione del figlio dell'altro coniuge.

L'assoluta rigidità del divario massimo di età, previsto dall'art. 6 della legge n. 184 del 1983 (da applicare anche all'adozione internazionale per il richiamo che ne fa l'art. 30 della stessa legge), è stata superata con la dichiarazione di illegittimità costituzionale di questa disposizione, nella parte in cui non consentiva l'adozione di uno o più fratelli in stato di adottabilità, quando per uno di essi l'età degli adottanti supera di più di quarant'anni l'età dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione (sentenza n. 148 del 1992). La stessa disposizione è stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore (sentenza n. 303 del 1996).

Ad avviso della Corte di cassazione, i medesimi principi devono trovare applicazione non solo con riguardo al divario massimo di età che deve sussistere tra adottanti e adottandi, ma anche a quello minimo, giacché altrimenti verrebbero messi in pericolo, senza alcuna giustificazione, preminenti valori costituzionali ed in particolare il diritto (tutelato dagli artt. 2, 30, primo e secondo comma, e 31 Cost.) del minore in situazione di abbandono di essere inserito in una famiglia sostitutiva in concreto adeguata, purché si rimanga nella differenza di età che può solitamente intercorrere tra genitori e figli. In proposito la Corte di cassazione ricorda che il legislatore ha stabilito l'età minima per il riconoscimento dei figli naturali a sedici anni (art. 250, ultimo comma, cod. civ.), ed ha anche previsto il caso del genitore naturale che non ha compiuto tale età, disponendo che la procedura per dichiarare lo stato di adottabilità del nato, non risultando genitori naturali, sia rinviata sino al compimento, appunto, del sedicesimo anno da parte del genitore infrasedicenne che potrà solo allora provvedere al riconoscimento (art. 11, terzo comma, della legge n. 184 del 1983).

Il giudice rimettente ritiene, ancora quanto alla rilevanza della questione, che la famiglia dei ricorrenti, disponibile ad accogliere due fratelli non in tenera età, sarebbe particolarmente idonea all'adozione e che si dovrebbe procedere all'accertamento, impedito dalla disposizione denunciata, che quella famiglia sia la sola in grado di soddisfare il diritto dei minori ad una famiglia sostitutiva.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale investe la disciplina del divario di età minimo che deve intercorrere tra coniugi adottanti e minori da adottare. La Corte di cassazione ritiene che l'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) — stabilendo tra le disposizioni generali che disciplinano l'adozione dei minori, da applicare anche all'adozione di minori stranieri in forza dell'art. 30 della stessa legge, che l'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando — sia in contrasto con gli artt. 2, 30, primo e secondo comma, e 31 della Costituzione, nella parte in cui non consente di derogare a tale divario minimo di età, quando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, tale deroga sia necessaria per evitare un danno grave e non altrimenti evitabile ai minori.

2. — La questione è fondata, nei limiti di seguito precisati.

In rispondenza a principi che ispirano tanto la Costituzione quanto le convenzioni internazionali che garantiscono i diritti del fanciullo (convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) o ne stabiliscono la protezione in caso di adozione (convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, ratificata e resa esecutiva con la legge 22 maggio 1974, n. 357; convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993), la legge n. 184 del 1983, nel delineare gli istituti dell'affidamento e dell'adozione, riafferma il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia naturale. Solo quando ciò non sia possibile e, a causa della situazione di abbandono, non si possa prevedere il reinserimento nella famiglia di origine, l'interesse del minore alla formazione della propria personalità, nel contesto di un ambiente familiare stabile ed armonioso e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono propri, può essere soddisfatto mediante l'adozione da parte di una famiglia che sostituisca quella di origine. In tal caso si viene a determinare un legame di filiazione legale tra il minore e gli adottanti, i quali, con l'accoglienza nella loro famiglia, assumono i doveri e le potestà proprie dei genitori. In questa prospettiva la differenza di età tra gli adottanti ed il minore, contenuta in limiti non dissimili da quella che ordinariamente intercorre tra genitori e figli (v. art. 8 della convenzione europea in materia di adozione di minori), non costituisce un elemento accidentale ed accessorio dell'idoneità ad adottare da parte della famiglia di accoglienza, ma è piuttosto un elemento essenziale perché si possa soddisfare l'interesse del minore ad avere genitori adottivi che sostituiscano, con il definitivo inserimento nel loro contesto familiare, quelli naturali. Ciò vale per il divario massimo di età, ma anche, anzi con maggiore evidenza, per quello minimo richiesto perché tra adottanti ed adottato si costituisca un rapporto tra genitori e figlio, con caratteristiche non dissimili da quelle del rapporto naturale.

Il legislatore, facendo uso della discrezionalità che gli è propria, ha determinato tale divario di età, fissandolo nel minimo in diciotto e nel massimo in quaranta anni. Questa regola, stabilita in rispondenza alle finalità che caratterizzano l'adozione legittimante, non è stata posta in discussione allorché è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'assoluta rigidità della previsione del divario di età, che non consentiva alcuna eccezione, anche quando l'inserimento in quella specifica famiglia adottiva — e non soltanto il generico interesse del minore a trovare una famiglia di accoglienza, che può essere diversamente soddisfatto — fosse il solo che consentisse di salvaguardare interessi, sempre attinenti al minore, i quali trovano radicamento e protezione nella Costituzione.

In continuità con gli orientamenti già espressi per il superamento dell'assoluta rigidità delle prescrizioni normative relative alla differenza di età tra coniugi adottanti ed adottando (sentenze nn. 183 del 1988, 44 del 1990, 148 del 1992), la giurisprudenza costituzionale ha affermato che va riconosciuta l'eccezionale necessità di consentire, nell'esclusivo interesse del minore, di discostarsi in modo ragionevolmente contenuto dal divario di età rigidamente prefissato dal legislatore, quando da quella mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore (sentenza n. 303 del 1996).

Le valutazioni già espresse dalla Corte per il divario massimo di età, tra coniugi adottanti e minore adottando, trovano simmetrica applicazione per quello minimo, rigidamente fissato in diciotto anni dall'art. 6 della legge n. 184 del 1983. L'analoga norma, enunciata dall'art. 44 della stessa legge con riferimento all'adozione in casi particolari, che peraltro ha effetti in parte diversi rispetto all'adozione legittimante, è stata dichiarata in contrasto con la Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di ridurre il divario di età di diciotto anni, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare (sentenza n. 44 del 1990).

Anche per l'adozione legittimante si deve affermare che il divario minimo di età tra adottanti e adottati, così come già quello massimo, possa essere eccezionalmente superato, nell'esclusivo interesse del minore, quando dalla mancata adozione gli deriverebbe un danno grave e non altrimenti evitabile. L'accertamento, da compiersi con il massimo rigore, di tale situazione e dell'interesse del minore è rimesso, in concreto, al giudice, cui compete anche ponderare il maggior rilievo che presenta il superamento del divario di età, stabilito come regola, quando esso,

riguardando quello minimo, viene ad incidere sulla maturità richiesta per assumere le funzioni di genitore. In questa prospettiva non mancano, del resto, nell'ordinamento parametri di giudizio, desumibili anche dalla disciplina comune relativa all'età necessaria per contrarre matrimonio e per il riconoscimento dei figli naturali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno diciotto anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1173

N. **350**

Sentenza 28 settembre-9 ottobre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata - Fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture e destinati a determinati servizi e finalità pubbliche - Pignoramenti e sequestri - Presunta impignorabilità generalizzata delle somme di denaro dello Stato - Giustificazione delle modalità previste dalla disciplina speciale - Notificazione degli atti di pignoramento al direttore di ragioneria responsabile - Inapplicabilità delle norme censurate nel giudizio principale - Non fondatezza - Inammissibilità.

(D.-L. 25 maggio 1994, n. 313, art. 1, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 28 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'intero art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza), convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 460, promosso con

ordinanza emessa il 21 novembre 1996 dal pretore di Avellino nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Adamo e il Ministero dell'interno ed altra, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5 - prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Giuseppe Adamo e della Banca d'Italia, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Uditi gli avvocati Alfonso Luigi Marra per Giuseppe Adamo, Pier Luigi Lorenti per la Banca d'Italia e l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 21 novembre 1996 nel corso di un giudizio promosso da un creditore che, avendo notificato atto di pignoramento presso terzi in danno del Ministero dell'interno alla Banca d'Italia - servizio di tesoreria provinciale di Avellino, e non essendo questa comparsa a rendere dichiarazione sulla esistenza di quali somme destinate alla prefettura si trovasse in possesso, aveva chiesto che si procedesse ad accertare l'esistenza di somme dovute dalla tesoreria alla prefettura, il pretore di Avellino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza), convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 460.

La norma denunciata prevede che i pignoramenti sui fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrativo, non sono soggetti ad esecuzione forzata (comma 1). La stessa disposizione prevede: che i pignoramenti ed i sequestri aventi ad oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture, come pure ogni altro atto consequenziale, si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati; che il funzionario di prefettura, cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, è tenuto a vincolare l'ammontare, sempre che esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1 (commi 2 e 4). Inoltre la stessa disposizione prevede che non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio (comma 3).

Il pretore di Avellino ritiene che questa disciplina introduca nuovamente la regola della impignorabilità delle somme di denaro e dei crediti pecuniari dello Stato, basata sulla discrezionalità della pubblica amministrazione nell'uso delle proprie risorse patrimoniali e sulla destinazione ad un pubblico servizio delle somme che, con l'iscrizione nel bilancio, sarebbero vincolate sia per l'amministrazione che per i terzi. Il principio della divisione dei poteri non consentirebbe ingerenze nell'azione amministrativa mediante l'azione esecutiva, che incontrerebbe perciò un limite nello stanziamento di bilancio e nella emissione del titolo di spesa; in tal modo l'amministrazione rimarrebbe arbitra nella scelta dei crediti da soddisfare. Questa concezione ricorda il giudice rimettente sarebbe da tempo superata, giacché è stata affermata l'ammissibilità della condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, e di conseguenza anche l'esecuzione per espropriazione; mentre il vincolo di destinazione ad un pubblico servizio, che rende i beni non disponibili e non suscettibili di esecuzione forzata, dovrebbe essere specificatamente accertato.

Il giudice rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale che ha affermato la necessità di individuare i limiti di pignorabilità in relazione alla natura ed alla destinazione dei beni dei quali di volta in volta si chiede l'espropriazione (sentenza n. 138 del 1981). L'art. 1 del decreto-legge n. 313 del 1994 tenderebbe, invece, a realizzare una impignorabilità generalizzata, sul presupposto, prima richiamato ed oramai superato, che sia esclusa l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. La disposizione denunciata finirebbe così con il tutelare il soggetto e non già la funzione pubblica, con la conseguenza che l'amministrazione non sarebbe più tenuta al principio per il quale il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni

presenti e futuri, e che verrebbe anche meno la parità di condizioni dei creditori. Inoltre la deroga alla competenza territoriale ed il divieto di utilizzare i comuni strumenti processuali dell'esecuzione forzata sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.

2. — Si è costituito in giudizio il creditore che procedeva alla esecuzione nel giudizio principale, ribadendo e sviluppando le argomentazioni dell'ordinanza che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale e sostenendo che l'art. 1 del decreto-legge n. 313 del 1994 ripristinerebbe la discrezionalità dell'amministrazione nell'adempimento in sede esecutiva.

Difatti la capillare classificazione dei cespiti qualificati come non soggetti ad esecuzione tenderebbe a realizzare una impignorabilità generalizzata, riproponendo principi oramai superati dalla giurisprudenza costituzionale.

Inoltre la possibilità di procedere all'esecuzione solo nella circoscrizione nella quale risiede il creditore, travolgerebbe le regole della competenza territoriale e limiterebbe la responsabilità del debitore, che risponderebbe soltanto con i beni che si trovano in quella circoscrizione.

Infine contenere l'attività dell'ufficiale giudiziario entro la sola notifica del pignoramento, lasciando al funzionario di prefettura la verifica dell'esistenza di fondi pignorabili, affiderebbe ad un'attività amministrativa del debitore, al di fuori del controllo giurisdizionale, la valutazione se vincolare o meno le somme delle quali si chiede il pignoramento.

3. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, nel merito, infondata.

L'inammissibilità è dedotta per più profili. La questione di legittimità costituzionale non sarebbe rilevante nel giudizio principale, giacché nella fase di passaggio tra il processo esecutivo e quello di cognizione, destinato all'accertamento del debito del terzo per il quale era stato chiesto il pignoramento, il giudice non avrebbe dovuto fare applicazione della disciplina denunciata, potendo solo dar corso al giudizio di accertamento, se competente per valore, o rimettere altrimenti gli atti al giudice competente.

Inoltre l'ordinanza di rimessione, pur denunciando l'intero art. 1 del decreto-legge n. 313 del 1994, sarebbe motivata soltanto con riferimento al primo comma, che stabilisce l'impignorabilità delle somme iscritte nelle contabilità speciali di alcune amministrazioni, destinate a specifici fini pubblici di particolare rilevanza. La stessa ordinanza non motiverebbe affatto sugli altri commi della stessa disposizione, che riguardano le modalità dei pignoramenti, da effettuare sostanzialmente nella forma del pignoramento diretto, ed escludono il pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato. La questione di legittimità costituzionale sarebbe pertanto inammissibile per la parte che investe queste norme. Ma sarebbe inammissibile anche con riferimento al primo comma, perché sarebbe stato necessario preliminarmente accertare che esistevano soltanto fondi di contabilità speciale presso la tesoreria a disposizione della prefettura e destinati alle finalità che li rendono impignorabili; inoltre la questione avrebbe potuto essere sollevata solo subordinatamente a quella che investe i commi successivi.

Ad avviso dell'Avvocatura, le questioni sollevate con riferimento ai commi 2 e 3 della disposizione denunciata sarebbero in ogni caso infondate, giacché non contraddice al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) una diversa disciplina processuale del pignoramento di speciali somme di pertinenza di determinate amministrazioni pubbliche, con esclusione del ricorso al pignoramento presso terzi. Il creditore non sarebbe privato di tutela giudiziaria (art. 24 Cost.), né vi sarebbe deroga al principio del giudice naturale (art. 25 Cost.), che spetta alla legge precostituire.

Anche la questione di legittimità costituzionale riferita al primo comma della stessa disposizione è, ad avviso dell'Avvocatura, infondata. L'impignorabilità riguarderebbe solo i fondi di contabilità speciale di un limitatissimo numero di soggetti pubblici, tra i quali le prefetture, sempreché destinati a specifiche finalità essenziali di preminente interesse pubblico (servizi di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica) o per spese obbligatorie ed inderogabili. La disciplina speciale è dettata non per una tutela privilegiata del soggetto, ma per assicurare il perseguimento di specifiche finalità pubbliche essenziali. Ricorrerebbero, quindi, le condizioni che la giurisprudenza costituzionale indica per consentire l'impignorabilità di somme destinate a specifiche finalità pubbliche (sentenza n. 138 del 1981). Non sussisterebbe, inoltre, la denunciata violazione degli art. 24 e 113 della Costituzione, non essendo in discussione la tutela giurisdizionale, una volta affermata dal legislatore la indisponibilità di determinati beni che non possono essere sottratti alla loro destinazione.

Infine, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbe incomprensibile il richiamo all'art. 28 della Costituzione, indicato nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, ma del quale non vi è cenno nella motivazione.

4. — Ha depositato memoria di costituzione e di intervento la Banca d'Italia, anche quale sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Avellino, concludendo per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale e, nel merito, per la manifesta infondatezza.

La Banca d'Italia sostiene di essere legittimata ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, pur non essendo ancora parte processuale nel giudizio principale, giacché potrebbe essere considerata potenzialmente e virtualmente parte in causa, e l'interesse all'intervento nascerebbe solo a seguito dell'ordinanza di rimessione.

Inoltre la Banca d'Italia, nell'esercizio del servizio di tesoreria, affidatole per legge (n. 104 del 1991) ed in base ad una convenzione con il Ministero del Tesoro (17 gennaio 1992), dovrebbe essere considerata organo dello Stato, il cui diritto ad intervenire nei giudizi di legittimità costituzionale troverebbe fondamento nell'art. 20, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Infine la Banca d'Italia, avendo interesse nella contestazione, potrebbe intervenire nel giudizio in base all'art. 37 delle norme del regolamento di procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (regio decreto 17 agosto 1907, n. 642), da applicare nei giudizi di legittimità costituzionale in forza del richiamo operato dall'art. 22 della legge n. 87 del 1953.

5. — In prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha depositato una memoria per ribadire l'eccezione di inammissibilità della questione, sostenendo che essa è meramente ipotetica, essendo stata sollevata nel corso della procedura di esecuzione presso terzi, quando il terzo non era comparso per rendere la dichiarazione, mentre la questione potrebbe essere rilevante solo nel giudizio di accertamento.

Nel merito l'Avvocatura ribadisce che la norma denunciata non tende a realizzare una impignorabilità generalizzata, giacché le somme escluse dall'esecuzione sono solo quelle destinate a necessità essenziali per l'esercizio di funzioni primarie dello Stato (protezione civile, difesa nazionale e sicurezza pubblica), e le prefetture dispongono di altri fondi con diversa destinazione, suscettibili di pignoramento con le modalità previste dalla disposizione denunciata, la cui capienza non è posta in discussione e che sono solitamente adeguati alle corrispondenti pretese creditrici. Il contenimento dell'azione esecutiva nell'ambito della prefettura della circoscrizione di residenza degli interessati risponderebbe a principi di buon andamento e la notifica al direttore di ragioneria responsabile presso tale prefettura consentirebbe una adeguata organizzazione delle procedure di pagamento, seguendo l'ordine cronologico degli atti esecutivi e senza possibilità di arbitrio. L'Avvocatura ritiene, inoltre, impropriamente invocati i principi costituzionali enunciati dagli artt. 24, 25, 28 e 113, giacché dalla disposizione denunciata non deriverebbe alcuna limitazione del diritto di difesa, non vi sarebbe alcuna incidenza sul giudice naturale precostituito per legge e sarebbe persino difficile ipotizzare quali siano le supposte lesioni degli artt. 28 e 113.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale investe la disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, dettata dall'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 460. Secondo questa disciplina, i fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture e destinati a determinati servizi e finalità (protezione civile, difesa nazionale e sicurezza pubblica, organizzazione delle consultazioni elettorali, pagamento di emolumenti e pensioni al personale) non sono soggetti, salvo casi particolari, ad esecuzione forzata (comma 1). I pignoramenti ed i sequestri che hanno per oggetto somme affluite nelle contabilità speciali, come pure ogni altro atto consequenziale, si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, con atto notificato al direttore di ragioneria delle prefetture nella cui circoscrizione risiedono i privati interessati; il funzionario è tenuto a vincolare l'ammontare sui fondi che hanno destinazioni diverse da quelle prima indicate (commi 2 e 4). Non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento sui fondi di contabilità speciale presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile d'ufficio (comma 3).

Il pretore di Avellino — giudice dell'esecuzione al quale il creditore che procedeva ad espropriazione forzata presso terzi aveva chiesto di disporre il giudizio per accertare le somme che la Banca d'Italia, quale sezione di tesoreria provinciale dello Stato, terzo non comparso per rendere dichiarazione del debito, avesse disponibili per

la prefettura del luogo — ritiene che questa disciplina sia in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 della Costituzione, giacché da essa deriverebbe l'impignorabilità generalizzata delle somme di denaro dello Stato, con una tutela che riguarderebbe il soggetto e non la funzione pubblica, mentre i creditori non verrebbero in alcun modo garantiti, potendo agire esecutivamente solo presso la prefettura del luogo di loro residenza e senza poter utilizzare gli ordinari strumenti del processo esecutivo.

2. — L'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale della Banca d'Italia, quale tesoreria provinciale dello Stato, non è ammissibile.

Nel processo principale, di espropriazione presso terzi, la Banca d'Italia ha veste di terzo chiamato dal creditore pignorante a dichiarare di quali somme fosse debitore nei confronti dell'espropriato. In tale veste non è comparsa all'udienza stabilita per fare la dichiarazione, né può essere considerata parte del procedimento esecutivo, divenendo tale solo nel giudizio di accertamento che eventualmente si instauri ad istanza del creditore che procede all'esecuzione. Ciò che accadrebbe solo a seguito della citazione o della notifica del verbale d'udienza con l'istanza del creditore che ha chiesto di procedere al giudizio di cognizione nei confronti, appunto, oltre che del debitore sottoposto ad esecuzione, anche del terzo (cfr. ordinanza allegata alla sentenza n. 263 del 1996).

Neppure può essere accolta la pretesa della Banca d'Italia di intervenire nel giudizio di legittimità costituzionale, pur non essendo parte del giudizio principale, quale organo dello Stato, invocando l'art. 20, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Questa disposizione stabilisce che gli organi dello Stato (e delle Regioni) hanno diritto di intervenire in giudizio, nel contesto della disciplina della rappresentanza e della difesa dinanzi alla Corte costituzionale, affidata, per il Governo, all'Avvocato generale dello Stato (terzo comma) e, per le altre parti, ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione (primo comma). Anche quella relativa agli organi dello Stato è, dunque, una regola che riguarda la rappresentanza e difesa nel giudizio, giacché si stabilisce che non è richiesta, per tali organi, una difesa professionale. Ciò, tuttavia, non riguarda, né vale quindi a modificare, la disciplina della legittimazione ad essere parte o ad intervenire in giudizio.

Tuttavia anche se, come vorrebbe la Banca d'Italia, si attribuisse all'art. 20, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 il significato del più ampio riconoscimento di un diritto di qualsiasi organo statale ad intervenire in qualsiasi giudizio, egualmente l'intervento della Banca d'Italia sarebbe inammissibile, perché ad essa, quale esercente il servizio di tesoreria provinciale, non può essere attribuita l'asserita qualifica di organo dello Stato. Difatti, la gestione del servizio di tesoreria è affidata alla Banca d'Italia quale ente concessionario di pubblico servizio ed i rapporti con l'amministrazione dello Stato sono disciplinati, in base alla legge, mediante apposite convenzioni (v. legge 28 marzo 1991, n. 104), senza che in ragione della gestione di tale servizio l'ente venga a configurarsi come organo dello Stato.

3. — La questione di legittimità costituzionale, riferita all'intero art. 1 del decreto-legge n. 313 del 1994, comprende due distinti complessi di prescrizioni normative che, pur collegati, devono essere esaminati separatamente.

Il primo, essenzialmente riferibile al terzo comma, non ammette atti di sequestro o di pignoramento sui fondi delle contabilità speciali delle prefetture presso le sezioni di tesoreria dello Stato. Tali atti sono nulli e non determinano alcun obbligo di accantonamento né sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità speciali intestate alle prefetture. In corrispondenza al divieto di pignoramento o sequestro presso la tesoreria, l'esecuzione può e deve essere effettuata direttamente presso le prefetture, con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile, cui è affidata la gestione contabile dei fondi.

Il secondo complesso di prescrizioni normative, riferibile agli altri commi dello stesso art. 1, stabilisce l'impignorabilità o insequestrabilità dei fondi che hanno le destinazioni indicate dalla stessa disposizione e disciplina le operazioni che deve compiere il funzionario responsabile, al quale i pignoramenti o i sequestri che hanno per oggetto somme affluite nelle contabilità speciali vanno notificati con le modalità previste per l'espropriazione mobiliare presso il debitore.

3.1. — La prima delle due questioni è ammissibile, ma nel merito non è fondata.

Nel giudizio principale, la nullità, rilevabile d'ufficio, del pignoramento presso la sezione di tesoreria dello Stato, stabilita dalla disposizione denunciata, impedisce di dare ingresso al giudizio di cognizione, richiesto dal creditore che procede all'esecuzione forzata per accertare di quali somme del debitore il terzo, quale tesoriere, sia in possesso. La questione è, dunque, rilevante.

Essa è, tuttavia, non fondata, giacché la disciplina stabilita per i pignoramenti sulle contabilità speciali non configura una procedura tale da determinare l'impignorabilità dei fondi assegnati alle prefetture, ma tende invece ad adeguare la procedura di esecuzione forzata alle particolari modalità di gestione contabile dei fondi stessi ed alla impignorabilità di quella parte di essi che risulti già destinata a servizi qualificati dalla legge come essenziali.

Questa disciplina, uniformandosi a quanto già previsto in altri casi nei quali opera il sistema delle contabilità speciali (art. 1-*bis*, comma 4-*bis*, aggiunto dall'art. 11 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 alla legge 29 ottobre 1984, n. 720), esclude il pignoramento presso il tesoriere dei fondi gestiti con questa particolare procedura e prevede, invece, il pignoramento presso il funzionario direttamente responsabile della gestione contabile dei fondi ed in grado di conoscerne l'ammontare e la disponibilità, come pure di verificare se e quali vincoli di destinazione siano imposti e per quali somme vi siano cause di impignorabilità. In questo contesto è giustificato disporre che gli atti di pignoramento delle somme affluite nelle contabilità speciali siano notificati al direttore di ragioneria responsabile, il quale, senza esercitare alcun potere discrezionale, è tenuto a vincolare l'ammontare pignorato assumendone la correlativa responsabilità, con atti non sottratti a verifica o accertamento giurisdizionale.

3.2. — La questione di legittimità costituzionale degli altri commi dello stesso art. 1 è inammissibile.

La questione è stata sollevata in una procedura di espropriazione presso terzi, a seguito di atto di pignoramento notificato alla tesoreria.

Ritenuto non fondato il dubbio di legittimità costituzionale della norma che non ammette, a pena di nullità da rilevare d'ufficio, tale forma di pignoramento per i fondi affluiti nelle contabilità speciali, prevedendo invece quello presso il funzionario responsabile della gestione contabile dei fondi, non trova alcuna applicazione nel giudizio principale la disciplina relativa sia alla impignorabilità di quella parte delle somme affluite nelle contabilità speciali che hanno una specifica destinazione prevista dalla legge, sia alla determinazione della prefettura competente, individuata in quella nella cui circoscrizione risiede il privato interessato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) *non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza), convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 460, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 della Costituzione, dal pretore di Avellino con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

b) *inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 4, dello stesso decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 della Costituzione, dal pretore di Avellino con la medesima ordinanza.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1174

N. 351

Sentenza 28 settembre-9 ottobre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Esecuzione forzata - Disciplina dell'opposizione di terzo nell'esecuzione esattoriale - Dimostrazione dell'appartenenza dei beni a persona diversa dal debitore soltanto con atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo - Esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale attuata con procedure e criteri di semplicità e di speditezza - Diversità di condizione del credito fiscale e di posizione dei soggetti coinvolti nella riscossione coattiva delle imposte - Non fondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 65).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1997 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Mario Attanasio e la Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a., iscritta al n. 607 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 17 maggio 1997 nel corso di un giudizio di opposizione promosso dal terzo che pretendeva di avere la proprietà di beni mobili pignorati, presso la casa di abitazione del contribuente, dall'esattore che procedeva ad espropriazione forzata per la riscossione di imposte non pagate, il pretore di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

La disposizione denunciata, nell'indicare i beni pignorabili, prevede che l'ufficiale esattoriale debba astenersi dal pignoramento quando sia dimostrato che i beni appartengono a persone diverse dal debitore. La stessa dispo-

sizione stabilisce che tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante l'esibizione di atti pubblici o scritture private autenticate, di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo, ovvero di sentenze passate in giudicato, pronunciate su domande proposte anteriormente allo stesso anno.

Il pretore di Bologna ritiene, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che l'art. 65 del d.P.R. n. 602 del 1973 non solo stabilisca un limite per l'attività dell'ufficiale esattoriale che procede all'espropriazione forzata, ma costituisca anche una deroga ai limiti di prova previsti per il terzo opponente dalla disciplina comune (art. 621 cod. proc. civ.), escludendo in ogni caso, appunto, la prova testimoniale, mentre viene ammessa solo quella documentale specificamente indicata.

Ad avviso del giudice rimettente, questa diversità di disciplina determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento. Difatti, sia nell'esecuzione forzata comune che in quella esattoriale, il terzo è, per definizione, estraneo all'esecuzione. Nei suoi confronti l'esattore, come qualsiasi altro creditore, non è titolare di alcuna azione esecutiva, essendo la partecipazione del terzo opponente al procedimento esecutivo determinata da una illegittima apprensione di beni di cui egli è titolare. Posta la identità di situazioni del terzo rispetto alla procedura esecutiva, non si giustificherebbero i più rigorosi limiti alla prova in ordine alla proprietà del bene, previsti per l'esecuzione esattoriale; limiti che violerebbero anche la garanzia, per il terzo, di poter agire in giudizio a tutela dei propri diritti.

Il pretore di Bologna richiama la giurisprudenza costituzionale che riconosce come preminente l'esigenza di realizzare il credito fiscale con speditezza, procedendosi, mediante la riscossione coattiva delle imposte dirette, all'espropriazione di beni che, per il luogo in cui si trovano, si presume siano del debitore. Sono stati, difatti, ammessi ragionevoli limiti alla prova per i terzi che, opponendosi all'esecuzione esattoriale, affermino di essere proprietari dei beni pignorati; ma è stata tuttavia esclusa l'espropriazione di beni che, con certezza e senza il rischio di fraudolente elusioni, non appartengono al contribuente (sentenza n. 358 del 1994).

I limiti alla prova posti al terzo dalla norma denunciata sarebbero, ad avviso del giudice rimettente, irragionevoli. Nella gran parte dei casi l'acquisto di beni mobili non viene formalizzato con una scrittura privata autenticata o con un atto pubblico, mentre paradossalmente proprio la predisposizione di questi mezzi di prova potrebbe far sospettare della loro strumentalità. In molti casi il terzo opponente non sarebbe in collusione con il debitore, ma si limiterebbe a chiedere la tutela del proprio diritto, in particolare in situazioni di convivenza, quando il terzo è andato ad abitare nella casa di un congiunto o di altra persona.

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura concorda con l'ordinanza di rimessione nel ritenere che l'art. 65 del d.P.R. n. 602 del 1973 è stato interpretato nel senso che, per l'opposizione di terzo avverso l'esecuzione mobiliare esattoriale, la prova dell'appartenenza dei beni rinvenuti nella casa di abitazione del debitore possa essere fornita solo con atto pubblico, scrittura privata autenticata o sentenza passata in giudicato. Non troverebbe, quindi, applicazione la regola comune dell'esecuzione mobiliare (art. 621 cod. proc. civ.), che consente di provare con testimoni il diritto di proprietà sui beni pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, quando l'esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore. Ad avviso dell'Avvocatura, la disposizione denunciata, anche interpretata come deroga alla disciplina comune, non sarebbe in contrasto con la Costituzione, sia perché la limitazione probatoria sarebbe ragionevolmente giustificata dalla necessità di speditezza nella riscossione delle imposte non pagate, sia per evitare il rischio di fraudolente elusioni.

L'esistenza di differenti limiti di prova nelle diverse procedure esecutive non violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione, giacché il legislatore può discrezionalmente determinare un regime differenziato di prove, purché giustificato e razionale. Nei procedimenti di esecuzione coattiva delle imposte, curati dall'ufficiale esattoriale, difficoltà probatorie, preclusioni e presunzioni di appartenenza dei beni sarebbero giustificate dall'interesse, sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 444 del 1995, n. 358 del 1994 e n. 87 del 1962), di assicurare la tempestiva riscossione dei crediti tributari, che concorre a garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale investe la disciplina dell'opposizione di terzo nell'esecuzione esattoriale.

Il pretore di Bologna, chiamato a giudicare, quale giudice dell'esecuzione, sull'opposizione proposta da un terzo che affermava di essere proprietario dei beni mobili pignorati dall'ufficiale esattoriale nella casa di abitazione di un contribuente moroso, ritiene che l'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che consente di dimostrare che i beni appartengono a persona diversa dal debitore soltanto con atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo ovvero con sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta anteriormente allo stesso anno, possa essere in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Aderendo all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata non si limiti a disciplinare gli atti che compie l'ufficiale esattoriale, disponendo che egli non possa procedere al pignoramento o che debba desistere dal procedimento di riscossione coattiva quando gli siano esibiti documenti che, senza necessità di altre valutazioni, dimostrino la proprietà dei beni, ma stabilisca un limite alla prova destinato ad operare anche nel giudizio di opposizione promosso dal terzo. Questa interpretazione della disposizione denunciata, pur non essendo l'unica possibile, giacché il giudice potrebbe esprimere quella valutazione delle prove sottratta all'ufficiale esattoriale, è tuttavia plausibile e ad essa si riferisce la verifica di legittimità costituzionale.

Il pretore di Bologna, considerata identica la posizione del terzo rispetto ad ogni procedimento di esecuzione forzata, ritiene che la disciplina della prova nell'esecuzione forzata esattoriale, più restrittiva rispetto al regime dell'esecuzione comune (art. 621 cod. proc. civ.), determini, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una ingiustificata disparità di trattamento. Inoltre, consentire al terzo opponente solo la prova documentale (con atto pubblico, scrittura privata autenticata o sentenza passata in giudicato) per dimostrare la proprietà di beni mobili il cui acquisto non è solitamente formalizzato con una scrittura, limiterebbe in modo irragionevole, in contrasto anche con l'art. 24 della Costituzione, la garanzia per il terzo di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

2. — La questione di legittimità costituzionale non è fondata.

La disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate, mediante l'espropriazione forzata alla quale provvede lo stesso esattore, risponde all'esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale, attuata con una procedura improntata a criteri di semplicità e di speditezza, che possono comportare non solo presunzioni in ordine all'appartenenza dei beni e preclusioni nelle opposizioni (sentenze n. 415 del 1996, n. 444 del 1995 e n. 358 del 1994), ma anche limiti probatori.

La disciplina dell'ammissibilità e del regime delle prove è rimessa, sempre nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 560 e n. 251 del 1989, n. 94 del 1973 e n. 128 del 1972; ordinanze n. 307 del 1995 e n. 233 del 1986), il quale può, per determinati rapporti, ammettere solo la prova documentale ed escludere quella testimoniale, ponendo limitazioni che non incidono sul diritto di azione, ma disciplinano il regime delle prove quando l'azione sia esercitata o esprimono profili della disciplina sostanziale.

Ammessa la presunzione di appartenenza al contribuente dei beni mobili pignorati nella sua casa di abitazione, non è di per sé arbitrario, né manifestamente irrazionale, porre limiti alla prova contraria. Né una disciplina di tali limiti, diversa e differenziata rispetto a quella prevista per la comune esecuzione forzata, è di per sè irragionevole o lesiva del principio di eguaglianza, potendo trovare giustificazione nelle specifiche finalità del procedimento di esecuzione esattoriale e nella diversità di condizione del credito fiscale e di posizione dei soggetti coinvolti nella riscossione coattiva delle imposte. Inoltre richiedere una prova più onerosa, quale è quella documentale, che dia inequivoca certezza della proprietà dei beni in base a un titolo di acquisto anteriore al verificarsi del presupposto al quale è collegato il rapporto obbligatorio tributario, non comporta una preclusione dell'azione del terzo, diretta a dimostrare in giudizio il proprio diritto sui beni pignorati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1175

N. 352

Sentenza 28 settembre-9 ottobre 1998

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Sanità pubblica provincia di Bolzano - Esami di idoneità del personale sanitario direttivo organizzati nella provincia - Disciplina introdotta con regolamento del Ministro della sanità - Lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla provincia ricorrente - Non spettanza allo Stato - Annullamento dell'art. 28 del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 413.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia di Bolzano, notificato il 5 ottobre 1996, depositato in Cancelleria il 10 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'art. 28 del decreto del Ministro della sanità 16 maggio 1996, n. 413 (Regolamento concernente la disciplina degli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione) ed iscritto al n. 28 del registro conflitti 1996.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il giudice relatore Fernanda Contri;

Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro della sanità 16 maggio 1996, n. 413 (Regolamento concernente la disciplina degli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione), chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta al Ministro della sanità disciplinare con proprio regolamento gli esami di idoneità del personale sanitario direttivo organizzati nella Provincia di Bolzano. L'ente ricorrente chiede altresì a questa Corte l'annullamento dell'art. 28 del citato regolamento.

La Provincia lamenta la violazione delle attribuzioni e dei princìpi di cui agli artt. 2, 9, numero 10), 16, 99, 100 e 107 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) ed alle relative norme di attuazione — segnatamente, l'art. 5 del d.P.R. 26 febbraio 1980, n. 197, e l'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 — nonché la violazione dei princìpi costituzionali relativi ai rapporti tra atti normativi statali e provinciali.

L'ente ricorrente lamenta in primo luogo il contrasto, con l'art. 5 del d.P.R. n. 197 del 1980, dell'art. 28 del citato regolamento ministeriale, secondo il quale la legge provinciale può disciplinare gli esami di idoneità all'esercizio delle funzioni di direzione nelle strutture sanitarie dislocate sul territorio provinciale «nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente regolamento», laddove, invece, la norma di attuazione di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 197 del 1980 prevede la possibilità che gli esami in questione siano disciplinati con legge provinciale «nel rispetto dei princìpi stabilititi dalle leggi statali e fermi restando i requisiti per l'ammissione dei candidati e le prove di esame fissati nell'ordinamento statale».

Ad avviso della Provincia, l'art. 28 del regolamento emanato con d.m. n. 413 del 1996 conterrebbe inoltre una disciplina di dettaglio non consentita dalle norme di attuazione di cui all'art. 5 del citato d.P.R. n. 197 del 1980, prevedendo il regolamento che ha dato luogo al presente conflitto che gli esami siano indetti contestualmente a quelli nazionali e che il Ministero della sanità e la Provincia autonoma di Bolzano concordino le iniziative necessarie per dare attuazione a quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 1 del regolamento (che disciplinano i limiti alla presentazione di più domande nella stessa sessione di esame, e nella sessione successiva a quella nella quale il candidato abbia già conseguito una idoneità).

Al di là del puntuale contrasto di alcune disposizioni con l'art. 5 del d.P.R. n. 197 del 1980, il decreto ministeriale impugnato violerebbe la riserva di legge provinciale in materia di organizzazione degli esami di cui si tratta nella Provincia di Bolzano, e più in generale, le attribuzioni assegnate all'ente territoriale, oltre che dal menzionato art. 5, dagli artt. 2, 99, 100 e 9, numero 10) dello statuto speciale, che nel loro insieme affermano la competenza provinciale ad organizzare le strutture sanitarie, anche in funzione delle esigenze di tutela delle minoranze linguistiche.

Ad avviso dell'ente ricorrente, il regolamento ministeriale che ha dato luogo al conflitto incide in materia sottratta alla competenza statale, oltre che dalle ricordate norme di attuazione statutaria, anche dall'art. 80, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e comunque incide in materia sottratta alla fonte regolamentare governativa e ministeriale, come risulterebbe dalla giurisprudenza costituzionale e dalla stessa legge n. 400 del 1988, art. 17, comma 1, lettera *b)*.

L'art. 28 del regolamento emanato con d.m. n. 413 del 1996, con particolare riguardo alla disciplina recata dal terzo comma, è considerato dalla Provincia lesivo delle proprie attribuzioni anche sotto un ulteriore profilo. Si osserva infatti nel ricorso che alla Provincia spetta, *ex* artt. 9, numero 10 dello statuto e 5, del d.P.R. n. 197 del 1980, una competenza legislativa di tipo concorrente in materia di organizzazione degli esami di idoneità effettuati nell'ambito provinciale, che può essere limitata dai princìpi della legislazione statale, come si desume anche dall'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, richiamato nel ricorso. Ciò nonostante, il Ministro della sanità avrebbe preteso di vincolare il legislatore provinciale sia alla disciplina di principio, sia alla normativa di dettaglio stabilita con proprio regolamento. La lesione delle attribuzioni provinciali non discenderebbe pertanto solo dalla inidoneità della fonte regolamentare statale ad intervenire nella materia di competenza provinciale, ma anche dal tipo di disciplina, diretta a stabilire princìpi e a regolare aspetti procedurali ed organizzativi, ritenuti di dettaglio, «riservati alla esclusiva valutazione della Provincia, ed oltretutto in presenza di una disciplina legislativa provinciale già vigente in materia» (legge prov. Bolzano 18 agosto 1983, n. 34).

La Provincia impugna il regolamento emanato dal Ministro della sanità anche per contrasto con l'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, giacché le norme di attuazione emanate a seguito del procedimento «collaborativo» previsto dall'invocata disposizione statutaria «non possono essere derogate se non da successivi atti adottati in base a quel medesimo procedimento».

2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, per chiedere la reiezione del ricorso presentato dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Premesso che, «con semplice decreto ministeriale, non possono essere stabiliti autonomamente princìpi generali limitativi della competenza legislativa della Provincia autonoma», il resistente osserva che, nel caso in esame, la competenza dello Stato ad emanare l'impugnato decreto ed il conseguente obbligo, in capo alla Provincia, di attenersi alle disposizioni dal medesimo recate, non discenderebbe dal contenuto del regolamento ministeriale, «bensì dai principi posti dalla normativa statale, che non si pone in contrasto con lo Statuto speciale e con le relative norme di attuazione». A questo riguardo, il Presidente del Consiglio richiama l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (attuativo della delega conferita al Governo dall'art. 1, lettera *q)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che prevede la fissazione, con decreto del Ministro della sanità, delle procedure, delle modalità di espletamento degli esami, della valutazione del *curriculum* professionale e dei requisiti di ammissione dei candidati. La disposizione impugnata troverebbe pertanto il suo fondamento legislativo nell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e nella necessità di assicurare condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale in materia di partecipazione agli esami per l'idoneità nazionale in questione.

Il Presidente del Consiglio richiama altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 517 del 1991, «in ordine alla competenza dello Stato ad adottare decreti aventi idonea copertura legislativa, le cui disposizioni debbano avere vigore anche laddove esista competenza legislativa, seppure settoriale, delle province autonome».

Il resistente contesta infine, invocando il principio di parità di trattamento, che costituisca normativa di dettaglio la disciplina dell'indizione contemporanea degli esami in sede provinciale e nazionale, e dei limiti alla presentazione delle domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1, commi 3 e 4, richiamati dall'art. 28 dell'impugnato regolamento ministeriale.

3. — In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato una memoria per contestare quanto esposto dal Presidente del Consiglio con l'atto di costituzione, e per ribadire quanto già dedotto nel ricorso.

In particolare, la Provincia afferma di non disconoscere che il regolamento ministeriale all'origine del presente conflitto trovi il suo fondamento nell'art. 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992, ma ribadisce l'illegittimità dell'impugnato art. 28, nella parte in cui pretende di imporre al legislatore provinciale, in materia assegnata alla sua competenza concorrente, il rispetto di princìpi stabiliti «da un semplice atto amministrativo».

L'ente ricorrente ritiene poi non pertinente il richiamo alla sentenza n. 517 del 1991, in quanto riguardante un conflitto sorto in relazione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri disciplinante una materia riservata allo Stato, «e non già un decreto ministeriale incidente su di una competenza propria della Provincia autonoma di Bolzano».

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione all'art. 28 del decreto del Ministro della sanità 16 maggio 1996, n. 413 (Regolamento concernente la disciplina degli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione), chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta al Ministro della sanità disciplinare con proprio regolamento gli esami di idoneità del personale sanitario direttivo organizzati nella Provincia di Bolzano e di annullare l'art. 28 del citato regolamento.

La Provincia lamenta la violazione degli artt. 2, 9, n. 10), 16, 99, 100 e 107 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670); delle norme di attuazione di cui agli artt. 5 del d.P.R. 26 febbraio 1980, n. 197, e 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; nonché dei princìpi costituzionali relativi ai rapporti tra atti normativi statali e provinciali.

Più precisamente, l'art. 28 del regolamento emesso con decreto del Ministro della sanità 16 maggio 1996, n. 413, è ritenuto dalla ricorrente lesivo della sfera di attribuzioni ad essa costituzionalmente assegnate, per i motivi di seguito elencati.

In primo luogo, la Provincia ricorrente denuncia la violazione, ad opera dell'impugnato art. 28, dell'art. 5 del d.P.R. n. 197 del 1980 (Norme di attuazione per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474): l'art. 28 dell'impugnato regolamento ministeriale prevede infatti che la legge provinciale possa disciplinare gli esami di idoneità all'esercizio

delle funzioni di direzione nelle strutture sanitarie dislocate sul territorio provinciale «nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente regolamento», mentre la norma di attuazione di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 197 del 1980 prevede la possibilità che gli esami in questione siano disciplinati con legge provinciale «nel rispetto dei princìpi stabiliti dalle leggi statali» (fermi restando i requisiti per l'ammissione dei candidati e le prove di esame fissati nell'ordinamento statale). Sotto questo primo profilo, la ricorrente lamenta altresì il contrasto con l'art. 9, numero 10, dello statuto, come attuato dall'art. 5 del d.P.R. n. 197 del 1980, e l'art. 2 del decreto legislativo 15 marzo 1992, n. 266, che configurano una competenza legislativa di tipo concorrente in materia di organizzazione degli esami di idoneità effettuati nell'ambito provinciale, suscettibile di essere limitata solo dai princìpi della legislazione statale. A questo proposito, la Provincia autonoma di Bolzano invoca altresì i princìpi costituzionali in materia di rapporti tra fonti regolamentari statali e fonti regionali o provinciali, come risultanti dalla giurisprudenza costituzionale e come esplicitati dalla legge n. 400 del 1988, art. 17, comma 1, lettera *b)*, che sottrae alla fonte regolamentare governativa e, implicitamente, ministeriale (art. 17, comma 3), la attuazione e l'integrazione delle disposizioni legislative di principio nelle materie assegnate alla competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome.

In secondo luogo, nell'atto introduttivo del presente giudizio si lamenta la violazione, da parte dell'art. 28 del d.m. n. 413 del 1996, del già citato art. 5 del d.P.R. n. 197 del 1980 e degli artt. 2, 99, 100 e 9, n. 10, dello statuto speciale, che nel loro insieme attribuiscono alla Provincia di Bolzano la competenza ad organizzare le strutture sanitarie, anche in funzione delle esigenze di tutela delle minoranze linguistiche. A questo riguardo, l'ente territoriale ricorrente assume altresì violato l'art. 80, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), secondo il quale nella materia dell'organizzazione delle strutture sanitarie restano ferme le competenze spettanti alle Province autonome secondo le forme e le condizioni particolari di autonomia definite dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, «nel rispetto, per quanto attiene alla Provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione della lingua italiana e tedesca».

In terzo luogo, la Provincia ricorrente ipotizza il contrasto con l'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, giacché le norme di attuazione emanate a séguito del procedimento «collaborativo» previsto dall'invocata disposizione statutaria non possono essere derogate se non da successivi atti adottati in base a quel medesimo procedimento.

2. — Sotto il primo dei profili sopra elencati, il ricorso è fondato.

Secondo l'art. 3, numero 9, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), restano ferme le competenze degli organi statali «in ordine alle professioni sanitarie, agli ordini e collegi professionali ed agli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali».

Tuttavia, la medesima disposizione — come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate) — prevede che nella Provincia di Bolzano, ai fini di tutela della minoranza di lingua tedesca, tali esami possano essere effettuati osservandosi l'art. 5 del d.P.R. n. 197 del 1980. Tale disposizione attribuisce alla Provincia una potestà legislativa nella materia dell'organizzazione degli esami in questione, da esercitarsi — «per garantire ai candidati l'esercizio del diritto di sostenere le prove di esame in lingua italiana o in lingua tedesca, nonché la loro valutazione da parte dei componenti la commissione esaminatrice che abbiano adeguata conoscenza delle due lingue» — «nel rispetto dei princìpi stabiliti dalle leggi statali».

Nel disporre che gli esami di idoneità di cui si tratta «possono essere organizzati in Provincia di Bolzano ... nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento», l'art. 28 dell'impugnato d.m. 16 maggio 1996, n. 413 — oltre a concretare una palese violazione dell'invocata norma di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recata dal primo comma dell'art. 5 del d.P.R. n. 197 del 1980 — si pone in contrasto con il principio, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale non è ammissibile che norme dirette a limitare l'esercizio delle competenze regionali o provinciali siano poste attraverso un regolamento ministeriale (v., *ex plurimis* la sentenza n. 204 del 1991).

L'art. 28 del regolamento ministeriale adottato con d.m. 16 maggio 1996, n. 413, risulta pertanto lesivo delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Provincia ricorrente.

Resta assorbito ogni ulteriore profilo di asserita lesione delle attribuzioni proprie della Provincia autonoma di Bolzano.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con decreto del Ministro della sanità, gli esami di idoneità di cui al d.m. 16 maggio 1996, n. 413 (Regolamento concernente la disciplina degli esami di idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione) nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, e conseguentemente annulla l'art. 28 dello stesso regolamento ministeriale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1176

N. **353**

Ordinanza 28 settembre-9 ottobre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Stato di dissesto finanziario dell'ente - Debiti insoluti - Improduttività di interessi e non assoggettabilità a rivalutazione monetaria a decorrere dalla data della deliberazione di dissesto - Analoga questione già dichiarata non fondata dalla Corte (vedi sentenza n. 269 del 1998) - Erroneità dei presupposti interpretativi - Manifesta infondatezza.

(D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 81, comma 4, modificato dall'art. 21 del d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336).

(Cost., artt. 2, 3, 23, 41 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), modificato dall'art. 21 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1997 dal giudice di pace di

Napoli nel procedimento civile vertente tra la Cooperativa Relufra Costruzioni S.r.l. e l'Amministrazione provinciale di Napoli, iscritta al n. 768 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione della Cooperativa Relufra Costruzioni S.r.l. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso nei confronti della provincia di Napoli, in stato di dissesto finanziario, da un creditore che chiedeva, oltre che l'accertamento del proprio credito sorto anteriormente alla dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente debitore, anche il pagamento dei successivi interessi di mora, il giudice di pace di Napoli, con ordinanza emessa il 18 luglio 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 41 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), modificato dall'art. 21 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), il quale prevede che, a decorrere dalla data della deliberazione di dissesto dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 89 dello stesso decreto legislativo, i debiti insoluti non producono interessi e non sono soggetti a rivalutazione monetaria;

Che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione denunciata esclude che i debiti insoluti producano interessi, determinando così: la perdita definitiva di un credito, che si tradurrebbe sostanzialmente nella imposizione di una prestazione patrimoniale; la violazione del principio di eguaglianza, per il trattamento deteriore riservato ai creditori degli enti locali in stato di dissesto; la compressione e penalizzazione della libertà di iniziativa economica, per il mancato riconoscimento degli interessi;

Che nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale si è costituito il creditore che agiva nel giudizio principale, chiedendo, anche con una memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, l'accoglimento della questione.

Che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale, analoga a quella già decisa dalla Corte con le sentenze nn. 149, 155 e 242 del 1994 e ad altra — sollevata dal pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli — discussa nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 (reg. ord. n. 31 del 1997), sia dichiarata inammissibile e comunque manifestamente infondata.

Considerato che un'analoga questione concernente la stessa disposizione denunciata è stata dichiarata non fondata (sentenza n. 269 del 1998), perché proposta sulla base di un erroneo presupposto interpretativo. Difatti la disposizione denunciata non esclude che, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario di un ente locale, i crediti vantati nei confronti di quest'ultimo producano interessi e siano soggetti a rivalutazione monetaria. Tali frutti ed accessori del credito maturano anche successivamente all'apertura della procedura concorsuale (cfr. sentenze nn. 149, 155 e 242 del 1994, in riferimento all'analoga disposizione dettata dall'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8), ma non sono opponibili ad essa e sono esclusi dall'ammissione alla massa passiva, mentre rimane integra — secondo un'interpretazione, compatibile con il testo normativo e coerente con i principi delle procedure concorsuali, che è da preferire in quanto non si presta al prospettato dubbio di legittimità costituzionale — la facoltà del creditore di esercitare tali diritti nei confronti dell'ente locale, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria, la quale tende al risanamento finanziario dell'ente locale e a far fronte ai suoi debiti anche con risorse aggiuntive, derivanti da un apposito mutuo a carico dello Stato.

Che la questione sollevata non prospetta profili o argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati dalla Corte e deve essere, pertanto, dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), modificato dall'art. 21 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 41 e 53 della Costituzione, dal giudice di pace di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1998.

Il presidente: VASSALLI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1998.

Il direttore della cancelliere: DI PAOLA

98C1177

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 711

Ordinanza emessa il 27 maggio 1998 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di De Focatiis Arturo

Gratuito patrocinio - Procedimenti penali concernenti il reato di usura impropria (art. 644-*bis* c.p.) - Lamentata applicabilità del patrocinio a spese dello Stato - Irragionevolezza a fronte della esclusione del beneficio nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni o reati tributari.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma 9).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Nel procedimento penale pendente nei confronti di De Focatiis Arturo per il reato di cui agli artt. 99, 81, 644-*bis* e 61, n. 7 c.p.;

Rilevato che il De Focatiis ha chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, *ex* art. 2, legge 30 luglio 1990, n. 217;

Ritenuto di dover sollevare questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 9, legge n. 217/1990, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte, in cui non esclude l'applicabilità del patrocinio a spese dello Stato anche per il reato di cui all'art. 644-*bis* c.p.

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

1. — Sulla rilevanza ai fini della causa.

In data 24 gennaio 1998 De Focatiis Arturo, imputato del reato di usura impropria continuata e aggravata in danno di Comuzzi Liliana e Zorzoli Fiorenzo, legali rappresentanti della s.r.l. Unifil, domandava di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Con provvedimento in pari data il pretore, rilevato che l'imputato aveva già allegato certificato di residenza recante l'indicazione dei componenti la famiglia anagrafica e aveva già dichiarato (unitamente alla moglie Mirabile Maria Antonina ed alla figlia De Focatiis Milena Monica Licia) l'ammontare dei redditi posseduti e ritenuto che tali dichiarazioni consentissero, ai sensi dell'art. 5, comma 5, legge n. 217/1990, la concessione di un termine per integrare la documentazione prescritta, ammetteva l'imputato, *ex* art. 5, comma 6, al patrocinio a spese dello Stato, fissando termine pe la presentazione, tra l'altro, della necessaria documentazione di natura fiscale (copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o certificati modello 101 o 201 eventualmente presentati all'amministrazione finanziaria o, in difetto, dichiarazione dell'ufficio che attestasse la mancata presentazione, sia per il De Focatiis che per ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica).

Con missiva del 7 marzo 1998 l'imputato dimostrava di aver richiesto all'amministrazione finanziaria la documentazione sopra indicata e con successiva lettera del 23 marzo 1998 (depositata in cancelleria in data 23 aprile 1998) reiterava la propria istanza al competente ufficio della Direzione generale delle entrate per la Lombardia.

A seguito di richiesta svolta anche da questo ufficio, il Primo ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano produceva tabulati attestanti, relativamente agli anni 1990-1994:

che nessuna dichiarazione era stata mai presentata da De Focatiis Arturo;

che nessuna dichiarazione era stata mai presentata da Mirabile Maria Antonina;

che De Focatiis Milena aveva presentato dichiarazioni relativamente ai soli redditi 1991 (per un imponibile pari a L. 18.387.000), 1992 e 1993 (per un imponibile pari a zero, venendo dichiarato in entrambi gli anni un reddito complessivo negativo).

Con successiva missiva del 21 maggio 1998, il Centro di servizio delle imposte dirette di Milano riferiva di non disporre di informazioni relative agli anni di imposta 1995 e 1996 in ordine al De Focatiis, alla moglie ed alla figlia, neppure in merito all'eventuale presentazione di dichiarazioni da parte loro.

Anche l'INPS, richiesta di precisare l'ammontare delle pensioni corrisposte all'imputato ed alla Mirabile (unico reddito da entrambi dichiarato in maniera approssimativa ai fini della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato), riferiva trattarsi, per ciascuno, dell'importo mensile di L. 501.300 nell'anno 1996, di L. 516.000 nell'anno 1997 e di L. 522.650 nell'anno 1998.

La questione che di seguito si solleva è dunque rilevante ai fini del giudizio, apparendo adempiute le formalità che consentono, ai sensi degli artt. 5 e 6, legge n. 217/1990 ed avuto riguardo alle condizioni di reddito dell'imputato, rapportate al nucleo familiare, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. — Sulla non manifesta infondatezza della questione.

La legge 30 luglio 1990, n. 217 esclude dal patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dei comma 8 e 9 dell'art. 1, i procedimenti penali concernenti soltanto contravvenzioni e quelli aventi ad oggetto reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Quanto alla prima esclusione, la Corte costituzionale ha già ritenuto, con sentenza del 9 giugno 1994, n. 243, l'infondatezza della prospettata incostituzionalità della norma, osservando per un verso che la disciplina del gratuito patrocinio trova legittima attuazione «con varia gradualità ed intensità, secondo scelte discrezionali del legislatore» e per altro verso che il differenziare il regime concernente i delitti da quello riguardante le contravvenzioni rispecchia il maggior disvalore dei primi rispetto alle seconde.

Quanto alla seconda esclusione, già i lavori preparatori della legge n. 217/1990, riportavano l'intervento del Ministro di grazia e giustizia, che nella discussione alla Camera richiamava il pericolo di «essere da taluno ridicolizzati per il fatto che lo Stato paga il patrocinio a coloro che sono imputati di evasione delle imposte» (v. Camera dei deputati, sed. pomer. 13 febbraio 1990, 38638).

A giudizio del pretore, il mancato inserimento del reato di usura impropria tra quelli esclusi dall'applicabilità del patrocinio a spese dello Stato appare irragionevole e tale da porsi in contrasto con il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 Cost., ove si consideri la natura del reato di usura impropria, che nella previsione di cui d.-l. n. 306/1992 mirava ad attribuire rilevanza penale anche alle situazioni in cui taluno, profittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolgesse un'attività imprenditoriale o professionale, si facesse dare o promettere sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurarii. L'elemento obiettivo del nuovo reato (successivamente abrogato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, che ora prevede una specifica aggravante nei confronti di chi tenga la stessa condotta a danno di chi svolga attività imprenditoriale, professionale o artigianale, anche a prescindere dall'approfittamento) consiste dunque nel conseguimento della dazione o della promessa di interessi usurarii a fronte della prestazione di denaro o cosa mobile effettuata dall'usuraio al soggetto passivo; si è detto in dottrina, del resto, che anche la promessa importa un'obbligazione e cagiona un onere patrimoniale al soggetto passivo, sia o meno garantita e fino a quando non venga annullata.

Il reato in esame, in altri termini, consiste nel farsi dare o promettere interessi usurarii, tali cioè da presentare (secondo quanto riteneva la dottrina prima della legge n. 108/1996) un eccesso notevole, che non rappresentasse una controprestazione, ma un lucro indebito senza legittima causa; la nuova legge, poi, al terzo comma dell'art. 644 stabilisce i casi in cui gli interessi sono sempre usurarii (quando cioè essi sono superiori al limite fissato dalla legge, dapprima con decreto del Ministro del tesoro del 22 marzo 1997, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 aprile 1997) ed i criteri alla stregua dei quali gli interessi e gli altri vantaggi, ove conseguiti in danno di persona che si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, possono essere comunque usurarii, anche se inferiori al limite di legge.

Ne consegue che il reato in esame, per le sue stesse caratteristiche obiettive, implica un maneggio di denaro o la ricezione di una prestazione che di per sé sfuggono alle condizioni di non abbienza alle quali è ancorato il giudizio sulla meritevolezza del beneficio del patrocinio a spese dello Stato; nel contempo, non pare ragionevole — tenuto conto della peculiarità del reato di usura e della sua intima natura di reato di danno, che nella formulazione vigente all'epoca del fatto richiedeva quale elemento costitutivo l'abuso dello stato di bisogno della persona (quanto all'usura propria) o delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolgesse un'attività imprenditoriale o professionale (quanto all'usura impropria) — escludere il beneficio per chi debba rispondere di mere contravvenzioni o di reati di natura tributaria e consentirlo invece per chi, secondo l'accusa, abbia conseguito un arricchimento del tutto sproporzionato alla prestazione svolta nei confronti della parte lesa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, legge n. 217/1990, nella parte in cui non esclude l'applicabilità del patrocinio a spese dello Stato anche per il reato di cui all'art. 644-*bis *c.p.;*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti interessate, al p.m., nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Milano, il 27 maggio 1998.

Il pretore: CACCIALANZA

98C1116

N. **712**

Ordinanza emessa il 1° giugno 1998 dal tribunale di Pescara nel procedimento penale a carico di Tabossi Riccardo ed altri

Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Esame di imputato in procedimento connesso - Utilizzabilità seppure limitata delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari di cui sia stata già data lettura - Inapplicabilità del regime transitorio alle dichiarazioni di cui non sia stata disposta la lettura - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio del libero convincimento del giudice.

(Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, commi 2, 3, 4 e 5; c.p.p. 1998, art. 513, comma 2).

(Cost., artt. 3, 101, 111 e 112).

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva espressa nella odierna pubblica udienza, ha emesso la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 267, in relazione all'art. 513, comma 2 c.p.p., come modificato dall'art. 1, della legge 7 agosto 1997, n. 267, con riferimento agli artt. 3, 101, 111 e 112 della Carta costituzionale, nel procedimento penale n. 445/1995 iscritto a carico di Tabossi Riccardo, ed altri, imputati, come da rubrica, dei reati di truffa aggravata, abuso di ufficio, corruzione, falso ideologico ed altro.

Premessa

Gli imputati sono stati rinviati a giudizio con decreto del g.u.p. del tribunale di Pescara del 27 ottobre 1995. All'udienza del 30 gennaio 1996 venivano costituite le parti, quindi il processo veniva rinviato all'udienza del 10 maggio 1996 allorché veniva dichiarato aperto il dibattimento. Nel corso delle udienze del 10, 22, 23 maggio 1996 e 20 giugno 1996, venivano espletati in buona parte i mezzi di prova richiesti dal p.m., quindi, all'udienza del 1° giugno 1998, cui si perveniva a seguito di plurimi rinvii chiesti dal p.m. e dai difensori per i legittimi motivi specificati nei rispettivi verbali di udienza (non ultimo quello determinato dalla diversa composizione del Collegio giudicante per la cessazione della applicazione presso il tribunale di Pescara del dott. Giuseppe Cassano), il teste Dattoli Armando, indicato nella lista del p.m. ed imputato in procedimento connesso, dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere a norma dell'art. 210, comma 4 c.p.p. Sul mancato consenso dei difensori degli

imputati alla lettura, ed acquisizione al fascicolo dibattimentale con utilizzazione *contra alios,* del verbale delle dichiarazioni rese dal Dattoli al p.m. nel corso delle indagini preliminari, il p.m. prospettava la questione di legittimità costituzionale in epigrafe indicata.

Il tribunale, nella stessa udienza, decidendo immediatamente sulla questione di costituzionalità, sentiti i difensori degli imputati ed il difensore della parte civile,

OSSERVA

Ritiene il collegio che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dal p.m.

Sulla rilevanza

IN FATTO

La questione è rilevante ai fini della decisione in quanto le dichiarazioni rese da chi sia stato già imputato di concorso negli stessi reati per i quali si procede, ineriscono ai fatti che costituiscono oggetto della imputazione ed, inoltre, provengono da persona che, avendo ricoperto, all'epoca dei fatti, il ruolo di dirigente del Settore tecnologico della USL di Pescara, si è trovato nelle condizioni di conoscere, direttamente, la natura e la consistenza delle pretese attività illecite (attualmente *sub iudice*) che sarebbero state da lui compiute in concorso con gli odierni imputati.

IN DIRITTO

La norma sospettata di incostituzionalità, allo stato, impedisce l'ingresso nel fascicolo del dibattimento del verbale predibattimentale dell'imputato in procedimento connesso che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Infatti, alla data di entrata in vigore della legge n. 267/1997, il giudizio *de quo* era in corso, essendo state già costituite pubblicamente le parti del rapporto processuale ed essendo stata svolta ampia attività istruttoria, senza però, che a quella data, fosse stata già data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dal Dattoli nel corso delle indagini preliminari. Risulta, perciò, di immediata applicazione la nuova disposizione processuale contenuta nell'art. 513, comma 2 c.p.p., non essendo possibile, né il ricorso al regime transitorio regolato dall'art. 6, commi 2-5 della citata legge — regime riservato al caso in cui, nel giudizio in corso, sia stata già disposta la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 513 c.p.p. al p.m. o alla p.g. da questi delegata o al g.i.p. o al g.u.p. — né il ricorso alla norma di salvaguardia, contenuta nel comma 1 del citato art. 6, con cui viene consentito al p.m., allo scopo di recuperare le dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso nel contraddittorio delle parti, di chiedere l'incidente probatorio anche dopo l'esercizio dell'azione penale (che, come è noto, si perfeziona con la chiusura delle indagini preliminari e con la richiesta di rinvio a giudizio), e quindi, non oltre la emissione del decreto che dispone il giudizio.

A tutto concedere, pur aderendo alla interpretazione meno restrittiva, secondo cui il ricorso del p.m. all'incidente probatorio sarebbe stato possibile, con la preclusione di ogni utilizzazione successiva del verbale di interrogatorio, anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio (e ciò alla luce della decisione della Corte costituzionale del 10 marzo 1994, n. 779, con cui è stata ritenuta la ammissibilità dell'incidente probatorio anche durante la fase dell'udienza preliminare), è ragionevole ritenere che una competenza funzionale del g.i.p. non sia certamente più consentita dopo che il procedimento penale è approdato al dibattimento.

Resta fermo che, in questa sede, non risultano essere immediatamente rilevanti, ai fini della decisione da assumere, tutti gli altri profili di incostituzionalità dell'art. 513 c.p.p., posto che la rilevanza della questione di costituzionalità da sottoporre al vaglio del giudice delle leggi, è limitata alla portata delle disposizioni contenute nella norma transitoria (art. 6).

Sulla non manifesta infondatezza

Il regime transitorio disciplinato dall'art. 6, commi 2-5 della legge n. 267/1997 non è esente da specifici profili di incostituzionalità, quando, per i giudizi in corso, il legislatore, al palese scopo di recuperare l'oralità e il contraddittorio nella formazione della prova, e quindi di consentire una graduale sostituzione della vecchia normativa, limita la parziale retroattività della nuova norma processuale, attraverso il nuovo esame dell'imputato in procedimento connesso, al solo caso in cui, al momento della entrata in vigore della legge n. 267, sia stata già disposta la lettura delle dichiarazioni predibattimentali.

Giova sottolineare, a questo punto, che, in un recente passato, la Corte costituzionale ha più volte ribadito che i principi fondanti del nuovo processo penale, di tipo accusatorio, sono non soltanto quelli della pubblicità e oralità del processo, ma anche quello della ricerca della verità, cui è legato, come corollario, quello della non dispersione della prova necessario per pervenire ad una giusta decisione (*ex plurimis* Corte costituzionale n. 255/1992 in tema di illegittimità costituzionale dell'art. 500, commi 3 e 4 c.p.p. — vecchia formula —; n. 241/1994 in tema di ragionevolezza della codificazione di un criterio logico-argomentativo da parte del legislatore nella sua discrezionalità, sia in raffronto ad ipotesi analoghe, per le quali valga l'opposto principio di utilizzabilità probatoria, sia anche e soprattutto, in termini assoluti, con riguardo alla funzione stessa della giurisdizione penale»; n. 179/1994 in tema di lettura di dichiarazioni rese da prossimi congiunti che si avvalgano, in dibattimento, della facoltà di non rispondere — verbale che viene considerato come atto irripetibile). Ed ancora vanno ricordati i principi, di rango costituzionale, della obbligatorietà della azione penale e della uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, principi entrambi in conflitto con la concezione di un modello processuale penale che dovesse ammettere il principio dispositivo della prova (v. Corte cost. n. 111/1993).

Tutti i suesposti principi fondamentali, riconducibili ai parametri di rilievo costituzionale di cui agli artt. 3, 101, 111 e 112 della Carta costituzionale, risultano indubbiamente vulnerati dalla nuova disciplina processuale regolata dagli articoli di legge da sottoporre a scrutinio di legittimità. È irragionevole, infatti, la scelta di un meccanismo processuale di recupero della prova che, in regime transitorio, tratti situazioni identiche in maniera diversa, consentendo l'acquisizione del verbale di interrogatorio, sia pure con ridotta efficacia probatoria, quando sia stata già disposta la lettura, ed escludendola quando tale lettura, per un mero fatto accidentale o casuale, non sia ancora avvenuta (come, nel caso di specie, a motivo di contestazioni suppletive ad opera del p.m. ovvero della cessazione del termine di applicazione del Presidente del collegio giudicante). La irragionevolezza di un simile sistema processuale, imputabile probabilmente a mera dimenticanza del legislatore, è ancora più vistosa nel caso in cui la lettura sia stata fissata nel dibattimento, nel quadro della consueta gradazione delle attività istruttorie, in una data che è successiva di appena un giorno a quella di entrata in vigore della Nuova legge processuale.

Il sospetto di incostituzionalità della norma in rassegna, è quindi fondato, specie ove si consideri la patente violazione dell'art 3 della Carta costituzionale che si consuma ogni volta che, anche nell'ambito di uno stesso processo che contasse numerosi imputati in procedimento connesso, alcuni siano stati esaminati prima della entrata in vigore della legge n. 267, ed altri dopo (ipotesi di dipendenza della prova da fattori oggettivamente temporali), ovvero quando una parte degli imputati in procedimento connesso abbia accordato il consenso alla lettura, mentre altri lo abbiano negato (ipotesi di dipendenza della prova da fattori meramente soggettivi), con il conseguente irrimediabile pregiudizio dell 'esercizio della giurisdizione, della esigenza di accertamento della verità (valida per un imputato e non per un altro) e del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

Non ignora il tribunale che le norme transitorie sono espressione di discrezionalità legislativa (Corte cost. 27 settembre 1990, n. 419, in Cass. pen. 1991, II, 72). Nella parte motiva della citata decisione della Consulta, tuttavia, è stata anche sottolineata la necessità che il legislatore stabilisca «un criterio atto ad assicurare la graduale sostituzione della nuova alla vecchia disciplina, senza individuare particolari situazioni nell'ambito di una medesima categoria di soggetti, bensì facendo riferimento ad inevitabili fattori naturali esterni, quale l'*iter* temporale dei procedimenti penali». Orbene, nel caso della norma transitoria sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale, norma con la quale, indubbiamente, è stato fissato un criterio oggettivo di diritto intertemporale con effetti capaci di incidere sul meccanismo di acquisizione delle prove, non può certo essere ritenuta ragionevole una evidente disparità di trattamento rispetto a situazioni identiche che stazionano nell'ambito dello stesso processo e nella medesima fase processuale.

È appena il caso di sottolineare, infine, che non è in discussione, in questa sede, la ragionevolezza della applicabilità o inapplicabilità della norma transitoria *tout court* in un grado di giudizio piuttosto che in un altro (questione sulla quale la giurisprudenza di legittimità è rimasta divisa fino alla discussa sentenza delle sezioni unite del 25 febbraio 1998 che ha risolto il contrasto nel senso della applicabilità della nuova disciplina anche nel giudizio di Cassazione). La questione, invece, è quella di stabilire se, nel quadro dei principi suesposti, sia ragionevole

la previsione normativa di una parziale retroattività del riformato art. 513 c.p.p., nel medesimo «giudizio di merito in corso», riconosciuta a taluni imputati nei confronti dei quali, irrazionalmente, si applica la speciale disciplina transitoria che, invece, è negata ad altri che versano nelle medesime condizioni processuali.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva per la violazione degli artt. 3, 101, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2-5 della legge 7 agosto 1997, n. 267, in relazione all'art. 513, comma 2 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, nei giudizi in corso, debba trovare applicazione il regime transitorio disciplinato dal comma 2 e ss. dello stesso articolo anche quando, al momento della entrata in vigore della legge n. 267/1997, non sia stata ancora disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art 513 c.p.p. al p.m., alla p.g. da questi delegata, al g.i.p. o al g.u.p.;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione dell'ordinanza al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché per la comunicazione ai sigg. Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

La lettura integrale della ordinanza nella odierna udienza in presenza di tutte le parti regolarmente costituite, sostituisce a norma dell'art. 148 c.p.p., le prescritte notificazioni formali.

Pescara, addì 1° giugno 1998

Il presidente: SPINACI

I giudici: DEL BOCCIO - DE SANTIS

98C1117

N. **713**

Ordinanza emessa il 28 gennaio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Meda Ignazio contro il Ministero della difesa ed altra.

Appalto - Appalto di lavori pubblici - Offerte anomale di importo inferiore alla soglia comunitaria - Esclusione automatica - Offerte anomale di importo superiore od inferiore alla soglia comunitaria fino al 1° gennaio 1997 - Esclusione automatica - Mancata previsione del contraddittorio con l'offerente per la verifica della giustificabilità dell'offerta - Irragionevolezza - Incidenza sui principi della libertà di iniziativa economica privata, di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 21, comma 1-*bis*, aggiunto dal d.-l. 3 aprile 1995, n. 101, art. 7, convertito in legge 2 giugno 1995, n. 216).

(Cost., artt. 3, 41 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sul ricorso n. 2215/97 proposto da Medda Ignazio, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa, con sede in Capoterra, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Siotto Pintor e dall'avv. Piergiorgio Loi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Cagliari, via Roma n. 149;

Contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato; e nei confronti della Società Ugo Spera Eredi S.N.C., con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, eventuale controinteressata, non costituita in giudizio;

Per l'annullamento:

1) della nota in data 2 ottobre 1997 a firma del Direttore del genio militare per la Marina - La Maddalena, con la quale si comunicava alla ricorrente, con riferimento al pubblico incanto relativo ai lavori di «manutenzione ordinaria degli edifici demaniali nella piazza di Cagliari» che «in seguito ai rilievi mossi dalla Ragioneria centrale ed in linea con le direttive delle SS.AA, il giorno 14 ottobre 1997 ... la Direzione del genio (avrebbe riaperto) il seggio di gara in quanto — essendo il numero delle offerte pervenute superiore a cinque — dovrà celebrare nuovamente la fase della aggiudicazione dei lavori ... applicando oltre al criterio del massimo ribasso, il meccanismo di esclusione automatica delle offerte»,

2) di ogni altro atto inerente, conseguente e presupposto; in particolare:

3) dei rilievi di estremi ignoti mossi dalla ragioneria centrale avverso l'aggiudicazione della gara in oggetto a favore della ricorrente, cui è seguita la sottoscrizione del relativo contratto in data 27 novembre 1996;

4) del provvedimento/i di estremi ignoti di annullamento delle operazioni di gara, dell'atto di aggiudicazione e del contratto stipulato in data 27 novembre 1996;

5) dell'eventuale/i provvedimento/i di estremi ignoti di aggiudicazione definitiva della gara medesima a favore di altro concorrente;

6) in subordine dell'intera gara in oggetto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 28 gennaio 1998 il consigliere Marco Lensi;

Uditi l'avv. Piergiorgio Loi e Stefano Siotto Pintor per il ricorrente e l'avv. dello Stato Caput per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente è stata invitata a partecipare alla gara da tenersi in La Maddalena il giorno 10 settembre 1996, relativa ai lavori di «manutenzione immobili dell'area di Cagliari». Nell'invito l'amministrazione precisava che la gara sarebbe stata aggiudicata nelle forme del «pubblico incanto, ai sensi dell'art. 73, comma *c)* e art. 76, r.d. n. 827 del 23 maggio 1924, con il criterio del maggior ribasso ai sensi dell'art. 7, legge n. 216 del 2 giugno 1995».

Nei termini del bando, la ricorrente presentava la propria offerta risultata, in sede di gara, quella massimamente ribassata e, come tale, dichiarata aggiudicataria. Conseguentemente, in data 27 novembre 1996, la stazione appaltante e la ricorrente sottoscrivevano il relativo contratto d'appalto.

Con nota del 2 ottobre 1997, il Direttore del genio militare per la Marina di La Maddalena comunicava alla ricorrente che «in seguito ai rilievi mossi dalla Ragioneria centrale ed in linea con le direttive delle SS.AA., il giorno 14 ottobre 1997 ... la Direzione del genio (avrebbe riaperto) il seggio di gara in quanto — essendo il numero delle offerte pervenute superiore a cinque — dovrà celebrare nuovamente la fase di aggiudicazione dei lavori ... applicando oltre al criterio del massimo ribasso, il meccanismo di esclusione automatica delle offerte».

In data 14 ottobre 1997 veniva riaperto il seggio e l'offerta della ricorrente veniva esclusa dalla gara.

La ricorrente, col presente gravame, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, per i seguenti motivi di diritto:

Violazione di legge. Erronea applicazione del d.m. 28 aprile 1997. Eccesso di potere.

In sede di ripetizione della gara, l'amministrazione — ai fini della sua aggiudicazione — si è attenuta ai criteri dettati dal decreto 28 aprile 1997 del Ministero dei lavori pubblici, emanato in data successiva a quella fissata, nel bando, per la gara. Si tratterebbe di una illegittima estensione retroattiva (rispetto al termine di scadenza della presentazione delle offerte) dei nuovi criteri di esclusione automatica delle offerte «anomale», in contrasto con i principi generali in materia di immutabilità, posti a salvaguardia della *par condicio* e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, delle norme e dei criteri regolanti la scelta del contraente privato negli appalti pubblici.

Eccesso di potere. Violazione dei principi generali in materia di annullamento per carenza dell'interesse pubblico prevalente alla rimozione dell'atto. Difetto di motivazione.

La ripetizione della procedura della gara e di aggiudicazione, disposta dall'amministrazione in ottemperanza ai rilievi mossi dal superiore organo, presuppone l'annullamento dei precedenti atti.

È principio pacifico che il legittimo esercizio del potere di annullamento degli atti, in sede di autotutela, presuppone l'interesse pubblico prevalente alla rimozione.

Nel caso di specie detto interesse non si evincerebbe né dal tenore letterale dei provvedimenti portati a legale conoscenza del ricorrente (sotto tale profilo lo stesso annullamento dovrebbe ritenersi illegittimo per difetto di motivazione) né, in ogni caso, in generale.

Osserva la ricorrente che l'annullamento è avvenuto a distanza di quasi un anno dalla stipula del contratto e che nessuno degli altri offerenti ha mosso rilievi avverso i criteri di gara e l'aggiudicazione in favore della ricorrente.

Violazione dell'art. 30 della direttiva 93/37/CEE. Violazione e erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 21, comma 1, della legge n. 109/1994, modificato dall'art. 7 del d.-l. n. 101/1995 convertito nella legge n. 216/1995. Violazione del principio della prevalenza della norma comunitaria sulla norma nazionale.

La direttiva CEE citata vieta l'automatica esclusione delle offerte anomale.

Ciò vuol dire che, anche nell'ipotesi in cui la legislazione statale determini in via generale ed astratta la soglia di «anomalia», deve essere salvaguardato il principio comunitario della verifica.

Infatti, l'art. 7 del d.-l. 3 aprile 1995, n. 101, di modifica dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ha — nel rispetto della normativa comunitaria — previsto che «l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre un quinto della media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse». «A tal fine la pubblica amministrazione può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento o delle soluzioni tecniche adottate ...».

Osserva la ricorrente che se è vero che tale procedura della verifica dell'anomalia è prevista dalla norma con riferimento alle offerte nelle gare di importo superiore alla soglia di 5 milioni di Ecu, è altrettanto vero che se il principio del «recupero», nell'interesse esclusivo dell'ente appaltante, è valido per le gare di maggior interesse e valore, non si vede per quale motivo non debba valere anche con riferimento alle gare di importi limitati.

Aggiunge la ricorrente che, in ogni caso, il principio della prevalenza delle direttive comunitarie sulle leggi in contrasto con essa, non può essere messo in discussione, con la conseguenza che la norma nazionale contrastante con le direttive medesime deve essere disapplicata.

Questione di incostituzionalità.

Sostiene la ricorrente che, se così non fosse, il comma 1-*bis* dell'art. 21 in esame, così come modificato dal d.-l. n. 101/1995, convertito nella legge n. 216/1995 deve ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo della illogica ed ingiustificata disparità di trattamento tra gare superiori alla soglia comunitaria e gare inferiori alla stessa soglia, nonché sotto il profilo della violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza, in quanto è interesse dell'ammistrazione operare nel rispetto dei principi di «maggior economicità e vantaggio», non garantiti dal sistema di esclusione automatica, senza la possibilità di verifica delle offerte «anomale».

A quest'ultimo proposito, evidenzia la ricorrente che — in numerosi settori imprenditoriali — il suddetto criterio di automatica esclusione verrebbe a favorire la formazione di concentrazioni lobbistiche tra imprese, in

grado di condizionare la maggior parte delle gare, escludendo, attraverso il sistema del contenimento dei ribassi, le altre imprese interessate, in palese violazione dei principi della libera concorrenza e della *par condicio,* da una parte, e di quelli in materia di «maggior vantaggio economico» dell'amministrazione, dall'altra.

Violazione di legge. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà manifeste. Perplessità sul comportamento dell'amministrazione.

In subordine, la ricorrente chiede l'annullamento dell'intera procedura sostenendo che l'insieme degli atti posti in essere — a partire dal criterio seguito in sede della gara celebrata nell'ottobre 1996 sino alle modalità di svolgimento della seconda gara — suscitano notevoli perplessità sulla sostanziale correttezza dell'azione amministrativa e, soprattutto, sulla coerenza e logicità dei singoli provvedimenti adottati.

Conclude per l'accoglimento del ricorso.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Alla pubblica udienza del 28 gennaio 1998, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Col presente ricorso si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe e, in primo luogo, dei rilievi mossi dalla Ragioneria generale dello Stato - Ragioneria centrale presso il Ministero della difesa avverso l'aggiudicazione della gara in questione in favore della ricorrente cui è seguita la stipulazione del relativo contratto n. 7057 di rep. in data 27 novembre 1996, nonché dei provvedimenti con cui l'amministrazione ha annullato le operazioni di gara del 10 settembre 1996, l'atto di aggiudicazione in favore della ricorrente e il citato contratto stipulato in data 27 novembre 1996.

Deve prendersi atto che esattamente la Ragioneria centrale presso il Ministero della difesa ha rilevato la violazione, nel caso di specie, dell'art. 21, comma 1-*bis,* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, comma aggiunto dall'art. 7 del d.-l. 3 aprile 1995 n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216, il quale prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale nel caso di aggiudicazione di appalti al di sotto della soglia comunitaria.

A tale riguardo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del consiglio del 14 giugno 1993 che vieterebbe l'automatica esclusione delle offerte anomale, imponendo all'amministrazione di procedere in contraddittorio con l'offerente a valutare la giustificabilità o meno dell' offerta «anomala».

La ricorrente, preso atto che il citato art. 21, comma 1-*bis,* della legge 11 febbraio 1994, comma aggiunto dall'art. 7 del d.-l. 3 aprile 1995, n. 101, stabilisce — tuttavia — che si debba procedere alla valutazione e alla verifica dell'anomalia solamente nel caso di gare di importo pari o superiore alla soglia di 5 milioni di ECU, sostiene la violazione del menzionato principio comunitario della verifica, di cui all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE, e, in ossequio al principio della prevalenza delle disposizioni puntuali delle direttive comunitarie sulle leggi nazionali in contrasto con esse, chiede a questo tribunale la diretta disapplicazione della norma nazionale contrastante con la citata direttiva comunitaria.

Tale richiesta non può essere accolta, non potendosi condividere l'assunto della ricorrente, posto che, per espressa disposizione dell'art. 6 della citata direttiva 93/37/CEE del consiglio del 14 giugno 1993, la direttiva medesima (e, di conseguenza, anche le disposizioni di cui all'art. 30 della stessa direttiva, invocate dalla ricorrente) si applica agli appalti pubblici di lavori il cui importo di stima, IVA esclusa, è pari o superiore a 5 milioni di ECU.

Ritiene, invece, il collegio la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione del possibile contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione del citato art. 21, comma 1-*bis,* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 7 del d.-l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216, nella parte in cui prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale nel caso di appalti al di sotto della soglia comunitaria, anziché stabilire anche in tale caso la necessità di procedere in contraddittorio con l'offerente a valutare la giustificabilità o meno dell'offerta «anomala», così come previsto nel caso di appalti pari o al di sopra della soglia comunitaria e con le medesime modalità e criteri a tal fine stabiliti nel medesimo comma 1-*bis* dell'articolo in esame.

Pur in assenza — per come sopra rilevato — di un diretto contrasto con specifiche e puntuali disposizioni della normativa comunitaria, deve ritenersi la non manifesta infondatezza di tale questione di costituzionalità, avuto riguardo, in primo luogo, ad un possibile contrasto della norma in esame con l'art. 3 della Costituzione, stante l'irragionevolezza in via generale (a prescindere, pertanto, dall'importo dei lavori oggetto dell'appalto) di determinare l'anomalia dell'offerta meramente ed astrattamente sulla sola base di calcoli aritmetici, senza esaminare approfonditamente e nel merito — con le modalità e alla luce dei criteri fissati dalla norma medesima per gli appalti sopra soglia — le ragioni della proposta contrattuale del concorrente, al fine di appurare, in concreto, e a ragion veduta la giustiticabilità o meno dell'offerta che risulta anomala sulla sola base di meri calcoli matematici.

Deve, altresì, ritenersi la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità per possibile contrasto della norma anche con l'art. 41 della Costituzione, avuto riguardo ad un possibile pregiudizio di un'eventuale superiore capacità imprenditoriale di un concorrente rispetto agli altri, che potrebbe conseguire dalla mera applicazione di un rigido ed astratto criterio matematico, possibilità di pregiudizio che sarebbe, invece, evitata mediante il ricorso costante e generalizzato alla procedura di valutazione e verifica della possibile anomalia dell'offerta a prescindere dall'importo dei lavori oggetto dell'appalto.

Deve, infine, ritenersi la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità per possibile contrasto anche con l'art. 97 della Costituzione, stante la necessità di assicurare, comunque, a prescindere dall'importo dei lavori oggetto della gara, il buon andamento e la trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione, in considerazione dell'interesse pubblico ad identificare l'offerta che, in concreto, risulti essere la migliore, risultando, a tal fine, indispensabile la verifica in concreto dell'eventuale anomalia, quale necessario correttivo di una valutazione negativa che discenda dalla mera applicazione di un astratto criterio matematico, anche tenuto conto dell'indirizzo generale da ritenersi sussistente in materia di appalti, consistente «nel divieto di esclusione automatica delle offerte sulla base di un criterio matematico senza che si proceda alla puntuale verifica in contraddittorio con l'offerente» (Corte costituzionale n. 132 del 29 aprile 1996).

Le medesime considerazioni, sopra svolte, circa la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in esame per possibile contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, devono essere — altresì — riaffermate e ribadite anche avuto riguardo all'ultima parte della norma in esame (comma 1-*bis* dell'art. 21 della legge n. 109/1994, aggiunto dall'art. 7 del d.-l. n. 101/1995, convertito con la legge n. 216/1995), che stabilisce che fino al 1° gennaio 1997 operi l'esclusione automatica delle offerte anomale per tutti gli appalti di lavori pubblici sia di importo superiore che inferiore alla soglia comunitaria.

Posto che, ad avviso del collegio, tale disposizione, avuto riguardo agli appalti sopra soglia, viola la specifica e puntuale normativa comunitaria in materia di cui all'art. 30 della più volte citata direttiva 93/37/CEE del consiglio del 14 giugno 1993 e dovrebbe essere, nel caso, direttamente disapplicata dal giudice di merito, ciò stante, avuto riguardo — invece — agli appalti sotto soglia, non possono che ritenersi valide le medesime considerazioni sopra svolte circa l'irragionevolezza o, comunque, non giustificatezza del trattamento diversificato riservato dal legislatore nazionale agli appalti sotto soglia rispetto a quelli sopra soglia e alla conseguente non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità in esame nella sua globalità.

Deve — altresì — osservarsi come la questione di costituzionalità della norma in esame anche nella sua ultima parte appena considerata, concernente la disciplina transitoria fino al primo gennaio 1997, abbia importanza anche in considerazione dell'aspetto della rilevanza della questione di costituzionalità in esame per la decisione della presente controversia, posto che i provvedimenti impugnati col presente ricorso sono stati adottati proprio nel periodo di vigenza della normativa transitoria in esame e risultano, pertanto, disciplinati da tale disposizione transitoria.

Per quanto concerne, infine, l'aspetto della rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata in ordine alla decisione della presente controversia, si osserva che un'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1-*bis*, della legge n. 109/1994, *in parte qua*, comporterebbe l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per omesso esperimento, nel caso di specie, della procedura di verifica in contraddittorio con l'offerente della sussistenza, in concreto, dell'anomalia, procedura che sarebbe — in tal caso — necessaria per tutti gli appalti di lavori pubblici sopra e sotto soglia comunitaria.

Per le suesposte considerazioni la questione di legittimità costituzionale in esame si appalesa rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione.

Di conseguenza il presente procedimento deve essere sospeso, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1984, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene non manifestamente infondata e rilevante per la definizione della questione la controversia di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, dell'art. 21, comma 1-*bis, *della legge n. 109, aggiunto dall'art. 7, del d.-l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216, nella parte in cui prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria e nella parte in cui prevede fino al 1° gennaio 1997 l'esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti di importo superiore e inferiore alla soglia comunitaria;*

Sospende ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese e dispone quindi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 28 gennaio 1998.

Il presidente: SASSU

Il consigliere estensore: LENSI

98C1118

N. **714**

Ordinanza emessa il 18 marzo 1998 dal tribunale di sorveglianza di Roma nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Mannino Vincenzo

Ordinamento penitenziario - Provvedimenti relativi ai collaboratori di giustizia ammessi a speciale programma di protezione - Competenza territoriale - Lamentata attribuzione in via esclusiva, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, al tribunale di sorveglianza di Roma - Irragionevolezza - Disparità di trattamento tra condannati - Violazione dei principi del giudice naturale precostituito per legge, della finalità rieducativa della pena e del divieto di istituzione di giudici straordinari.

(Legge 15 marzo 1991, n. 82, art. 13-*ter*, comma 3, modificata dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 102, primo e secondo comma).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento chiamato all'udienza del 18 marzo 1998, instaurato ai sensi degli artt. 666, 678 c.p.p. sulle istanze di rinvio dell'esecuzione della pena a sensi dell'art. 147 c.p. e di detenzione domiciliare, art. 47-*ter* o.p., proposte da Mannino Vincenzo nato a Palermo il 12 agosto 1951, detenuto nella C.C. di Alessandria.

CONSIDERATO IN FATTO

Mannino Vincenzo è collaboratore di giustizia ammesso a speciale programma di protezione. Venne condannato con sentenza 29 maggio 1995 dalla Corte d'appello di Milano ad anni 5 e mesi 10 di reclusione per detenzione armi da guerra e altro; ed ha numerosi procedimenti pendenti.

Dopo un primo periodo di carcerazione e un differimento dell'esecuzione della pena, in data 15 ottobre 1996 otteneva da questo tribunale la concessione della detenzione domiciliare, ai sensi degli art. 47-*ter*, o.p. e 13-*ter*, legge n. 82/1991, e quindi preso in carico dal Servizio centrale di protezione per località protetta. Il 4 aprile 1997 veniva sospeso cautelativamente dalla misura e, l'11 luglio 1997, acquisito il parere della Commissione centrale *ex* art. 10, legge n. 82/1991, il tribunale revocava la detenzione domiciliare. Il Mannino il 12 luglio 1997 rientrava in carcere e, dal 19 agosto 1997, nella C.C. di Alessandria.

Tanto premesso, si perviene all'attuale procedimento.

Con atto del 20 novembre 1997, il difensore del Mannino proponeva istanza di sospensione dell'esecuzione della pena e di detenzione domiciliare per gravi condizioni di salute.

Il processo veniva trattato all'udienza camerale del 18 marzo 1998 e riservata la decisione.

Con una prima ordinanza, depositata il 9 aprile 1998, il tribunale, ritenuto che la competenza del tribunale di sorveglianza di Roma, a termini dell'art. 1-*ter*, legge n. 82/1991 come modificata dalla legge n. 356/1992, nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione, è riferita soltanto alle misure trattamentali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario, rimanendo estranee al disposto di tale norma le misure previste dal codice penale o da altre leggi, come appunto l'art. 147 c.p., e considerato che l'art. 13-*ter*, terzo comma è norma di carattere eccezionale di stretta interpretazione, dichiarava la propria incompetenza territoriale a conoscere della domanda di rinvio dell'esecuzione della pena, e rimetteva, previo stralcio degli atti relativi, il procedimento per tale domanda al tribunale di Torino competente per essere l'istante detenuto nel carcere di Alessandria (vedi ordinanza n. 10943/1997, in atti).

Resta dunque da esaminare la domanda di detenzione domiciliare, su cui la difesa ha insistito e che ha una propria autonomia ed efficacia, non avendo tale misura le limitazioni temporali del rinvio dell'esecuzione della pena e consentendo la detenzione nella propria abitazione con espiazione della pena

DIRITTO

Pregiudiziale ad ogni esame, anche attinente alla graduazione della domanda, alla ammissibilità e al merito, è la sussistenza della competenza territoriale a conoscere della domanda.

Stima il tribunale che l'art. 13-*ter*, ritenuto attributivo di una competenza territoriale esclusiva al tribunale di sorveglianza di Roma per tutti i collaboratori di giustizia ammessi a speciale programma di protezione, ovunque si trovino, presenta elevatissimi dubbi di legittimità costituzionale, sì che va sollevata eccezione di illegittimità costituzionale della norma, siccome pregiudiziale e rilevante.

La motivazione che segue si sviluppa dapprima in una disamina della interpretazione della norma data dalla Corte di cassazione; e quindi in un raffronto della norma, così come è stata interpretata, con il dettato e i principi della Carta costituzionale.

1. — L'art. 13-*ter* prevede, nel comma 1, che nei confronti delle persone ammesse a speciale programma di protezione l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione sono disposti sentita l'autorità che ha deliberato il programma; e, nel comma 2, che dette misure possono essere adottate anche in deroga alle vigenti disposizioni, comprese quelle relative ai limiti di pena previsti.

Il comma 3 dispone che «per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 la competenza appartiene al tribunale e al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha il domiciliato».

Il comma 3 dell'art. 12 della stessa legge n. 82/1991 dispone: «All'atto della sottoscrizione del programma l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione di cui all'art. 10».

Ebbene la suprema Corte con sentenza n. 4977 del 18 novembre 1993-7 gennaio 1994, emessa su conflitto di competenza sollevato da questo Tribunale (causa Randazzo) nei confronti del trib. sorv. Venezia, ha interpretato il comma 3 dell'art. 13-*ter*, in correlazione con il comma 3 dell'art. 12 relativo all'elezione di domicilio, nel senso che a seguito dell'elezione di domicilio nel luogo ove ha sede la Commissione, cioè presso detta Commissione a Roma, deve intendersi che «il luogo in cui la persona ha il domicilio» è Roma. Seguivano altre sentenze conformi.

Siffatta interpretazione, appare al tribunale erronea e senza fondamento, e comunque comporta che la norma di cui all'art. 13-*ter*, così intesa, si appalesa incostituzionale.

2. — Una prima indagine utile è la ricostruzione storica della formazione della norma e quindi della sua interpretazione.

La protezione di coloro che collaborano con la giustizia, in precedenza attuata di fatto e utilizzando le possibilità che offriva l'ordinamento, comincia ad avere una normativa specifica con il d.lgs. 29 marzo 1993, n. 119 sul cambiamento di generalità, cui segue il d.m. 24 novembre 1994, n. 687 recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione dei collaboratori.

Si avvertiva però l'esigenza di dare veste legislativa e strumenti giuridici nella materia, già ampiamente esistenti in altri Stati con un più forte sviluppo della lotta alla criminalità organizzata.

E così viene emanato il d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82.

Gli artt. da 3 a 15 dispongono, in sintesi, l'adozione nei confronti delle persone esposte a grave pericolo per la loro collaborazione di «misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità».

Qualora le misure adottabili dagli organismi antimafia, dalla polizia e, nei confronti di detenuti, dall'amministrazione penitenziaria non appaiono adeguate «può essere definito uno speciale programma di protezione».

Viene istituita una Commissione centrale per la definizione del programma e regolati contenuto, durata e sottoscrizione di esso; istituito un Servizio centrale di protezione nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza; altre modalità attuative delle esigenze di sicurezza.

Di rilievo, ai fini che interessano, sono il trasferimento della persona a rischio in comuni diversi da quello di residenza, l'autorizzazione del proc. della rep. o del giudice alla custodia cautelare della persona arrestata in luoghi diversi dal carcere, la loro autorizzazione al soggetto esaminato «ad eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, anche ai fini delle necessarie comunicazioni e notificazioni» (art. 13, comma 3).

Una legge che realizza un avanzamento restando nell'ambito delle misure di sicurezza e di protezione a cura degli organismi di polizia, della Commissione centrale e con le autorizzazioni citate del p.g. o del giudice. Null'altro che investa l'autorità giudiziaria, né particolari misure da deliberarsi dagli organi giudicanti, fermo quanto già previsto dall'ordinamento penitenziario.

Dopo la strage di Capaci e l'assassinio del giudice Borsellino, il Governo emana il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche al codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità organizzata.

Il titolo III del decreto, relativo ai collaboratori di giustizia, è costituito dall'art. 13, che introduce nella legge n. 82/1991 gli art. 13-*bis*, 13-*ter*, e un comma 3 dell'art. 12; mentre il titolo IV, apporta alcune modifiche all'o.p. (art. 58-*quater*, art. 4-*bis*).

3. — Data l'interpretazione della Cassazione, in punto competenza, del combinato disposto dell'art. 13-*ter*, comma 3, e del comma 3 dell'art. 12, si è proceduto all'esame dei lavori parlamentari sulla conversione in legge del decreto onde rinvenire elementi di riscontro e di chiarificazione della volontà e dell'intento del legislatore.

La lettura dei tre volumi, che riportano le relazioni, la disamina delle norme, emendamenti, dibattito e deliberazioni, fatti dal Senato in prima lettura poi dalla Camera e quindi dal Senato in seconda lettura, non ha offerto alcun elemento di supporto all'interpretazione in esame ma piuttosto ragionevoli conclusioni contrarie.

Già il relatore, sen. Pinto, puntuale nel sottolineare i punti di maggiore interesse del decreto in conversione, e pur dedicando un consistente spazio ai titoli III e IV, in ordine all'art. 13-*ter* dice che esso «consente in particolare che le persone ammesse allo speciale programma di protezione godano dei benefici carcerari addirittura in deroga ai limiti di pena previsti» e che «il godimento è stato subordinato ad una procedura rigorosa affidata ad organi particolarmente qualificati e centralizzati» (Commissione centrale, Servizio centrale di protezione).

Dunque, un'annotazione del rilievo che ha la deroga ai limiti di pena; un'annotazione sul godimento dei benefici; ma nessun cenno in punto competenza: omissione incomprensibile se fosse stata prevista una norma così straordinaria da accentrare la cognizione e l'irrogazione delle misure nel solo tribunale e ufficio di Roma, della quale il relatore non poteva non parlare.

Il dibattito che segue è significativo nello stesso senso.

Si nota una diffusa e attenta sensibilità per il rispetto dei principi costituzionali e delle regole e principi generali che informano il nostro ordinamento, pur nell'urgenza di norme che non vogliono essere di emergenza ma tuttavia altamente incisive nella lotta alla criminalità.

Gli interventi dei sottosegretari De Cinque, Castiglione e altri, a nome del Governo, sono precisi e frequenti nel sostenere e chiarire fondamento e finalità delle norme, ma nulla dicono dell'art. 13-*ter*, comma 3.

Vari senatori fanno menzione degli importanti contributi (prima auspicati, poi in vario modo acquisiti) attraverso incontri con le componenti del mondo giudiziario forense e penitenziario interessate al provvedimento; e ancora non emerge l'innovazione di una competenza accentrata ed esclusiva.

Nella Commissione giustizia si illustra un maxi-emendamento presentato dal Governo volto a introdurre numerose modifiche e norme di più chiara interpretazione, e anche qui non v'è nulla sull'art. 13-*ter*, comma 3.

Tra gli emendamenti presentati dai parlamentari, quattro riguardano il titolo III. I primi due sono «sopprimere l'art. 13, cioè tutto quanto, gli artt. 13-*bis*, 13-*ter*, e comma 2 lett. *d)* e comma 3, art. 12, lasciando la legge come prima. Il terzo è «all'art. 13, comma 2, sopprimere il punto 2 dell'art. 13-*ter*»: cioè mantenere l'art. 13-*ter* sopprimendo la parte relativa alla deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento penitenziario e ai limiti di pena. Il quarto apporta una integrazione formale del testo.

Ancora una volta si deve annotare che nella sede più diretta e specifica, in sede di emendamenti all'art. 13 del decreto, si tende a conservare la legge sui collaboratori n. 82/1991 senza particolari modifiche dell'ordinamento penitenziario in loro favore, o al più si consente l'introduzione dell'art. 13-*ter* ma senza deroghe alle disposizioni e ai limiti di pena, mentre nulla viene osservato sulla competenza territoriale.

Peraltro, tali emendamenti, ripresentati anche in sede assembleare al Senato e alla Camera, alla fine restarono assorbiti dall'approvazione del maxi-emendamento e del decreto, già modificato in varie parti, su cui il Governo pose la fiducia.

Ritiene in definitiva il collegio che dai lavori parlamentari risulta di tutta evidenza che qualora il decreto legge avesse voluto una competenza così innovativa ed eccezionale da essere accentrata ed esclusiva in Roma, ciò sarebbe emerso ampiamente nell'esame e nel dibattito parlamentare, ad opera dei relatori, dei sottosegretari, nello specifico esame dell'articolato e presentazione degli emendamenti, nei contatti con esponenti del mondo giudiziario forense e penitenziario, nell'attenzione di parlamentari esperti di problemi penitenziari come i senatori Salvato, Molinari, l'on. Taradash e altri, che presentarono gli emendamenti indicati, e in genere dei parlamentari delle Commissioni giustizia.

Come sarebbe emersa e di certo non lasciata passare senza discussione, tanto più da quei parlamentari che addirittura chiedevano di sopprimere ogni modificazione che incidesse sulla normale applicazione dell'ordinamento penitenziario, una forma così involuta e indiretta per indicare una competenza in capo al tribunale e al magistrato di sorveglianza di Roma, quando peraltro sono stati apportati numerosi emendamenti solo di chiarezza e di perfezionamento formale.

Conclusione: nessuna conferma dai lavori parlamentari di una competenza territoriale accentrata a Roma, e massicci elementi che depongono per la sua esclusione.

4. — Intanto, dalla data del decreto-legge 8 giugno 1992, poi convertito nella legge 1992, n. 356, iniziarono subito i giudizi e le concessioni delle misure trattamentali e alternative ai soggetti con programma di protezione.

Questo, tribunale emise la prima ordinanza in Italia il 26 giugno 1992 concedendo la detenzione domiciliare in deroga alle disposizioni vigenti a Epaminonda Angelo, detenuto in Roma, con pena da espiare fino al 2011. Seguirono altre ordinanze: Contorno Salvatore, detenzione domiciliare per la pena di anni 5 (ord. n. 5465/1992 del 22 gennaio 1993); Lauro Giacomo Ubaldo, detenzione domiciliare per pene fino al 2006 (ord. n 6152/1992 del 14 maggio 1993).

Quest'ultima è particolarmente significativa ed esplicita sui punti in esame perché dà atto che il Lauro è «elettivamente domiciliato presso la Commissione centrale», «che *nulla quaestio* in ordine alla competenza risultando custodito nell'ambito del distretto di questa autorità giudiziaria (come da attestazione della D.I.A.)»; perché nel fissare le prescrizioni precisa «che potranno essere modificate dal magistrato di sorveglianza territorialmente competente».

E così via con provvedimenti di questo e altri uffici di sorveglianza, operando secondo il criterio di una competenza diffusa.

Si aprì poi il conflitto indicato tra i tribunali di sorveglianza di Venezia e Roma, e la Cassazione emise la nota citata sentenza n. 4977 del 18 novembre 1993-7 gennaio 1994.

Per la Corte «la simultanea introduzione» nella legge n. 82/1991 del comma 3 dell'art. 12 (elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede la Commissione centrale) e dell'art. 13-*ter* (competenza del tribunale o del magistrato del luogo in cui il collaboratore ha il domicilio) rende evidente la *voluntas legis* di individuare la competenza dove ha sede la Commissione centrale presso la quale il collaboratore ha eletto domicilio, pur nella imperfezione della norma dell'art. 13-*ter* che richiama solo il termine domicilio senza riferimento a quello eletto, e tenuto conto che per i frequenti spostamenti del collaboratore a rischio, che non devono essere portati a conoscenza con atti formali, sarebbe impossibile stabilire nel momento della presentazione delle istanze quale sia il suo domicilio *(sic!)*.

Una motivazione non condivisibile per le confuse e poco consistenti argomentazioni, di certo non proporzionate alla portata dell'innovazione che si andava ad introdurre.

In contrario va chiarito:

a) è stato già menzionato al punto 2) che precede, tra le disposizioni di rilievo della legge n. 82/1991 vecchio testo, il trasferimento della persona a rischio in comuni diversi da quello di residenza; l'autorizzazione a custodire le persone arrestate in luoghi diversi dal carcere; l'autorizzazione «ad eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di Polizia, anche ai fini delle necessarie comunicazioni e notificazioni».

Orbene, sembra chiaro che quando si passa dalle prime fasi ancora precarie e non definite di protezione all'ammissione a completi e precisi programmi, non sono più adeguati domicili eletti presso persone di fiducia o uffici di polizia, ma occorre un luogo stabile ove venga eletto domicilio dalle persone ammesse al programma, magari di diretta pertinenza di un organo centrale e unico per tutti onde non dover far capo a varie centinaia di domicili eletti da ogni parte.

Ne deriva che l'elezione di domicilio nel luogo ove ha sede la Commissione, vale a dire, come afferma anche la Cassazione, presso la Commissione stessa — poiché elezione di domicilio in un luogo non ha senso se non sia presso un domiciliatario in quel luogo (art. 62 disp. att. c.p.p.) — viene a colmare una carenza della legge n. 82/1991; e tale elezione di domicilio assolve esattamente al fine e alla funzione dell'istituto consentendo un punto di riferimento necessario, ove vengono effettuate anche le comunicazioni e le notificazioni di atti provenienti da ogni parte (p.m., i giudici, autorità amministrative e di polizia, parti processuali, ecc.).

Quindi un'elezione di domicilio giustamente prevista e realizzata con una formula corretta, al di là di ipotetici altri intendimenti o effetti piuttosto celati, ragionevolmente non voluti e non messi in atto dal legislatore.

b) «luogo in cui la persona ha il domicilio». La norma, art. 13-*ter*, comma 3 non presenta l'imperfezione menzionata dalla Cassazione indicando solo il termine domicilio senza riferimento a quello eletto: imperfezione sussisterebbe piuttosto in caso contrario.

Trattasi invero di un ordinario criterio di competenza territoriale, corrispondente alla previsione generale dell'art. 677 c.p.p., «residenza o domicilio», per i soggetti non detenuti.

Qui il legislatore, esclusa la residenza caratterizzata da maggiore incertezza e spesso collegata ad atti formali incompatibili con le esigenze di sicurezza, ha indicato il domicilio che aderisce ad un reale centro dei propri interessi, economici affettivi e familiari, che può trasferirsi come si sposta o viene per ragioni di sicurezza trasferito il soggetto collaboratore in altra località, spesso con la famiglia e con il reperimento di un impiego lavorativo.

Il luogo di domicilio non diventa necessariamente noto dagli atti processuali, avendo il giudice ritenuto sufficiente certificazione dell'autorità preposta alla protezione che il soggetto ha domicilio nell'ambito della sua giurisdizione.

Trattasi allora di una formulazione della norma piana e lineare su un ordinario criterio di determinazione della competenza.

E proprio questa linearità spiega perché non c'era ragione che la norma dovesse richiamare l'attenzione nei lavori parlamentari per la sua approvazione.

5. — Resta comunque il fatto che l'interpretazione della Corte è ormai ampiamente consolidata, seppure senza il conforto delle Sezioni Unite, sicché costituisce diritto vivente.

Ciò che legittima il riscontro della sua aderenza ai precetti costituzionali.

La norma in esame, come cristallizzata in una competenza esclusiva per tutto il territorio nazionale di un solo tribunale e giudice di sorveglianza, in una certa misura *ratione materiae* ma soprattutto *ratione personae* sulla base dei soggetti giudicabili, si configura come norma eccezionale come nessun'altra; sotto l'aspetto strutturale e tecnico-giuridico assolutamente anomala e di rottura del sistema; priva di un fondamento di ragionevolezza; clamorosamente al di fuori in modo singolare dalle previsioni e dalla disciplina dell'ordinamento giudiziario che regola numero, sedi e circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari e così dei tribunali e magistrati di sorveglianza; introduttiva di una competenza suscettibile di essere modificata da atto non legislativo.

Sono le ragioni del contrasto con precetti e principi costituzionali.

a) l'esaminata competenza territoriale esclusiva del tribunale e del magistrato di sorveglianza di Roma costituisce una previsione unica e senza precedenti nel nostro ordinamento.

Un giudice di merito di primo grado — salvo rari casi d'appello — in materia penale, regolarmente inserito dall'Ordinamento giudiziario in una distribuzione territoriale su base distrettuale (tribunale) e circondariale o pluricircondariale (magistrato di sorveglianza) per la trattazione di misure attinenti all'esecuzione della pena, delle misure di sicurezza e altro, previste dal codice penale, dall'ordinamento penitenziario e da altre leggi, e preminentemente di misure trattamentali e alternative alla detenzione previste dal capo VI, titolo I dell'o.p., che diviene, nell'applicazione di queste stesse misure nei confronti di una determinata categoria di persone giudicabili un giudice unico ed esclusivo per tutto il territorio nazionale.

Ciò contrasta con più norme della Costituzione.

Sotto un primo profilo, con l'art. 102, comma 1, che attribuisce l'esercizio della funzione giurisdizionale a magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme dell'ordinamento giudiziario, che stabilisce sedi e circoscrizioni territoriali di ogni ufficio (art. 5, in relaz. art. 1, ord. giud.).

E l'art. 102 della Costituzione non fa richiamo semplicemente alla legge ordinaria, ma nella sua prima norma sulla funzione giurisdizionale, anche di una certa solennità, fa richiamo specifico all'ordinamento giudiziario (richiamato ancora dai successivi art. 105, 106, 107 e 108 della Costituzione) quale legge fondamentale che regola la struttura organica e l'articolazione dei giudici, operante a mezzo del Consiglio superiore della magistratura, organo di rilevanza costituzionale, che ne assicura l'applicazione nel rispetto delle finalità di giustizia, di indipendenza, di corretto esercizio della giurisdizione, di efficienza. Ordinamento giudiziario che non è stato modificato.

b) un giudice unico nel territorio che ha competenza esclusiva per i procedimenti riguardanti una certa categoria di giudicabili, i collaboratori di giustizia titolari di speciale programma di protezione, si configura per ciò stesso quale «giudice straordinario» la cui istituzione è espressamente vietata dal secondo comma dell'art. 102 della Costituzione.

Il carattere di straordinarietà è rafforzato ove si consideri che accanto alla competenza *ratione personae* c'è anche una, sia pure sfumata, competenza per materia, non essendo dubitabile che l'applicazione delle misure alternative e trattamentali a detti collaboratori si caratterizza per una specifica carenza e una diversità di elementi sostanziali; per la deroga ai limiti di pena (illimitata); la deroga a carattere generale alle «vigenti disposizioni» relative ai requisiti e ad ogni altro elemento ordinariamente richiesto per la concedibilità della misura; per la stessa condizione del soggetto giudicabile di collaborante esposto a rischio e con protezione speciale che qualifica in modo particolare il giudizio; per l'intervento di merito della Commissione centrale attraverso il previsto parere obbligatorio e altre indicazioni e determinazioni che può inviare al giudice.

Sotto certi profili un siffatto giudice può qualificarsi anche «giudice speciale», essendo spesso il confine molto tenue e incerto, come evidenziato dalla maggiore dottrina: giudice, speciale la cui istituzione è parimenti vietata dall'art. 102, secondo comma della Costituzione, che riconosce soltanto quelli già esistenti per i quali la VI disposizione transitoria della Costituzione prevedeva una revisione, salvo quelli contemplati dalla stessa Costituzione. Ed in effetti v'è stata tutta una serie di decisioni della Corte costituzionale che ha fatto cadere molte giurisdizioni speciali.

Il divieto di istituzione di giudici straordinari — al pari di quelli speciali — ha carattere assoluto, in quanto viene a contraddire — assieme allo specifico precetto costituzionale — i principi basilari della nostra civiltà giuridica, dal generale divieto di discriminazioni alle regole proprie del «processo giusto» al rispetto dell'unità della giurisdizione.

Non è peraltro ipotizzabile che trattasi non di un giudice straordinario o speciale ma di una sezione specializzata per una determinata materia, la cui istituzione presso gli organi giudiziari ordinari è consentita dal secondo comma dell'art. 102 della Costituzione. Non occorrono molte parole per evidenziare l'assoluta diversità sia per ragioni strutturali e ordinamentali che per quelle attinenti alla materia.

Le sezioni specializzate che hanno previsione legislativa sono proprie del ramo civile, inserite in un maggiore e ordinario ufficio giudiziario, generalmente prive di una normativa che le disciplina, costituite da giudici di quell'ufficio per la trattazione della specifica materia, e non danno luogo a questioni di competenza ma al più a questioni di composizione di carattere tabellare.

In materia penale, l'unica sezione specializzata può ravvisarsi nelle sezioni per i reati ministeriali, con sede distrettuale, previste dalla legge costituzionale 16 gennaio 1995, n. 1.

Quanto al tribunale e magistrato di sorveglianza non sussistono gli elementi strutturali - organizzativi né una specialità di «materia» perché si possa configurare come una sezione specializzata. I procedimenti nei confronti dei collaboratori, pur con alcuni menzionati elementi di diversità, non si differenziano dai procedimenti per le stesse misure nei confronti degli altri soggetti giudicabili; tant'è che non sono previsti appositi collegi o giudici né dalla legge né in sede tabellare, non richiedendo tali giudizi una particolare specializzazione.

E sarebbe davvero singolare configurare un tribunale come sezione specializzata per materia soltanto in funzione di una competenza allargata a tutto il territorio nei confronti di determinati soggetti giudicabili.

c) contrasto della norma col principio della ragionevolezza della scelta legislativa.

La Corte costituzionale ha ampiamente sviluppato il tema della incompatibilità di una norma con i principi costituzionali quando la scelta del legislatore sia priva di ragionevolezza e contrasti perciò con la buona tutela dell'interesse protetto, in questo caso con il buon andamento della giustizia.

Nella scelta che ci occupa non è ravvisabile alcuna ragione che giustifichi una deroga così rivoluzionante e totalizzante agli ordinari criteri di competenza e agli assetti previsti dall'ordinamento giudiziario.

Esponendo in sintesi, manca una particolare specificità dei giudici di sorveglianza di Roma perché sia demandato soltanto a loro il giudizio sulle misure da irrogare ai collaboratori.

Il restringere la cognizione di tali giudizi ad un solo giudice limita l'evolversi della giurisprudenza ed elimina i pur produttivi contrasti, con danno all'elaborazione del diritto e quindi alla giustizia, cui si accompagna il rischio di sclerotizzare le prassi procedimentali.

Può determinare, più o meno inconsapevolmente e indirettamente, un particolare centro di potere e di rapporti con alte autorità centrali, con potenziale lesione della indipendenza e dell'immagine del giudice.

Non realizza una maggiore protezione del collaboratore a rischio rispetto ad altre possibili soluzioni, neppure determinando, attraverso la designazione di un solo giudice competente, una apprezzabile maggiore difficoltà di individuare il luogo ove il collaboratore vive ed è tenuto. A parte il fatto che ormai è dato verificare che molti collaboratori protetti conducono una vita regolare e aperta, in regime di misura alternativa o non, nella località di origine o dove sono stati trasferiti; così come molti altri sono ristretti in istituti carcerari quand'anche titolari di programmi di protezione.

È allora esigibile che, tra le tante possibili, venisse adottata una scelta adeguata al fine da realizzare, senza intaccare i principi fondamentali dell'ordinamento.

d) dagli elementi sopra indicati, e tanto più dal loro combinarsi, derivano o possono attendibilmente derivare da parte dei giudici diversità di soluzioni e quindi di trattamento nei giudizi e nell'applicazione delle misure rispetto ai giudizi svolti in un assetto non «turbato» dalla competenza esclusiva, e rispetto alle soluzioni senza turbative dagli altri tribunali e giudici di sorveglianza. E ciò sia nei confronti dei collaboratori che degli altri condannati.

Cosa che comporta disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

e) una ulteriore situazione anomala, collegabile al tema della ragionevolezza e della congruità, è l'orientamento da qualche tempo adottato dalla Commissione centrale e in progressiva accentuazione di fare espiare in carcere consistenti periodi di pena anche ai collaboratori con programma di protezione.

E ciò anche in correlazione al noto dibattito che c'è stato nel Paese a seguito di eclatanti inammissibili comportamenti tenuti da alcuni pentiti, e sui trattamenti «d'oro» fatti a tanti collaboratori.

Ne consegue che, sempre di più, le misure richieste e adottate da questo tribunale e magistrato riguardano collaboratori con programma in stato di detenzione carceraria.

Anche il presente procedimento per l'applicazione della detenzione domiciliare attiene a un collaboratore detenuto nel carcere di Alessandria.

Viene allora da considerare che senso ha che questo tribunale debba avere competenza a giudicare i detenuti che trovansi in un carcere del Piemonte, delle Venezie, delle Puglie, quando non sussiste una ragione di segretezza sul luogo in cui il collaboratore si trova, né alcuna altra ragione che giustifichi una deroga agli ordinari criteri di competenza; ed una deroga al criterio fondamentale che il detenuto va giudicato dal magistrato che ha giurisdizione e esercita la sorveglianza sull'istituto carcerario in cui egli si trova, che può seguirne l'osservazione della personalità e i progressi trattamentali, che spesso ne ha conoscenza personale e intrattiene con lui colloqui, e quanto altro attiene all'opera sostanziale di trattamento e risocializzazione. Elementi sui quali la Corte costituzionale si è sempre pronunziata per la loro essenzialità nella funzione rieducativa della pena, dando con le sue pronunzie un indirizzo di continua maggiore evoluzione in questo senso.

Tutto ciò viene irrazionalmente tralasciato e «tradito» dalla norma in esame; la quale poteva quanto meno essere congegnata in modo da escludere dalla competenza territoriale di questo giudice di Roma coloro che fossero detenuti al di fuori della sua giurisdizione, e in modo che non fossero «distolti» dalla ordinaria competenza del giudice del luogo di detenzione, che è il suo giudice naturale precostituito per legge. Ne consegue, per questa parte, un ulteriore profilo di incostituzionalità per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 27, terzo comma della Costituzione.

f) infine, un rilievo di grande importanza che inverte ancora il precetto del giudice naturale precostituito per legge. L'art. 13-*ter*, comma 3, come interpretato, attribuisce la competenza territoriale nei confronti dei collaboratori titolari di programma di protezione al giudice di sorveglianza del luogo ove ha sede la Commissione centrale.

Tale norma, con la sua formulazione, è di per sé inidonea a determinare la precostituzione di un giudice «per legge» e soltanto attraverso la legge.

La legge, invero, non indica il luogo ove ha sede la Commissione, né tale luogo è desumibile da altre disposizioni di legge; né ancora alcuna disposizione di legge dispone che tale sede non possa essere cambiata e trasferita altrove.

Sicché la legge non indica quale sia il giudice stabilmente competente per territorio.

La Commissione centrale attualmente ha di fatto sede a Roma; di fatto siede presso il Ministero dell'interno.

Nulla esclude che di fatto, o per atto amministrativo, trasferisca altrove la sua sede, per le più svariate ragioni che non spetta qui esaminare.

In tal caso, il giudice fornito di competenza territoriale esclusiva nei confronti dei collaboratori cesserebbe di essere il giudice di Roma passando tale competenza al giudice della nuova sede, in ipotesi Firenze, Perugia, e cosi via.

Sussiste allora violazione della riserva di legge in materia, e del dettato del giudice naturale precostituito per legge.

E il criterio di collegamento attraverso cui si determina la competenza è inidoneo in quanto non contiene collegamento su un dato stabile, ma su un dato variabile.

Peraltro, che la Commissione centrale possa mutare sede non è un'astrazione; è un accadimento umano del tutto possibile. E le ragioni organizzative, gestionali, di scelta politica per le più svariate ragioni, come per le ragioni dirette a volere proprio trasferire la competenza da un giudice ad altro, sono tutte qui irrilevanti.

Rileva solo che la norma di cui all'art. 13-*ter*, comma 3, si pone in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge sancito dall'art. 25 della Costituzione.

Per queste ragioni il tribunale solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale come in dispositivo.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara di ufficio, rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 102, primo e secondo comma, 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma della Costituzione nonché al principio costituzionale della ragionevolezza e non illogicità della norma di legge, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-*ter, *comma 3, della legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. In via gradata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-*ter *comma 3 in relazione alla competenza territoriale di questo tribunale di sorveglianza nei confronti di soggetti collaboratori di giustizia, titolari di speciale programma di protezione ai sensi dell'art. 10, comma 1, legge 15 marzo 1991, n. 82, che siano detenuti in istituti penitenziari fuori del distretto della Corte di appello di Roma su cui questo tribunale ha giurisdizione;*

Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza all'interessato e al suo difensore, al procuratore generale di Roma, alla Corte di cassazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicare la stessa al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 1998.

Il Presidente estensore: VITTOZZI

98C1119

N. 715

Ordinanza emessa il 7 aprile 1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Martucci Giovanni ed altri contro la regione Campania

Impiego pubblico - Regione Campania - Dipendenti regionali in servizio dal 1° settembre 1986 con contratti di formazione professionale - Inquadramento nei ruoli regionali con delibera giunta regionale del 27 maggio 1991 - Riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo anteriore all'immissione in ruolo, a decorrere dal 1° settembre 1986 - Violazione del principio di uguaglianza per irragionevole ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni non omogenee - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 380/1990, 59/1996 e 320/1997.

(Legge regione Campania 18 luglio 1991, n. 14, art. 2, commi 1 e 2).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 9280 dell'anno 1993 proposto da Giovanni Martucci, Luigi Cesaro, Carmine Petagna, Roberto Brancaccio, Ciro Rippa, Salvatore Giordano, Emanuela Filosa, Rosario Frosina, Giacomo Bergantino, Elio Pellegrino, Modestino Saviano, Francesco Vitale, Fernando Longobardi, Mario Fortuna, Pasquale Miglio, Vincenzo Pellecchia, Rosario Volpe, Giovanni Corporente, Arturo Romano, Giovanni Monda, Rita Rega, Pasqualina Perrone, Maddalena Mastrocinque, Antonio Napoli, Teresa Barberio, Francesco Grammegna, Vincenzo Corbisiero e Anna Raffaella Ambrosino, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Maria Del Vecchio, domiciliati in Napoli alla via dei Mille n. 16;

Contro la regione Campania in persona del presidente della Giunta, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Gianni Bocchini;

1. — Per l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sull'atto di diffida ritualmente notificato in data 25 aprile 1993;

2. — Di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso;

3. — Per l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla liquidazione di somme derivanti da differenze retributive spettanti oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria e conseguente condanna della regione Campania.

Visto il ricorso, con i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Campania.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni.

Visti gli atti tutti di causa.

Uditi alla pubblica udienza del 7 aprile 1998 il relatore dott. S. Scudeller, l'avv. F. Di Lorenzo — in sostituzione dell'avv. F.M. Del Vecchio — per i ricorrenti e l'avv. G.M. Bocchini per la resistente.

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO

1. — Espongono in fatto i ricorrenti — dipendenti regionali in servizio dal 1° settembre 1986 — di esser stati inquadrati con decorrenza giuridica ed economica dalla data indicata, ma di non aver percepito le differenze retributive con gli accessori. Da tanto il presente ricorso con il quale agiscono per l'annullamento del silenzio e per l'accertamento del relativo credito, domande supportate dal seguente motivo di diritto:

a) violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 3 del 1957. Violazione della legge n. 241 del 1990. Violazione dell'art. 36 della Costituzione. Violazione delle leggi regionali nn. 27/1984, 23/1989, 12/1991. Violazione artt. 1218 e 1224 del codice civile.

2. — Si è costituita la regione Campania che ha opposto l'infondatezza del ricorso.

3. — Con memoria in data 27 marzo 1998 i ricorrenti hanno ribadito le originarie prospettazioni.

4. — Alla pubblica udienza del 7 aprile 1998 il ricorso veniva chiamato e poi introdotto per la decisione.

DIRITTO

1. — Con atto notificato il 1° luglio 1993 — depositato il successivo 23 — i ricorrenti impugnano il silenzio-rifiuto formatosi sulla diffida notificata il 25 aprile 1993 ed agiscono per l'accertamento del diritto alla spettanza delle differenze retributive, con accessori, dal 1° settembre 1986 data di assunzione in servizio. Puo prescindersi da ogni statuizione sul richiesto annullamento, trattandosi di domanda per crediti retributivi accertabile alla stregua della normativa vigente. La normativa pertinente al caso è costituita dall'art. 2, l.r. 18 luglio 1991, n. 14, del quale si ritiene dover sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2. — Non sembra fuori luogo rilevare che la disposizione citata si ricollega alla precedente, legge 9 luglio 1984, n. 32, con la quale la regione Campania aveva dettato norme per l'inquadramento del personale della formazione professionale *ex* art. 6, lettere *b)* e *c)*, della l.r. 30 luglio 1977, n. 40. La legge di inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento (l.r. n. 32 del 1984) non ha avuto attuazione, tant'è che essa è stata sostituita dalla l.r. n. 14 del 1991 che all'art. 2, comma 1, dispone «Il trattamento giuridico ed economico spettante al personale di cui al precedente art. 1, dal 1° settembre 1986, data di effettiva assunzione in servizio sino al 31 dicembre 1991, è quello previsto dalla l.r. 16 novembre 1989, n. 23 ...»; il successivo comma poi afferma che «L'anzianità di servizio prestato a far data dal 1° settembre 1986 è considerata utile a tutti gli effetti». Il personale in questione, per come risulta dagli atti è stato immesso in ruolo con delibera di g.r. n. 5331 del 25 luglio 1991 e poi inquadrato nei corrispondenti livelli con i provvedimenti versati.

3. — Delle riprodotte disposizioni, che recuperano a tutti gli effetti il servizio prestato dal 1° settembre 1986, il collegio deve far applicazione supportando esse la domanda qui attivata; da tanto discende la rilevanza della questione. Quanto alla non manifesta infondatezza sembra sufficiente richiamarsi al costante orientamento della Corte, per il quale «appare in contrasto con i principi dell'art. 97 della Costituzione (la norma) che ... disponendo il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, ..., del servizio comunque prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo e sulla base di rapporti giuridici della più varia natura, finisce con lo stabilire una equiparazione arbitraria ed irragionevole di situazioni disomogenee»; la giurisprudenza citata ha ritenuto altresì «contrastante con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione la norma che consente il riconoscimento, agli effetti economici, del servizio prestato sulla base di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero che equipara, a tutti gli effetti, il servizio comunque prestato a quello espletato nell'ambito del rapporto di pubblico impiego di ruolo, estendendo al primo il regime giudico proprio del secondo». (Corte costituzionale n. 320, 30 ottobre 1997; in senso conforme n. 59, 28 febbraio 1996; n. 380, 31 luglio 1990).

4. — Alla luce di quanto esposto l'inerenza dell'art. 2, commi 1 e 2, l.r. n. 14 del 1991 alla controversia in esame ed il riferimento ai principi riprodotti, consolidati ed espressi in altre sedi dalla Corte costituzionale, supportano in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza la presente questione di costituzionalità.

P. Q. M.

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione la questione di costituzionalità dell'art. 2, commi 1 e 2 della legge regione Campania 18 luglio 1991, n. 14.

Ordina la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria della sezione che provvederà altresì alla notifica della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 7 aprile 1998.

Il presidente: MARCHITIELLO

L'estensore: SCUDELLER

98C1120

N. 716

Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Rebosio Georgia ed altri contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2089/97 r.g.r. proposto da Rebosio Georgia, Melissaris Georgio, Koutrounpas Christos, Karageorgou Dimitra, Tzatzimaki Antonia, Dimou Eleni Evangel, Stafylaraki Chrysi, rappresentati e difesi dagli avv.ti M. Guelfi e G.P. Giannini, presso la prima elettivamente demociliati in Genova, via XX Settembre, 36, ricorrenti;

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, e Università degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;

Per l'annullamento della delibera del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università di Genova con l'approvato manifesto degli studi per l'anno accademico 1997-1998 con cui è stata disposta la non effettuazione, per l'anno accademico 1997-1998, della prova di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e del decreto del Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica del 31 luglio 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 1997) da cui risulta che, per l'anno accademico 1997-1998, il primo anno di odontoiatria presso l'Università di Genova è attivato solo per gli studenti ammessi con riserva dal t.a.r. nell'anno accademico 1996-1997, nonché degli atti connessi, in particolare: il regolamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997 in materia di accessi all'istruzione universitaria (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997);

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresì, l'avv. Guelfi per i ricorrenti e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato l'11 dicembre 1997 Rebosio Georgia e *litisconsorti* impugnavano, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di volersi iscrivere al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università di Genova, ma di aver appreso che per l'anno accademico 1997-1998 non vi sono posti disponibili.

Questi i motivi del ricorso:

1) violazione degli artt. 3, 33 e 34 Cost. it.;

2) violazione sotto altro profilo degli artt. 33 e 34 Cost. it. Eccesso di potere per straripamento;

3) eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per contrasto con il d.P.R. 25 settembre 1980, n. 680, istitutivo del corso di laurea in odontoiatria presso l'Università di Genova.

I ricorrenti concludevano per l'annulamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastati dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa.

Con ordinanza in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta.

Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. — I ricorrenti, che hanno conseguito il diploma di maturità e che intendono iscriversi alla facoltà di odontoiatria dell'Università di Genova, impugnano i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-1998 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea.

Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria che prevede — tra l'altro — la possibilità di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili per nuove iscrizioni; il decreto del Ministro dell'università 31 luglio 1997, che fissa a zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni nell'anno accademico 1997-1998 nel corso di laurea in odontoiatria nell'Università di Genova; la deliberazione del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università di Genova, che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.

Il collegio ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo provvedimento, per violazione del principio costituzionale della riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost., accogliendo il ricorso per la parte corrispondente.

II. — L'annullamento del provvedimento di cui sopra non esaurisce peraltro l'ambito della decisione chiesta dai ricorrenti. Essi infatti impugnano anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il decreto ministeriale 31 luglio 1997, come atti direttamente lesivi, e non è dubbio che l'annullamento dell'atto del consiglio del corso di laurea non arrecherebbe alcun vantaggio ai ricorrenti, ove rimanessero validi i provvedimenti suddetti, con i quali, in sede centrale, si è comunque stabilito l'azzeramento dei posti disponibili.

Il collegio deve dunque indagare la legittimità anche di tali atti.

Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, «anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni». In concreto il Ministro ha esercitato il potere così conferitogli stabilendo la limitabilità delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997-1998, nella Università di Genova (con il decreto ministeriale del 31 luglio).

In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio.

Il collegio, peraltro, dubita della legittimità costituzionale dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto al primo profilo, non è dubbio che, anche nella prospettazione dei ricorrenti, l'interesse dedotto in giudizio, che è quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni. Rispetto a tale interesse, l'annullamento già deciso della deliberazione del corso di laurea non è sufficiente ad una integrale tutela, mentre ulteriori censure svolte in ricorso contro i decreti ora in esame si presentano come necessariamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di soddisfazione.

La non manifesta infondatezza della questione emerge dalla considerazione in base alla quale il diritto allo studio, garantito dagli artt. 33 e 34 Cost., può soffrire limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di legge.

Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e così per quanto riguarda l'iscrizione agli istituti superiori di magistero: art. 224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo comma, legge n. 88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facoltà per gli anni accademici dal 1961-1962 al 1964-1965: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982).

La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997 all'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a limitare l'accesso all'università, ma non pone essa stessa limitazioni: non è quindi dalla stessa nuova formulazione delle norma che può ritenersi soddisfatto il principio della riserva — relativa — di legge.

Ma tale principio non sembra al collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. È bensì vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma ciò è possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non «residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione», occorrendo, all'uopo, che «sussistano nella previsioine legislativa — considerata nella complessiva disciplina della materia — razionali ed adeguati criteri (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).

La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il C.U.N.), la stessa definizione dei «criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari».

Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresì la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso t.a.r. Lazio, III sez., ordinanza n. 2655/97).

Va pertanto sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonché con gli artt. 33 e 34 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio, per la parte concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il decreto ministeriale 31 luglio 1997 deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimità costituzionale della norma indicata.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale della Liguria, seconda sezione, pronunciando in via interlocutoria sul ricorso in oggetto, per la parte concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e del decreto ministeriale 31 luglio 1997, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt. 33 e34 Cost;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la parte riguardante l'impugnazione degli atti ministeriali impugnati;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998.

Il presidente: BALBA

Il consigliere rel. ed est.: VIGOTTI

98C1121

N. 717

Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sul ricorso proposto da Ardizio Mariagrazia ed altri contro l'Università degli studi di Torino ed altro.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2113/97 r.g.r. proposto da Ardizio Mariagrazia, Brescianini Alessia, Clerico Barbara, Gianotti Elena, Grosso Elettra, Ivaldi Francesca, Mussano Carlotta, Riccio Debora, rappresentati e difesi dagli avv.ti M. Guelfi e R. Longhin, presso la prima elettivamente demociliate in Genova, via XX Settembre, 36, ricorrenti;

Contro l'Università degli studi di Torino, in persona del rettore in carica e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica; rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;

Per l'annullamento dei «dinieghi» opposti alle ricorrenti università di Torino — facoltà di medicina e chirurgia — alla iscrizione al «corso di laurea in medicina e chirurgia» per l'a.a. 1997/1998 sulla scorta della graduatoria selettiva del 18 settembre 1997; della deliberazionie 22 febbraio 1997 del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino; della deliberazione 16 giugno 1997 del senato accademico; del manifesto accademico 21 luglio 1997 a firma del rettore magnifico e di quello 30 luglio 1997 a firma del preside della facoltà di medicina relativi ai corsi di laurea per l'a.a. 1997/1998, nonché per l'annullamento del decreto 31 luglio 1997 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1997, avente ad oggetto «limitazione all'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998» ed ancora per l'annullamento in quanto di ragione, dell'art. 4 del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1997, avente ad oggetto «regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento», in una con gli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi del procedimento; e per ogni ulteriore e consequenziale statuizione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresì, l'avv. Guelfi, per le ricorrenti e l'avv. dello Stato A. Olivo, per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 12 e il 13 novembre 1997 Ardizio Mariagrazia e *litisconsorti* impugnavano, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver sostenuto la prova selettiva per l'immatricolazione, nell'anno accademico 1997/1998, al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Torino, senza collocarsi in posizione utile nella relativa graduatoria.

Questi i motivi del ricorso:

1) violazione di legge con riferimento alla riserva contenuta negli artt. 33 e 34 della Costituzione in relazione all'art. 9, commi 1 e 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché dell'art. 6 della legge 3 maggio 1989,

n. 168; straripamento di potere. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, sviamento. Illegittimità derivata per illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 116, della legge n. 127/1997 in relazione agli artt. 33, 34 e 87 della Costituzione;

2) violazione di legge con riferimento all'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990, così come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127/1997 in relazione agli artt. 6 della legge n. 168/1989 e al d.P.R. 20 febbraio 1980, n. 135; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento;

3) violazione di legge con riferimento all'art. 9, commi 1 e 4 della legge n. 341/1990, così come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127/1997, nonché dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 245/1997. Violazione di legge con riferimento al d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento. Violazione dell'art. 97 della Costituzione;

4) violazione di legge in relazione al d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135, nonché all'art. 4 del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento; violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Le ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, contrastate dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa.

Con ordinanza in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta.

Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le ricorrenti, che intondono iscriversi alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, impugnano i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno limitato il numero dei posti disponibili per le nuove immatricolazioni e tra questi, in particolare, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilità di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per la facoltà di medicina e chirurgia tale facoltà è stata esercitata con d.m. in data 31 luglio 1997.

Formano oggetto del ricorso anche gli atti dell'Università di Torino che hanno dato applicazione al suddetto principio della limitazione delle iscrizioni, e ne hanno tratto le conseguenze (sfavorevoli per le ricorrenti), ma il Collegio ritiene di rimandarne l'esame all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale che ritiene di dover sollevare.

L'annullamento degli atti dell'Università di Torino non si ripercuoterebbe infatti sui provvedimenti ministeriali sopra richiamati con i quali, in sede centrale, si è stabilita la limitazione contestata, provvedimenti che resterebbero validi ed efficaci, talché con l'annullamento degli atti dell'Università, ove pronunciato, si assicurerebbe alle ricorrenti un grado minore di tutela.

I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che quelli Università) trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116 della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari «anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni».

In concreto il Ministro ha esercitato il potere così conferitogli stabilendo la limitabilità delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997-98, nella Università di Torino (con il d.m. del 31 luglio).

In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio.

Il Collegio, peraltro, dubita della legittimità costituzionale dello stesso art. 9, comma 4 legge n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116 legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilievante e non manifestamente infondata.

Quanto al primo profilo, non è dubbio che, anche nella prospettazione delle ricorrenti, l'interesse dedotto in giudizio, che è quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni.

La non manifesta infondatezza della questione emerge dalla considerazione in base alla quale il diritto allo studio, garantito dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, può soffrire limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di legge.

Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e così per quanto riguarda l'iscrizione agli istituti superiori di Magistero: art. 224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo commma, legge n. 88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facoltà per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65: art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982).

La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116 legge n. 127 del 1997 all'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a limitare l'accesso all'Università, ma non pone essa stessa limitazioni: non è quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che può ritenersi soddisfatto il principio della riserva — relativa — di legge.

Ma tale principio non sembra al Collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. È bensì vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma ciò è possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenzali della disciplina stessa, in modo che non «residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione», occorrendo, all'uopo, che «sussistano nella previsione legislativa — considerata nella complessiva disciplina della materia — razionali ed adeguati criteri» (Corte costituzionale 5 febbraio 1996, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).

La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenzali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il CUN) la stessa definizione dei «criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari».

Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresì la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale.

Va pertanto sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonché con gli artt. 33 e 34 della Costituzione: conseguentemente va dispota la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimità costituzionale della norma indicata.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale della liguria, seconda sezione, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la quesitone di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998.

Il presidente: BALBA

Il consigliere, rel. ed est.: VIGOTTI

98C1122

N. 718

Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sul ricorso proposto da Bivi Evelin contro l'Università degli studi di Torino ed altro.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2066/97 r.g.r. proposto da Bivi Evelin, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Milan, elettivamente domiciliata in Genova, via dei Mille n. 9, presso la segreteria del t.a.r. Liguria, ricorrente;

Contro l'Università degli studi di Torino, in persona del rettore in carica e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;

Per l'annullamento del provvedimento 22 maggio 1997, con cui il consiglio di facoltà della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino ha stabilito di limitare a 30 il numero di studenti iscrivibili al primo anno del corso per il conseguimento del diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, di tutti gli atti del procedimento di selezione degli studenti iscrivibili e, in particolare, del bando di concorso, della deliberazione di approvazione della graduatoria finale della prova di ammissione, del provvedimento di non ammissione della ricorrente al corso per diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; di tutti gli altri atti preordinati, presupposti, conseguenti o comunque connessi con quelli impegnati, ivi compresi, occorrendo, il regolamento approvato con d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135, nella parte in cui prevede la possibilità di limitare il numero degli studenti iscrivibili al corso per diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; il d.P.R. 25 settembre 1980, n. 683, il d.P.R. 3 febbraio 1981, n. 288, ed eventuali ulteriori provvedimenti recanti modifiche allo statuto dell'Università di Torino, nella parte in cui risulti determinato il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso per diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, nonché se esistente, il decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 4 c.c. del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresì, l'avv. Milan, per la ricorrente e l'avv. dello Stato A. Olivo, per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato l'11 novembre 1997 Bivi Evelin impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver sostenuto le prove selettive per l'iscrizione al corso finalizzato al rilascio del diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

La ricorrente, che non si è collocata in posizione utile nella graduatoria relativa all'anno accademico 1997-1998, affida il ricorso ai seguenti motivi:

1) violazione di legge in relazione agli artt. 33, 34 e 41 della Costituzione;

2) violazione di legge in relazione all'art. 2, d.P.R. n. 135/1990, con riferimento all'art. 31, legge n. 241/1990 e all'art. 4 del decreto ministeriale n. 245/1997.

La ricorrente concludeva per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastata dalle amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio.

Con ordinanza in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta.

Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso contesta la legittimità del diniego di iscrizione al primo anno del corso finalizzato al rilascio del diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico presso l'Università di Torino, e di tutti gli atti che, sia in sede ministeriale che in sede locale, hanno limitato il numero delle nuove immatricolazioni.

In particolare, formano oggetto del ricorso anche gli atti della Università di Torino che hanno dato applicazione al suddetto principio, ma il Collegio ritiene di rimandarne l'esame all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale che ritiene di dover sollevare.

L'annullamento degli atti dell'Università di Torino non si ripercuoterebbe infatti sui provvedimenti ministeriali sopra richiamati con i quali, in sede centrale, si è stabilita la limitazione contestata, provvedimenti che resterebbero validi ed efficaci, talché con l'annullamento degli atti dell'Università, ove pronunciato, si assicurerebbe alla ricorrente un grado minore di tutela.

I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che quelli Univeristà) trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116 della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, «anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella iscrizione».

In concreto il Ministro ha esercitato il potere così conferitogli stabilendo la limitabilità delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso, con il d.m. 21 luglio 1997, n. 245.

In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 717/1998).

98C1123

N. 719

Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sul ricorso proposto da Del Mastro Marco contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1965/97 r.g.r. proposto da Del Mastro Marco, rappresentato e difeso dagli avv.ti C. Mauceri e M.G. Lanero, presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Genova, via Corsica, 2/11, ricorrente;

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, e l'Università degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;

Per l'annullamento della delibera del senato accademico con cui l'Università degli studi di Genova ha deliberato per l'anno accademico 1997/1998 di attivare il primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria limitatamente agli studenti già immatricolati nell'a.a. 1996/1997 con esclusione di nuove immatricolazioni nonché di tutte le relative delibere del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, nonché del d.P.R. 28 febbraio 1980, e della allegata tabella XVIII-*bis in parte qua,* dello statuto dell'università *in parte qua,* del regolamento didattico di ateneo di cui non si conoscono gli estremi *in parte qua,* e per quanto di ragione, dei decreti ministeriali n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 *in parte qua,* nonché delle relative deliberazioni delle competenti autorità accademiche della medesima università, di ogni altra determinazione rettorile, e di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresì, l'avv. M.G. Lanero, per il ricorrente e l'avv. Olivo, per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 6 novembre 1997 Del Mastro Marco impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di volersi iscrivere al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, presso l'Università di Genova, ma di aver appreso che per l'anno accademico 1997-1998 non vi sono posti disponibili per nuove immatricolazioni.

Questi i motivi del ricorso:

1) violazione dei principi generali dell'ordinamento costituzionale con riferimento agli artt. 3, 33 e 34 Cost.;

2) violazione del principio costituzionale dell'autonomia universitaria e della riserva di legge con riferimento agli artt. 33 e 34 Cost.;

3) ulteriore violazione sotto diverso profilo dell'art. 33 e 34 anche con riferimento all'art. 17, legge n. 400/1988. Illegittimità costituzionale della legge n. 341/1990 *in parte qua*;

4) violazione ed erronea applicazione dell'art. 9, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificata dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e del decreto ministeriale n. 745 del 21 luglio 1997 e decreto ministeriale 31 luglio 1997 ed eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria e dei presupposti;

5) violazione della tabella XVIII-*bis* allegata al d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135, nonché dello statuto dell'Università di Genova ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il ricorrente concludeva per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastato dalle amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio.

Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta.

Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. — Il ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturità e che intende iscriversi alla facoltà di odontoiatria dell'Università di Genova, impugna i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea.

Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria, che prevede — tra l'altro — la possiblità di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili per nuove iscrizioni; il decreto del Ministro dell'Università 31 luglio 1997, che fissa a zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni nell'anno accademico 1997-98 nel corso di laurea in odontoiatria dell'Università di Genova; la deliberazione del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università di Genova, che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.

Il Collegio ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo provvedimento, per violazione del principio costituzionale della riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost., accogliendo il ricorso per la parte corrispondente.

II. — L'annullamento del provvedimento di cui sopra non esaurisce peraltro l'ambito della decisione chiesta dal ricorrente. Egli infatti impugna anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il d.m. 31 luglio 1997, come atti direttamente lesivi, e non è dubbio che l'annullamento dell'atto del consiglio di corso di laurea non arrecherebbe alcun vantaggio al ricorrente, ove rimanessero validi i provvedimenti suddetti, con i quali, in sede centrale, si è comunque stabilito l'azzeramento dei posti disponibili.

Il Collegio deve dunque indagare la legittimità anche di tali atti.

Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari «anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni». In concreto il Ministro ha esercitato il potere così conferitogli stabilendo la limitabilità delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997-98, nella Univesità di Genova (con d.m. del 31 luglio).

In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio.

Il Collegio, peraltro, dubita della legittimità costituzionale dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto al primo profilo, non è dubbio che, anche nella prospettazione del ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che è quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni. Rispetto a tale interesse, l'annullamento già deciso della deliberazione del corso di laurea non è sufficiente ad una integrale tutela, mentre ulteriori censure svolte in ricorso contro i decreti ora in esame si presentano come necessariamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di soddisfazione.

La non manifesta infondatezza della questione emerge dalle considerazioni sopra svolte, in base alle quali il diritto allo studio, garantito dagli artt. 33 e 34 Cost., può soffrire limitazioni solo per effetto di norme rango di legge.

Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e così per quanto riguarda l'iscrizione agli istituti superiori di Magistero: art. 224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica; art. 24, secondo comma, legge n. 88

del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facoltà per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982).

La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, all'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990, delega i Ministro a limitare l'accesso all'Università, ma non pone essa stessa limitazioni: non è quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che può ritenersi soddisfatto il principio della riserva — relativa — di legge.

Ma tale principio non sembra al Collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. È bensì vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma ciò è possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non «residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione», occorrendo, all'uopo, che «sussistono nella previsione legislativa — considerata nella complessiva disciplina della materia — razionali ed adeguati criteri (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34, e giurisprudenza ivi richiamata).

La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il C.U.N.), la stessa definizione dei «criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari».

Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresì la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso il t.a.r., Lazio, III Sez., ordinanza n. 2655/97).

Va pertanto sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonché con gli artt. 33 e 34 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio, per la parte concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il d.m. 31 luglio 1997 deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimità costituzionale della norma indicata.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale della Liguria, seconda sezione, pronunciando in via interlocutoria sul ricorso in oggetto, per la parte concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e del d.m. 31 luglio 1997, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 Cost.;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la parte riguardante l'impugnazione degli atti ministeriali impugnati;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alel parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998.

Il presidente: BALBA

Il consigliere, rel. ed est.: VIGNOTTI

98C1124

N. 720

Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Priano Virginia ed altra contro il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1957/1997 r.g.r. proposto da Priano Virginia, Zaninetta Maddalena, rappresentate e difese dagli avv.ti Alberto Marconi e Marco Barilati, presso gli stessi elettivamente domiciliate in Genova, via Corsica n. 21/18-20, ricorrenti;

Contro il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, e l'Università degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;

Per l'annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998, nonché per l'annullamento di tutti gli atti, preparatori, presupposti, conseguenti o comunque connessi e, in particolare, del decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997 portante regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria; del decreto del Ministero dell'Università e ricerca scientifica e tecnologica del 31 luglio 1997 portante «limitazione all'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997-98»; del parere del C.U.N. del 19 giugno 1997 e di tutti gli altri atti infraprocedimentali (ivi comprese le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia in cui è stato stabilito il numero dei posti disponibili per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in questione); del bando con il quale l'Università di Genova, facoltà di medicina e chirurgia, ha indetto le prove selettive per l'ammissione al corso di laurea suddetto; dello statuto dell'Università di Genova, facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresì, l'avv. M. Barilati per le ricorrenti e l'avvocato dello Stato A. Olivo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 7 novembre 1997, Priano Virginia e Zaninetta Maddalena impugnavano, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver presentato domanda di iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997-98 presso l'Università di Genova, di aver partecipato alla prova di ammissione ma di non essersi collocate in posizione utile nella relativa graduatoria.

Questi i motivi:

1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione della legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare dell'art. 9; dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168, dell'art. 1, legge 11 dicembre 1969, n. 910. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, travisamento.

Invalidità derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per contrasto con gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, anche in relazione all'art. 17, legge n. 400/1988;

2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, legge n. 341/1990 e successive modifiche. Eccesso di potere per difetto dei presupposti d'istruttoria. Sviamento. Illogicità. Difetto di motivazione.

Le ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, contrastate dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa.

Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta.

Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le ricorrenti, che intendono iscriversi alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, impugnano i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno limitato il numero dei posti disponibili per le nuove immatricolazioni e tra questi, in particolare, il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilità di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per la facoltà di medicina e chirurgia tale facoltà è stata esercitata con d.m. in data 31 luglio1997.

Formano oggetto del ricorso anche gli atti della Università di Genova che hanno dato applicazione al suddetto principio della limitazione delle iscrizioni, e ne hanno tratto le conseguenze (sfavorevoli per le ricorrenti), ma il Collegio ritiene di rimandarne l'esame all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale che ritiene di dover sollevare.

L'annullamento degli atti dell'Università di Genova non si ripercuoterebbe infatti sui provvedimenti ministeriali sopra richiamati con i quali, in sede centrale, si è stabilita la limitazione contestata, provvedimenti che resterebbero validi ed efficaci, talché con l'annullamento degli atti dell'Università, ove pronunciato, si assicurerebbe alle ricorrenti un grado minore di tutela.

I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che quelli Università) trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art 17, comma 116, della legge n. 127 del 1997, che attribuicce al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari «anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella iscrizioni».

In concreto il Ministro ha esercitato il potere così conferitogli stabilendo la limitabilità delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997-98, nella Università di Genova (con il d.m. del 31 luglio).

In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio.

Il Collegio, peraltro, dubita della legittimità costituzionale dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto al primo profilo, non è dubbio che, anche nella prospettazione delle ricorrenti, l'interesse dedotto in giudizio, che è quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni.

La non manifesta infondatezza della questione emerge dalla considerazione in base alla quale il diritto allo studio, garantito dagli art. 33 e 34 Cost., può soffrire limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di legge.

Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e così per quanto tiguarda l'iscrizione agli istituti superiori di Magistero: art. 224, r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo comma, legge n. 88

del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facoltà per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982).

La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997 all'art. 9, quarto comma, legge n. 341 del 1990, delega il Ministro a limitare l'accesso all'Università, ma non pone essa stessa limitazioni: non è quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che può ritenersi soddisfatto il principio della riserva — relativa — di legge.

Ma tale principio non sembra al Collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. È bensì vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma ciò è possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non «residui la possibità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione», occorrendo, all'uopo, che «sussistano nella previsione legislativa — considerata nella complessiva disciplina della materia — razionali ed adeguati criteri» (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34, e giurisprudenza ivi richiamata).

La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essesenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il C.U.N.), la stessa definizione dei «criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari».

Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresì la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale.

Va pertanto sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonché con gli artt. 33 e 34 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimità costituzionale della norma indicata.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 Cost.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998.

Il presidente: BALBA

Il consigliere rel. ed est.: VIGOTTI

98C1125

N. 721

Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sul ricorso proposto da Bava Erica ed altro contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1964/97 r.g.r. proposto da Bava Erica e Martinengo Lorenzo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Corrado Mauceri e Maria Grazia Lanero, elettivamente domiciliati in Genova, via Corsica, 2/11 presso lo studio dell'avv. Lanero, ricorrenti;

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, e l'Università degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;

Per l'annullamento delle delibere del senato accademico, del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova, nonché del d.P.R. n. 95/1986 *in parte qua,* dello statuto della predetta Università in *in parte qua*, del regolamento didattico di ateneo, nonché dei relativi provvedimenti rettoriali, del bando che ha indetto la selezione nonché dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 *in parte qua,* nonché di ogni altro atto dell'università presupposto connesso e conseguente ivi compresi i provvedimenti dell'università applicativi che limitano l'immatricolazione nei limiti del contingente stabilito dal Ministro;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresì, l'avv. M.G. Lanero, per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato A. Olivo, per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 6 novembre 1997 Bava Erica e Martinengo Lorenzo impugnavano, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di non aver potuto iscriversi alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, non essendosi collocati in posizione utile nella graduatoria degli ammessi per l'anno accademico 1997-98.

Questi i motivi del ricorso:

1) violazione dei principi generali dell'ordinamento costituzionale con riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;

2) violazione del principio costituzionale dell'autonomia universitaria e della riserva di legge con riferimento agli artt. 33 e 34 della Costituzione;

3) ulteriore violazione sotto diverso profilo degli artt. 33 e 34 anche con riferimento all'art. 17, legge n. 400/1988. Illegittimità costituzionale della legge n. 341/1990 *in parte qua*;

4) violazione ed erronea applicazione dell'art. 9, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificata dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del d.m. n. 745 del 21 luglio 1997 e d.m. 31 luglio 1997 ed eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria e dei presupposti;

5) violazione dell'art. 6 del d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95, nonché della normativa attuativa dell'Università degli studi di Genova ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

I ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, contrastati dalle amministrazioni intimate, costituintesi in causa.

Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta.

Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti, che intendeno iscriversi alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, impugnano i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno limitato il numero dei posti disponibili per le nuove immatricolazioni e tra questi, in particolare, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilità di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per la facoltà di medicina e chirurgia tale facoltà è stata esercitata con decreto ministeriale 31 luglio 1997.

Formano oggetto del ricorso anche gli atti dell'Università di Genova che hanno dato applicazione al suddetto principio della limitazione delle iscrizioni e ne hanno tratto le conseguenze (sfavorevoli per i ricorrenti), ma il Collegio ritiene di rimandarne l'esame del giudizio incidentale di legittimità costituzionale che ritiene di dover sollevare.

L'annullamento degli atti dell'Università di Genova non si ripercuoterebbe infatti sui provvedimenti ministeriali sopra richiamati con i quali, in sede centrale, si è stabilita la limitazione contestata, provvedimenti che resterebbero validi ed efficaci, talché con l'annullamento degli atti dell'Università, ove pronunciato, si assicurerebbe ai ricorrenti un grado minore di tutela.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 720/1998).

98C1126

N. **722**

Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sul ricorso proposto da Janis Daria contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2262/97 r.g.r. proposto da Janis Daria, rappresentata e difesa dall'avv. M. Rossi, presso lo stesso elettivamente domiciliata in Genova, via Malta n. 4A/6, ricorrente;

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, e l'Università degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;

Per l'annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/98, della comunicazione di classificazione al 204° posto della graduatoria nota alla ricorrente dal 26 novembre 1997 nonché previa sospensione nella parte in cui abbia subordinato l'iscrizione al 1° anno di corso di laurea in medicina e chirurgia al superamento di una prova selettiva e comunque

abbia limitato i numero dei posto disponibili per l'a.a. 1997/98 e segnatamente: del d.m. M.U.R.S.T. 26 luglio 1998 (*rectius* 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1997) menzionato nel bando, della circolare del M.U.R.S.T. 5 luglio 1997, del bando 1° agosto 1997 con cui l'Università di Genova facoltà di medicina e chirurgia ha indetto prove selettive per l'ammissione al corso di laurea medesimo, dello statuto dell'Università degli studi, facoltà di medicina occorrendo del d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresì, l'avv. A. Masetti, su delega dell'avv. M. Rossi, per la ricorrente e l'avvocato dello Stato A. Olivo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 4 dicembre 1997, Janis Daria, impugna, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver presentato domanda di iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova per l'anno accademico 1997-98, ma di essersi collocata in posizione non utile nella graduatoria della relativa prova di ammissione.

Questi i motivi del ricorso:

1) violazione falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione in relazione alla falsa applicazione della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, travisamento dei fatti. Incompetenza;

2) violazione falsa applicazione dell'art. 6, d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95. Difetto dei presupposti legittimanti. Eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria.

La ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, contrastata dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa.

Con ordinanza in data 18 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta.

Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, che intende iscriversi alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, impugna i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno limitato il numero dei posti disponibili per le nuove immatricolazioni e tra questi, in particolare, il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilità di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per la facoltà di medicina e chirurgia tale facoltà è stata esercitata con decreto ministeriale 31 luglio 1997.

Formano oggetto del ricorso anche gli atti dell'Università di Genova che hanno dato applicazione al suddetto principio della limitazione delle iscrizioni e ne hanno tratto le conseguenze (sfavorevoli per la ricorrente), ma il Collegio ritiene di rimandarne l'esame del giudizio incidentale di legittimità costituzionale che ritiene di dover sollevare.

L'annullamento degli atti dell'Università di Genova non si ripercuoterebbe infatti sui provvedimenti ministeriali sopra richiamati con i quali, in sede centrale, si è stabilita la limitazione contestata, provvedimenti che resterebbero validi ed efficaci, talché con l'annullamento degli atti dell'Università, ove pronunciato, si assicurerebbe alla ricorrente un grado minore di tutela.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 720/1998).

98C1127

N. 723

Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sul ricorso proposto da Xotta Marta contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1967/1997 r.g.r. proposto da Xotta Marta, rappresentata e difesa dagli avv.ti M.G. Lanero e C. Mauceri, presso la prima elettivamente domiciliata in Genova, via Corsica n. 2/11, ricorrente;

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, e l'Università degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;

Per l'annullamento della delibera del senato accademico con cui l'Università degli studi di Genova ha deliberato per l'anno accademico 1997/1998 di attivare il primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria limitatamente agli studenti già immatricolati nell'a.a. 1996/1997 con esclusione di nuove immatricolazioni nonché di tutte le relative delibere del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135, e della allegata tabella XVIII-*bis in parte qua,* dello statuto dell'Università *in parte qua,* del regolamento didattico di ateneo *in parte qua,* e per quanto di ragione, dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 *in parte qua,* nonché delle relative deliberazioni delle competenti autorità accademiche della medesima università, di ogni altra determinazione rettoriale, e di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresì, l'avv. Lanero, per il ricorrente e l'avv. Olivo, per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 6 novembre 1997, Xotta Marta impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di voler iscriversi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, dell'Università di Genova, ma di aver appreso che per l'anno accademico 1997-98 non vi sono posti disponibili per nuove immatricolazioni.

Questi i motivi del ricorso:

1) violazione dei principi generali dell'ordinamento costituzionale con riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;

2) violazione del principio costituzionale dell'autonomia universitaria e della riserva di legge con riferimento agli artt. 33 e 34 della Costituzione;

3) ulteriore violazione sotto diverso profilo degli artt. 33 e 34 anche con riferimento all'art. 17, legge n. 400/1988. Illegittimità costituzionale della legge n. 341/1990 *in parte de qua;*

4) violazione ed erronea applicazione dell'art. 9, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificata dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del d.m. n. 745 del 21 luglio 1997 e d.m. 31 luglio 1997 ed eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria e dei presupposti;

5) violazione della tabella XVIII-*bis* allegata al d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135, nonché dello statuto dell'Università di Genova ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

La ricorrente concludeva per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastata dalle amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio.

Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta.

Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. — La ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturità e che intende iscriversi alla facoltà di odontoiatria dell'Università di Genova, impugna i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea.

Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria, che prevede — tra l'altro — la possibilità di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili per nuove iscrizioni; il decreto del Ministro dell'università 31 luglio 1997, che fissa a zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni nell'anno accademico 1997-98 nel corso di laurea in odontoiatria nell'Università di Genova; la deliberazione del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università di Genova, che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.

Il collegio ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo provvedimento, per violazione del principio costituzionale della riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 della Costituzione, accogliendo il ricorso per la parte corrispondente.

II. — L'annullamento del provvedimento di cui sopra non esaurisce peraltro l'ambito della decisione chiesta dalla ricorrente. Essa infatti impugna anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il d.m. 31 luglio 1997, come atti direttamente lesivi, e non è dubbio che l'annullamento dell'atto del consiglio del corso di laurea non arrecherebbe alcun vantaggio alla ricorrente, ove rimanessero validi i provvedimenti suddetti, con i quali, in sede centrale, si è comunque stabilito l'azzeramento dei posti diponibili.

Il collegio deve dunque indagare la legittimità anche di tali atti.

Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9 comma 4 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116 della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, «anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni». In concreto il Ministro ha esercitato il potere così conferitogli stabilendo la limitabilità delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997-98, nella Università di Genova (con il d.m. del 31 luglio).

In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio.

Il collegio, peraltro, dubita della legittimità costituzionale dello stesso art. 9 comma 4 legge n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riseva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto al primo profilo, non è dubbio che, anche nella prospettazione della ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che è quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni. Rispetto a tale interesse, l'annullamento già deciso della deliberazione del corso di laurea non è sufficiente ad una integrale tutela, mentre ulteriori censure svolte in ricorso contro i decreti ora in esame si presentano come necessariamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di soddisfazione.

La non manifesta infondatezza della questione emerge dalla considerazione in base alla quale il diritto allo studio, garantito dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, può soffrire limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di legge.

Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e così per quanto riguarda l'iscrizione agli istituti superiori di Magistero: art. 224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo comma, legge n. 88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facoltà per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65: art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla P.A nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982).

La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116 legge 127 del 1997 all'art. 9 quarto comma legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a limitare l'accesso all'Università, ma non pone essa stessa limitazioni: non è quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che può ritenersi soddisfatto il principio della riserva — relativa — di legge.

Ma tale principio non sembra al collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. È bensì vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma ciò è possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non «residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione», occorrendo all'uopo, che «sussistano nella previsione legislativa — considerata nella complessiva disciplina della materia — razionali ed adeguati criteri (Corte costituzionale 5 febbraio 1986 n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).

La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il CUN), la stessa definizione dei «criteri generali per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari».

Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresì la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli articoli 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso T.A.R. Lazio, III Sez., ordinanza n. 2655/1997).

Va pertanto sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 quarto comma legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonché con gli artt. 33 e 34 della Costituzione: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il preente giudizio, per la parte concernente l'impugazione del regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il d.m. 31 luglio 1997 deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimità costituzionale della norma indicata.

P. Q. M.

Il Tribunale amminitrativo regionale della Liguria, seconda sezione, pronunciando in via interlocutoria sul ricorso in oggetto, per la parte concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e del d.m. 31 luglio 1997, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, legge 19 novembre 1990 n. 341 come modificato dall'art. 17 comma 116 legge 15 maggio 1997, n. 127 in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 della Costituzione.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, per la parte riguardante l'impugnazione degi atti ministeriali impugnati.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998.

Il presidente: BALBA

Il consigliere, rel. ed est.: VIGOTTI

98C1128

N. 724

Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sul ricorso proposto da Demuro Michele contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1967/97 r.g.r. proposto da Demuro Michele, rappresentato e difeso dagli avv.ti C. Mauceri e M.G. Lanero, presso quest'ultima elettivamente domiciliato in Genova, via Corsica n. 2/11, ricorrente;

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, e l'Università degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;

Per l'annullamento della delibera del senato accademico con cui l'Università degli studi di Genova ha deliberato per l'anno accademico 1997/98 di attivare il primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria limitatamente agli studenti già immatricolati nell'a.a. 1996/97 con esclusione di nuove immatricolazioni nonché di tutte le relative delibere del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, nonché del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135, e della allegata tabella XVIII-*bis in parte qua,* dello statuto dell'università *in parte qua,* del regolamento didattico di ateneo di cui non si conoscono gli estremi *in parte qua,* e per quanto di ragione, dei dd.mm. n. 245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio 1997 *in parte qua,* nonché delle relative deliberazioni delle competenti autorità accademiche della medesima università, di ogni altra determinazione rettoriale, e di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresì, l'avv. M.G. Lanero, per il ricorrente e l'avv. Olivo, per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 6 novembre 1997, Demuro Michele impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di volersi iscrivere al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, presso l'Università di Genova, ma di aver appreso che in forza dei provvedimenti impugnati, gli è preclusa tale possibilità per l'anno accademico 1997-98.

Questi i motivi del ricorso:

1) violazione dei principi generali dell'ordinamento costituzionale con riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;

2) violazione del principio costituzionale dell'autonomia universitaria e della riserva di legge con riferimento agli artt. 33 e 34 della Costituzione;

3) ulteriore violazione sotto diverso profilo degli artt. 33 e 34 anche con riferimento all'art. 17, legge n. 400/1988. Illegittimità costituzionale della legge n. 341/1990 *in parte de qua*;

4) violazione ed erronea applicazione dell'art. 9, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificata dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del d.m. n. 745 del 21 luglio 1997 e d.m. 31 luglio 1997 ed eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria e dei presupposti;

5) violazione della tabella XVIII-*bis* allegata al d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135, nonché dello statuto dell'Università di Genova ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il ricorrente concludeva per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastato dalle amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio.

Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta.

Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I) Il ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturità e che intende iscriversi alla facoltà di odontoiatria dell'Università di Genova, impugna i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea.

Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria, che prevede — tra l'altro — la possibilità di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili per nuove iscrizioni; il decreto del Ministro dell'Università 31 luglio 1997, che fissa a zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni nell'anno accademico 1997-98 nel corso di laurea in odontoiatria nell'Università di Genova; la deliberazione del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università di Genova, che in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.

Il Collegio ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo provvedimento, per violazione del principio costituzionale della riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost., accogliendo il ricorso per la parte corrispondente.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 723/1998).

98C1129

N. **725**

Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sul ricorso proposto da Ghezzi Luca contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2090/97 r.g.r. proposto da Ghezzi Luca, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Guelfi e G.P. Giannini, presso la prima elettivamente domiciliato in Genova, via XX Settembre, 36, ricorrente;

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, e l'Università degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti, per l'annullamento della delibera del consiglio di corso di laurea in

odontoiatria e protesi dentaria dell'Università degli studi di Genova con l'approvato manifesto degli studi per l'anno accademico 1997-98 con cui è stata disposta la non effettuazione, per l'anno accademico 1997-98, della prova di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 luglio 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 1997) da cui risulta che per l'anno accademico 1997/98, il primo di odontoiatria presso l'Università degli studi di Genova è attivato solo per gli studenti ammessi con riserva dal t.a.r. nell'anno accademico 1996-97, nonché degli atti connessi, in particolare: il regolamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997 in materia di accessi all'istruzione universitaria;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresì, l'avv. Guelfi per il ricorrente e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 13 novembre 1997, Ghezzi Luca impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di non aver potuto iscriversi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, in quanto per l'anno accademico 1997-98 i provvedimenti impugnati non prevedono posti disponibili per nuove iscrizioni.

Questi i motivi del ricorso:

1) violazione degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana;

2) violazione sotto altro profilo degli artt. 33 e 34 della Costituzione italiana. Eccesso di potere per straripamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per contrasto con il d.P.R. 25 settembre 1980, n. 680, istitutivo del corso di laurea in odontoiatria presso l'Università di Genova.

Il ricorrente concludeva per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastato dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa.

Con ordinanza in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta.

Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I) Il ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturità e che intende iscriversi alla facoltà di odontoiatria dell'Università di Genova, impugna i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea.

Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria, che prevede — tra l'altro — la possibilità di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili per nuove iscrizioni; il decreto del Ministro dell'Università 31 luglio 1997, che fissa a zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni nell'anno accademico 1997-98 nel corso di laurea in odontoiatria nell'Università di Genova; la deliberazione del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università di Genova, che in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.

Il Collegio ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo provvedimento, per violazione del principio costituzionale della riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost., accogliendo il ricorso per la parte corrispondente.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 723/1998).

98C1130

N. 726

Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre 1998) dal tribunale amministrativo regionale Liguria sul ricorso proposto da Panzera Sara dell'Università degli studi di Genova ed altro

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonchè dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost. artt. 33 e 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1987/97 r.g.r. proposto da Panzera Sara, rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Rossi Tortarolo e P. Delfino, presso gli stessi elettivamente domiciliata in Genova, via Cesarea n. 5/7, ricorrente;

Contro l'Università degli studi di Genova, in persona del rettore in carica e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;

Per l'annullamento del provvedimento con cui è stata approvata la graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/98, di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o connesso nella parte in cui abbia subordinato l'iscrizione al primo anno del corso di laurea suddetto al superamento di una prova selettiva e limitato il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997/98 ed in particolare del bando con cui l'Università degli studi di Genova, facoltà di medicina e chirurgia ha indetto le prove selettive per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia; dello statuto dell'Università di Genova, facoltà di medicina e chirurgia - corso di laurea in medicina: della delibera del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia in cui è stato stabilito il numero dei posti disponibili per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea di cui si è detto: della delibera del senato accademico di approvazione della determinazione dei posti su indicati; ove occorra, e per quanto di competenza del presente giudice, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresì, l'avv. A. Rossi Tortarolo, per la ricorrente e l'avvocato dello Stato A. Olivo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 3 novembre 1997, Panzera Sara, impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver partecipato alle prove di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università dei Genova, per l'anno accademico 1997-98, senza collocarsi in posizione utile.

Questi i motivi del ricorso:

1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168, dell'art. 1, legge 11 dicembre 1969, n. 910. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, travisamento;

2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di istruttoria, travisamento, illogicità ed ingiustizia grave e manifesta. Difetto di motivazione.

La ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, contrastata dalle amministrazioni intimate, costituitesi in causa.

Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta.

Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, che intende iscriversi alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, impugna i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno limitato il numero dei posti disponibili per le nuove immatricolazioni e tra questi, in particolare, il decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica n. 245 del 21 luglio 1997 che prevede la possibilità di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per la facoltà di medicina e chirurgia tale facoltà è stata esercitata con D.M. in data 31 luglio 1997.

Formano oggetto del ricorso anche gli atti della Università di Genova che hanno dato applicazione al suddetto principio della limitazione delle iscrizioni, e ne hanno tratto le conseguenze (sfavorevoli per la ricorrente), ma il Collegio ritiene di rimandarne l'esame all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale che ritiene di dover sollevare.

L'annullamento degli atti dell'Università di Genova non si ripercuoterebbe infatti sui provvedimenti ministeriali sopra richiamati con i quali, in sede centrale, si è stabilita la limitazione contestata, provvedimenti che resterebbero validi ed efficaci, talché con l'annullamento degli atti dell'Università, ove pronuciato, si assicurerebbe alla ricorrente un grado minore di tutela.

I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che quelli Università) trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9 comma 4 della legge n. 341 del 1990, come modificato dell'art. 17 comma 116 della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i creteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, «anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nell'iscrizioni».

In concreto il Ministro ha esercitato il potere così conferitogli stabilendo la limitabilità delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997-98, nella Università di Genova (con il D.M. del 31 luglio).

In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio.

Il Collegio, peraltro, dubita della legittimità costituzionale dèllo stesso art. 9 comma 4 legge n. 341 come modificato dall'art. 17 comma 116 legge n. 127 del 1997, per contrasto con il prinicipio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto al primo profilo, non è dubbio che, anche nella prospettiva della ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che è quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni.

La non manifesta infondatezza della questione emerge dalla considerazione in base alla quale il diritto allo studio, garantito dagli artt. 33 e 34 Cost., può soffrire limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di legge.

Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e così per quanto riguarda l'iscrizione agli istituti superiori di Magistero: art. 224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo comma, legge n. 88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facoltà per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65: art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla P.A. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982).

La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116 legge 127 del 1997 all'art. 9 quarto comma legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a limitare l'accesso all'Università, ma non pone essa stessa limitazioni: non è quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che può ritenersi soddisfatto il principio della riserva — relativa — di legge.

Ma tale principio non sembra al Collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. È bensì vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma ciò è possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non «residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione», occorrendo, all'uopo, che «sussistano nella previsione legislativa — considerata nella complessiva disciplina della materia — razionali ed adeguati criteri» (Corte Cost. 5 febbraio 1986 n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).

La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi all'istruzione univesitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il CUN), la stessa definizione dei «criteri generali per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari».

Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresì la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale.

Va pertanto sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 quarto comma legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonchè con gli artt. 33 e 34 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimità costituzionale della norma indicata.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale della Liguria, seconda sezione, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 quarto comma, legge 19 novembre 1990 n. 341 come modificato dall'art. 17 comma 116 legge 15 maggio 1997 n. 127 in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 Cost.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998.

Il presidente: BALBA

Il consigliere, rel. ed est.: VIGOTTI

98C1131

N. 727

Ordinanza emessa il 2 giugno 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 settembre 1998) dal tribunale di Perugia nel procedimento civile vertente tra Eredità giacente di Moretti Costanti Teodorico e comune di Tuoro sul Trasimeno

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del 10 per cento in considerazione della incostituzionalità del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di proprietà.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-*bis*, comma 7-*bis*, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65).

(Cost., art. 3, primo comma, art. 42, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 3993/89 r.g.a.c. promossa da Moretti Costanti Teodorico e proseguita da Eredità giacente del medesimo, in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Cesarini, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia viale P. Pellini n. 31, giusta delega a margine della comparsa di costituzione del 16 novembre 1995, attore;

Contro il comune di Tuoro sul Trasimeno, rappresentato e difeso dall'avv. Alarico Mariani Marini giusta delega in calce all'atto di citazione notificato e presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via M. Angelo n. 80/b, convenuto;

Oggetto: pagamento indennità occupazione terreni.

FATTO

Con citazione notificata il 24 luglio 1989, Moretti Costanti Teodorico esponeva che con ordinanza del 15 ottobre 1983 del sindaco di Tuoro sul Trasimeno, al fine della realizzazione di un parcheggio, erano stati occupati dei beni immobili di proprietà dell'istante siti in comune di Tuoro, dell'estensione di mq. 16.640 ca. e distinti al C.T. con le partt. 66/b, 155/a e 214/b.

L'attore assumeva che, essendo decorso un quinquennio dall'occupazione d'urgenza (art. 20, legge 21 ottobre 1971, n. 865), questa doveva considerarsi illegittima e l'area era stata irreversibilmente destinata alla realizzazione di uno scopo pubblico, mentre non era stata determinata l'indennità definitiva e, pertanto, chiedeva al tribunale adito, ritenuto competente, di voler dichiarare trasferiti al comune i beni sopra descritti e determinare il prezzo secondo il «libero commercio» al momento del trasferimento, determinando altresì l'indennità per l'occupazione temporanea e condannando il comune al pagamento di quanto accertato.

Si costituiva il comune di Tuoro sul Trasimeno, chiedendo la reiezione della domanda, sul rilievo che in virtù di provvedimenti legislativi succedutisi nei tempo (art. 5-*bis*, d.-l 22 dicembre 1984, n. 901; art. 14 c.p.v., d.-l. 29 dicembre 1987, n. 534) il termine di cui all'art. 20, legge n. 865/1971 doveva ritenersi prorogato fino al 26 novembre 1991. Disposta c.t.u. a ministero della geom. Marisa Macchiarini, si costituiva in giudizio l'eredità giacente di Moretti Costanzi Teodorico e la causa, sulle conclusioni rassegnate come in epigrafe, era tratta in decisione nell'udienza del 23 maggio 1997.

Il tribunale, con sentenza odierna, non definiva il giudizio.

DIRITTO

Onde stabilire il parametro da adottare per la valutazione del danno richiesto dall'attore, occorre accertare se sia applicabile la disposizione di cui al comma 7-*bis* dell'art.5-*bis* del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (introdotto dall'art. 3, comma 65, legge 23 dicembre 1996, n. 662), che fa riferimento alla determinazione dell'indennità secondo i criteri di cui al comma 1. Questa disposizione si applica unicamente per le aree edificabili, mentre quella del comma 4, per le aree agricole o per quelle non classificabili come edificabili, rinvia alle disposizioni di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni.

Reputa il collegio che la lettera della disposizione del comma 7-*bis* impedisca di poter effettuare una distinzione fra i due tipi di terreni, in quanto il riferimento è esplicito e riguarda i suoli oggetto di occupazioni illegittime per causa di pubblica utilità, ove nell'accezione sono comprese tutte le aree, indipendentemente dalla destinazione, così come significativo appare l'uso dei plurali. Del resto questa interpretazione corrisponde alla *ratio* della legge, tesa ad eliminare con criteri obiettivi e predeterminati tutto il contenzioso in tema di occupazioni illegittime, a prescindere dalla natura del suolo; a conforto di quanto sostenuto occorre considerare che la tecnica legislativa, in caso di diversa volontà del legislatore, avrebbe agevolmente consentito di far riferimento ai diversi tipi di terreno ovvero, e più semplicemente, anche alla disposizione del comma 4.

La disposizione in rassegna, per il profilo che qui interessa, riproduce quasi integralmente il contenuto del comma 65, dell'art. 1, della legge n. 549/1995, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 2 novembre 1996, n. 369, per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione e recita: «In caso di occupaziorii illegittime di suoli per causa di pubblica utilità intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 si applicano per la liquidazione del danno i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato».

Il giudice delle leggi ha censurato la norma assumendo, in sintesi: *a)* l'inammissibilità della determinazione nella stessa misura del danno da illegittima occupazione e l'indennità per espropriazione per pubblica utilità, mancando un equilibrio apprezzabile fra interesse pubblico al mantenimento dell'opera già eseguita e tutela della

legalità violata, così che verrebbe riservato lo stesso trattamento alle obbligazioni sorgenti, nella materia, in capo alla p.a. sia *ex lege*, sia *ex delicto*; *b)* la violazione del diritto di proprietà non sarebbe adeguatamente tutelata dal risarcimento di un danno contenuto nei termini legislativi.

La questione sollevata dalla difesa dell'attore è rilevante, in virtù della ricordata applicabilità della disposizione anche alle aree non fabbricabili — come deve ritenersi quella oggetto della controversia, secondo i rilievi del c.t.u. — ed è altresì non manifestamente infondata.

Richiamando, per doverosa brevità, le argomentazioni della Corte costituzionale nella citata sentenza n. 369/1996, aggiunge il collegio che la censura di contrasto con l'art. 3 della Costituzione di cui sub *a)*, è perfettamente sovrapponibile alla disposizione oggi considerata, che attua identici criteri di assimilazione fra misura del risarcimento e misura dell'indennità, mentre la previsione di un adeguamento del 10% non realizza sicuramente quell'equilibrio di principio voluto dalla Carta costituzionale e non tutela adeguatamente la lesione del bene privato, anche in relazione alla generalità ipotizzabile delle situazioni, stante l'assoluta irrisorietà della misura stessa.

La questione, pertanto, va deferita al giudice delle leggi.

P. Q. M.

Il tribunale, visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-*bis *comma 7-*bis *(introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge n. 662/1996) del d.-l. n. 333/1992, convertiti in legge n. 359/1992, in relazione agli art. 3, primo comma e 42, secondo comma, della Costituzione;*

Richiamata la sentenza non definitiva in data odierna;

Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Perugia, addì 2 giugno 1997.

Il presidente: ORLANDO

L'estensore: COSSU

98C1132

N. **728**

Ordinanza emessa il 29 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 settembre 1998) dal giudice designato del tribunale di Nola nel procedimento civile vertente tra Cas. di.t. S.r.l. e Midas Corporation Manifactures ed altro.

Procedimento civile - Provvedimento cautelare emesso con decreto - Notificazione da effettuarsi all'estero - Applicabilità di termine perentorio - Perfezionamento della notificazione con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75, d.P.R. n. 200/1967 - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra destinatari di tali provvedimenti - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 69/1994.

[C.P.C., art. 142, comma 3; c.p.c., art. 669, commi 2 e 3 (*recte:* art. 669-*sexies*)].

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Nel procedimento n. 2257/96 vertente tra la Cas.di.t. S.r.l. e la Midas Corporation Manifactures, con l'intervento volontario di Tagliamonte Antonio ed avente ad oggetto la richiesta di provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., relativo alla sospensione della lettera di credito n. 7200- LC- 4934 accesa dalla ditta Cas.di.t. S.r.l. in favore della Midas Corporation Manifacuteres c.p.o. box 6016, Seoul Midas Corporation Manifactures Korea;

Letti gli atti;

Udita la discussione orale dei procuratori;

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Premesso che con ricorso depositato il 19 novembre 1996 Cas.di.t. S.r.l. assumendo di aver acquistato da Midas Corporation Manifactures un grosso quantitativo di stoffe con un contratto di vendita su documenti a mezzo di lettera di credito irrevocabile emessa dal Banco di Napoli s.p.a., filiale di S. Giuseppe Vesuviano: che le stoffe inviate si erano rivelate difformi da quelle di cui al contratto; che a fronte di tale inadempimento, il pagamento di cui alla lettera di credito si palesava quale pregiudizio imminente ed irreparabile, in considerazione della difficoltà di recupero delle somme esborsate.

Sulla base di tali premesse chiedeva la sospensione con decreto della citata lettera di credito.

Il giudice designato sospendeva ai sensi dell'art. 669-*sexies* c.p.c., con decreto del 21/26 novembre 1996, il pagamento della lettera di credito assegnava all'istante per la notificazione di ricorso e decreto il termine massimo concesso dall'art. 669-*sexies* per le notificazioni all'estero, ossia fino al 17 dicembre 1996 (ventiquattro giorni liberi).

L'istante notificava mediante l'invio, ai sensi dell'art. 30 l.n. 200/67, a mezzo ufficiale giudiziario del plico all'Ambasciata italiana a Seoul, avendo la società convenuta sede in Korea.

La notificazione, richiesta in data 28 novembre 1996, non si perfezionava nel termine.

Alla udienza del 6 febbraio 1997 Midas Corporation Manifactures non si costituiva, ma interveniva volontariamente Antonio Tagliamonte, agente in Italia della stessa, chiedendo la revoca del provvedimento per la mancata notificazione nel termine e, comunque, nel merito.

Su tale richiesta il g.d. si riservava concedendo termine per note.

A scioglimento della riserva;

OSSERVA

È opportuno identificare le norme applicabili al caso di specie: l'art. 669-*sexies* c.p.c., dispone che, laddove il provvedimento cautelare sia concesso con decreto, l'udienza per la conferma, revoca o modifica dello stesso venga fissata entro un termine non superiore a giorni quindici della pronuncia del decreto ed in tal caso la notificazione deve avvenire entro il termine perentorio di otto giorni; nel caso in cui la notificazione debba farsi all'estero, a norma del citato articolo, i termini sono triplicati.

L'art. 142 c.p.c., prevede che, se il destinatario dell'atto da notificare non ha residenza, né domicilio, nel territorio dello Stato, la notificazione debba avvenire in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali ovvero previsti dalla legge n. 200/1967. Solo quando non é possibile procedere in tali sensi l'atto é notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede, mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta e consegna di una terza copia al Pubblico Ministero.

Il ricorrente ha fatto ricorso alla procedura di notificazione consolare di cui agli artt. 30 e 75 d.P.R. n. 200 del 5 gennaio 1967.

Ciò è corretto. La Korea, infatti, non aderisce alla convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, né ha stipulato alcuna convenzione bilaterale con l'Italia in materia di notificazione di atti giudiziari.

In tali casi la dottrina ha delineato, sulla scorta di una prassi in tal senso ben definita, un'attività consolare al di fuori di convenzioni *ad hoc* che può essere compiuta in virtù di una diversa forma di assistenza prestata dallo Stato *ad quem*, sia essa di mera tolleranza che di fattiva collaborazione. Il console, pertanto, pur in difetto di specifiche convenzioni potrà tentare una notifica con la collaborazione della autorità locale ovvero del servizio postale straniero: ciò purché la consegna dell'atto da notificare venga fatta al console in loco ovvero, come nel caso di specie, mediante inoltro da parte dell'ufficiale giudiziario, rimanendo viceversa esclusa la possibilità di inoltro al console dell'atto da notificare attraverso il servizio postale.

Se ciò è vero, peraltro, deve pure affermarsi che una tale notificazione non deroga al principio generale per cui la stessa si perfeziona con la ricezione dell'atto da parte del destinatario.

Ciò nel caso di specie, a mente dell'art. 669-*sexies* c.p.c., deve avvenire nel termine massimo di ventiquattro giorni.

La questione dal combinato disposto degli artt. 142, terzo comma, c.p.c., e 669-*sexies* c.p.c., emerge che la notificazione del decreto contenente il provvedimento cautelare debba avvenire, quando il destinatario dello stesso risieda all'estero, entro il termine massimo di ventiquattro giorni, termine che la legge definisce perentorio ed entro il quale, ai sensi degli artt 30 e 75 c.p.c., d.P.R. n. 200/1967, il notificante deve inviare a mezzo ufficiale giudiziario l'atto da notificare console italiano nel paese di destinazione e questi deve provvedere alla notificazione direttamente, ovvero mediante la collaborazione dello Stato ad *quem*.

Tale combinato disposto sembra comportare un sacrificio del diritto di difesa ed una disparità di trattamento tra i destinatari di un provvedimento cautelare concesso con decreto, stante la rilevante probabilità che, nel breve termine descritto dall'art. 669-*sexies* c.p.c., non si perfezioni la notificazione nello Stato estero, soprattutto laddove questo, come nel caso di specie, non aderisca alla convenzione dell'Aja.

In considerazione di quanto sopra, questo giudice, solleva la seguente questione di legittimità costituzionale — per violazione degli artt. 3 e 24 della Cost. — degli artt. 142, terzo comma, e 669-*sexies*, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del provvedimento cautelare concesso con decreto si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

SULLA RILEVANZA

Applicando le norme sopra descritte nel caso di specie il provvedimento concesso con decreto va revocato in quanto agli atti, oltre a non esservi la prova della avvenuta notificazione, v'é la certezza della tardività della stessa: il ricorrente ha, infatti, prodotto *fax* della ambasciata italiana a Seoul in cui si dichiara che l'atto da notificare è pervenuto ivi in data 30 dicembre 1996, ossia dopo lo spirare del termine di legge.

SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA

Oltre quanto sopra osservato, la non manifesta infondatezza della questione é desumibile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 3 marzo 1994 che, in un precedente identico ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo Comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

La sentenza, oltre a dichiarare la incostituzionalità delle norme indicate, conforta nella correttezza della interpretazione di quelle oggetto del presente giudizio. Consente, in altre parole, di escludere che si possa risolvere in via interpretativa — ritenendo sufficiente già nel quadro delle norme applicate — il mero compimento delle formalità di notificazione per discriminare della tempestività della stessa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 142, terzo comma e 669 secondo e terzo comma, c.p.c., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica;

Si comunichi alle parti costituite.

Nola, addì 29 aprile 1997

Il giudice designato: SASSONE

98C1133

N. 729

Ordinanza emessa il 1° giugno 1998 dal tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Romano Giuliano

Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato o di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da detta persona nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Lamentata dispersione di elementi di prova - Violazione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e di indipendenza del giudice - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per gli altri atti irripetibili.

(C.P.P. 1988, art. 513).

(Cost., artt. 3, 101 e 112).

IL TRIBUNALE

Decidendo sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p., come sostituito dall'art. 1, legge 7 agosto 1997, n. 267, sollevata dal p.m. nel processo penale n. 5846/17/97 a carico di Attanasio Ciro + 8, in relazione alla posizione di Romano Giuliano, separata alla udienza dell'8 maggio 1998, ed in riferimento agli artt. 3, 101, 112, della Costituzione;

Sentite le parti;

Ha pronunciato la seguente ordinanza alla udienza del 1° giugno 1998;

La questione di legittimità costituzionale di cui all'epigrafe appare rilevante ai fini della decisione nella presente vicenda processuale e non risulta manifestamente infondata.

OSSERVA

La rilevanza

La vicenda di cui all'attuale processo trae origine dalle indagini esperite dai C.C. di Sessa Aurunca nel corso del 1996 in ordine alla esistenza di una associazione a delinquere tesa al compimento di numerosi furti di gasolio per uso termico presso edifici scolastici al fine di rivendere lo stesso per uso autotrazione nella zona del Giuglianese.

All'esito della istruttoria dibattimentale esperita, l'imputato Attanasio Ciro, alla udienza del 23 aprile 1998, si avvaleva della facoltà di non rispondere e, pertanto, ai sensi dell'art. 513 del c.p.p., il p.m. richiedeva l'acquisizione agli atti delle dichiarazioni rese dallo stesso, in data 17 aprile 1996, alla p.g. con l'assistenza del difensore di fiducia.

In tali dichiarazioni l'imputato riferiva con precisione di alcuni specifici episodi di sottrazione di gasolio indicando i soggetti, alcuni dei quali oggi coimputati, che erano coinvolti nella commissione di questi delitti e di altri delitti aventi sempre lo stesso oggetto, inoltre egli forniva indicazioni circa la illecita provenienza degli autocarri utilizzati per il trasporto del gasolio e le modalità di occultamento degli stessi.

Il complesso di tali dichiarazioni appare, a parere del collegio, sicuramente rilevante ai fini della decisione del processo, in quanto consente, valutato in riferimento alle altre emergenze processuali, di esprimere compiute valutazioni in ordine alla sussistenza o meno di mezzi comuni finalizzati al compimento dei furti oltre che sulla eventuale adesione di ciascuno dei singoli imputati al programma criminoso perseguito dal sodalizio.

Deve a questo punto osservarsi che, alla luce della novella introdotta dalla legge dall'art. 1, legge 7 agosto 1997, n. 267, modificativa dell'art. 513, comma 1, del c.p.p., il collegio dovendo pronunciare l'ordinanza di cui all'art. 511 del c.p.p., dovrebbe dichiarare la non utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato «nei confronti di altri senza il loro consenso» consenso che, nella fattispecie, non è stato fornito.

Appare dunque del tutto evidente che ai fini della decisione del processo il collegio non può avvalersi, allo stato della normativa vigente, di quanto riferito alla p.g. dall'Attanasio Ciro allorquando vigeva altra disciplina normativa in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato.

Il complesso di tali considerazioni induce dunque, affermata la rilevanza della questione nella fattispecie presa in esame dal tribunale, di passare a valutare la fondatezza della stessa.

La non manifesta infondatezza

La novella dell'art 513 del c.p.p., introdotta dalla legge 5 agosto 1997, n. 267, ha inteso ripristinare il principio di formazione della prova in dibattimento, basato sul pieno dispiegamento del contraddittorio, cardine fondamentale del nuovo processo penale.

L'esigenza dell'accertamento della verità, è stato affermato dai relatori durante i lavori parlamentari per l'approvazione della legge, non può comportare una rinunzia a questo principio, così come risulta dalla lettura dell'art. 513 del c.p.p., modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 254/1992.

L'imputato che durante il dibattimento sia contumace, assente o rifiuti di sottoporsi all'esame, non consente che si dispieghi quel contraddittorio in relazione alle dichiarazioni da lui rese al p.m., alla p.g. su delega del p.m. o al giudice nel corso delle indagini preliminari.

La possibilità dell'acquisizione con la vecchia normativa, delle dichiarazioni da lui rese in quella sede e della loro utilizzabilità ai fini della decisione, costituisce non solo una rinunzia all'oralità del processo ma viola il diritto di difesa degli eventuali coimputati che egli abbia accusato.

La modifica dell'art. 513 del c.p.p., dunque, ha inteso correggere tale distorsione e consentire il dispiegarsi della difesa da parte di coloro che da quelle dichiarazioni possono essere lesi nell'ambito dello stesso processo.

Sotto questo aspetto il tribunale deve concordare con l'esigenza ispiratrice della normativa introdotta con la novella del 1997, pienamente aderente ai principi ispiratori della legge delega del nuovo codice procedurale.

Del resto il legislatore ha creato diversificati meccanismi perché il p.m., durante le indagini preliminari, possa salvaguardare anche il principio di non dispersione degli elementi di accusa, introducendo la possibilità ampliata di richiesta di incidente probatorio (art. 4, legge n. 267/1997), la possibilità di interrogatorio dell'imputato con le forme del contraddittorio durante l'udienza preliminare (art. 2, legge citata) ed infine prevedendo nella norma transitoria di cui all'art. 6 la possibilità, ove non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio, di richiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, l'esperimento dell'incidente probatorio anche dopo l'esercizio dell'azione penale.

Meccanismi questi tutti tesi alla salvaguardia del principio dell'affidamento della prova e dell'esigenza, più volte ribadita sia dalla Corte di cassazione che dalla Corte costituzionale, dell'accertamento della verità in modo che la «verità sostanziale aderisca, nella massima misura possibile, alla verità processuale».

Certo, anche con questi meccanismi il primo comma dell'art. 513 del c.p.p., come novellato, presenta alcuni problemi applicativi, poiché, ad esempio, lascia all'imputato la facoltà di non rispondere ogniqualvolta lo ritenga opportuno e dunque in relazione, ad esempio, all'incidente probatorio egli potrà, pur dopo aver reso dichiarazioni accusatorie nei confronti dei coimputati dinanzi al p.m., avvalersi della facoltà di non rispondere, rendendo vano, così, quel principio di affidamento della prova che si voleva salvaguardare.

Tali discrepanze potranno in futuro essere modificate dal legislatore ma non possono allo stato essere oggetto di valutazione da parte di questo collegio.

Ben diversa è invece la situazione in cui le dichiarazioni accusatorie dell'imputato nei confronti di coimputati, siano state ritualmente assunte, con le garanzie della difesa, dal p.m. o dalla p.g. su delega del pubblico ministero o innanzi al giudice delle indagini preliminare o nell'udienza preliminare, sotto la vigenza della precedente normativa ed il procedimento, con il rinvio a giudizio, sia ormai pendente innanzi al tribunale per il dibattimento.

In questo caso l'immediata applicabilità dell'art. 513 del c.p.p., come novellato, impedisce, quando l'imputato sia contumace o assente o si avvalga della facoltà di non rispondere, l'utilizzazione *contra alios* delle dichiarazioni predibattimentali, a meno che non vi sia il consenso degli altri coimputati.

Analoga situazione, ai sensi dell'art. 513, comma 2, c.p.p., novellato, viene a crearsi per l'imputato in procedimento connesso o collegato, *ex* art. 210, c.p.p., per cui è possibile la lettura ed utilizzazione delle dichiarazioni rese ritualmente dallo stesso in sede predibattimentale quando il dichiarante si sia avvalso della facoltà di non rispondere durante il processo, solo con l'accordo delle parti.

Qui la differenza, rispetto alla situazione oggetto dell'odierna valutazione, è data solo dallo *status* del dichiarante e non dalla condizione oggettiva delle dichiarazioni o dalla natura del reato.

Si impedisce così l'utilizzabilità delle dichiarazioni di coloro che si siano avvalsi del diritto al silenzio, a meno che tale preclusione non sia rimossa dal consenso di coloro che da quelle dichiarazioni accusatorie potrebbero essere lesi nella loro posizione processuale.

Nella relazione alla novella n. 267/1997 si legge che tale consenso esprime una rinunzia alla oralità del processo, principio non imprescindibile (l'oralità anche secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 255/1992 non rappresenta, nella disciplina del codice, il veicolo esclusivo della formazione della prova al dibattimento), ma non al contraddittorio, che si realizza con quella sola espressione di volontà.

Con tale assunto questo tribunale non può concordare, alla luce dei principi espressi dalla nostra Costituzione e dell'interpretazione delle norme procedurali espressa dalla Corte costituzionale con le successive pronunzie relative alla normativa in esame, tra le quali fondamentale è la sentenza n. 254/1992.

In primo luogo è evidente che l'obbligatorietà dell'azione penale prevista dall'art. 112 della Costituzione e la soggezione del giudice solo alla legge, prevista dall'art. 101 della Costituzione, non sono compatibili con il mutamento di una regola procedurale che modifichi la valenza dell'attività del p.m. esplicatasi ritualmente nella vigenza di una pregressa procedura.

Invero tali principi costituzionali, anche alla luce dell'art. 76 della legge delega per il nuovo codice di procedura penale, sanciscono il principio della non dispersione degli elementi di prova raccolti dal p.m. nell'esercizio della sua attività d'indagine, soggetta solo al principio previsto dalla legge del *tempus regit actum* e creano, dunque, per l'organo della pubblica accusa, anche in relazione all'obbligo di esercitare l'azione penale, un principio di affidamento della prova che non può essere modificato, quando egli non è più facultato ad adeguare la propria attività, già ritualmente esplicatasi, all'intervenuto mutamento legislativo.

In secondo luogo viene violato l'equilibrio tra il principio del contraddittorio e quello della non dispersione dei mezzi di prova, regola di un giusto processo, teso all'accertamento della verità in quanto, mentre viene pienamente salvaguardato il primo, non vi è nessun meccanismo rimesso solo alla legge per evitare che l'attività del p.m. sia vanificata, sottraendo così l'attività giudiziaria a quella soggezione alla sola legge, prevista dall'art. 101 della Costituzione. Lasciare al consenso di una parte la validità, *rectius* la utilizzabilità, di un mezzo di prova appare del tutto incompatibile con tale norma costituzionale, quando non siano stati apprestati idonei meccanismi per il raggiungimento del fine del processo che è quello di adeguare nel massimo possibile, la verità storica a quella processuale.

Sul punto la Corte costituzionale si è piu volte pronunziata (cfr., sentenza n 111/1993, n. 255/1992, n. 258/1991 con cui è stato affermato che il sistema del nuovo codice di procedura deve consentire al giudice di addivenire ad una giusta decisione, che fa salvo il principio del libero convincimento e che ha come fine primario ed ineludibile quello della ricerca della verità, intesa in senso storico e non meramente processuale.

Del pari non può sottacersi l'incostituzionalità della norma, ove sia immediatamente applicabile anche a giudizi le cui indagini preliminari si siano svolte con la precedente normativa in riferimento al principio di uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge.

Va qui, infatti, richiamato il principio fondamentale del codice che prevede la piena utilizzabilità dell'atto divenuto irripetibile (vedi anche la sentenza della Corte costituzionale n. 254/1992).

Questo concetto non può essere differentemente valutato a secondo che la causa di irripetibilità sopravvenuta sia naturale o riconducibile alla volontà del coimputato.

La diversificazione della disciplina vede trattata in maniera diseguale le diverse cause d'irripetibilità, creando un'irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato raggiunto da fonti di prova acquisite prima del dibattimento, in assenza di contraddittorio, divenute irripetibili per cause naturali (decesso o infermità del dichiarante) che le rendono pienamente utilizzabili e l'imputato raggiunto da fonti di prova acquisite prima del dibattimento, in assenza di contraddittorio, divenute irripetibili per la propria volontà (la mancata prestazione del consenso oggi prevista dal nuovo art. 513 del c.p.p).

È evidente la situazione di minore salvaguardia, in relazione all'art. 3 della Costituzione della prima situazione.

La valutazione dell'irripetibilità, come concetto unitario è stata piu volte ribadito dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 179/1994, nel respingere una questione di legittimità costituzionale, ha osservato che l'esercizio in dibattimento del diritto di astenersi dal rispondere da parte del teste — prossimo congiunto — che in sede d'indagini aveva reso dichiarazioni, costituisce un'oggettiva e non prevedibile impossibilità di ripetizione dell'atto dichiarativo, donde la sua acquisibilità.

Tale statuizione fissa un principio fondante in tema di formazione della prova che deve essere ribadito in ogni evenienza di irripetibilità di dichiarazioni ritualmente acquisite, siano esse provenienti da un testimone (come nel caso della sentenza citata), dai soggetti di cui all'art. 210 del c p.p, che assommano in loro la qualità di imputato e testimone (art. 513, comma 2, del c.p.p.), quanto infine dagli stessi coimputati. Invero la formazione della prova è principio diverso da quello della sua valutazione, qui sì diversificata a secondo della qualità soggettiva di coloro che rendono dichiarazioni.

Ancora con riferimento alla contraddittorietà della norma in relazione all'art. 101 della Costituzione va osservato che appare poi del tutto irragionevole lasciare il possibile accertamento della verità ad una scelta arbitraria ed incontrollabile del coimputato, in nome della salvaguardia del principio del contraddittorio.

Contraddittorio solo apparente posto che la nuova formulazione dell'art. 513, c.p.p., afferma poi che è sufficiente a realizzarlo il mero consenso all'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dall'imputato che si sia vvalso della facoltà di non rispondere.

A questi principi si è ispirata la Corte costituzionale quando, con la sentenza del giugno 1992, ha affermato l'incostituzionalità dell'art. 513, comma 2, c.p.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, nella sua prima formulazione, non prevedeva il recupero e l'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali dei soggetti di cui all'art. 210, c.p.p., che si fossero avvalsi nel dibattimento della facoltà di non rispondere. Nel corpo della sentenza la Corte costituzionale ribadiva che l'unico meccanismo possibile per la salvaguardia della parità di trattamento tra i vari imputati era quello previsto dal primo comma dell'art. 513, c.p.p., allora vigente per le dichiarazioni rese dall'imputato, sempre utilizzabili quando questi, nel dibattimento, si fosse avvalso della facoltà di non rispondere.

Questo collegio dunque ritiene la non manifesta infondatezza della questione sollevata in relazione alla immediata applicabilità dell'art. 513, c.p.p., ai processi le cui indagini preliminari si siano svolte in costanza della previgente normativa, in relazione ai già citati articoli 3, 101 e 112 della Costituzione per le motivazioni sopra svolte.

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 della Costituzione, art. 1, legge costituzionale n. 1/1948, art. 23, legge n. 87/1953, ritiene la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, c.p.p., in relazione agli artt. 3, 101 e 112 della Costituzione rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata e, per l'effetto;

Sospende il processo in corso;

Manda alla cancelleria per la notifica della ordinanza al difensore non presente alla udienza del 1° giugno 1998;

Ordina la trasmissione degli atti e della presente ordinanza alla Corte cosituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per la comunicazione della stessa ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Napoli, addì 1° giugno 1998

Il Presidente: DEL BALZO

I giudici: ACIERNO - ASCHETTINO

98C1134

N. **730**

Ordinanza emessa il 5 giugno 1998 dal tribunale di sorveglianza di Venezia sull'istanza proposta da Canducci Emanuele

Pena - Esecuzione - Possibilità di differimento per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso di presentazione di domanda di grazia - Decorrenza di tale periodo dal giorno in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile - Disparità di trattamento tra detenuti a seconda del momento in cui sia stata presentata la domanda di grazia.

(C.P., art. 147, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Sentito il procuratore generale, che ha espresso parere come da verbale, nonché la difesa, ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza presentata da Canducci Emanuele, nato a Cesena (Forlì) il 21 maggio 1953, attualmente detenuto presso la Casa di reclusione di Padova, tendente ad ottenere il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art 147, primo comma, n. 1) c.p. a seguito di presentazione di domanda di grazia.

MOTIVAZIONE

Con istanza pervenuta alla cancelleria dell'Ufficio di sorveglianza di Padova in data 25 febbraio 1988, Canducci Emanuele, come sopra generalizzato, chiedeva il differimento della pena *ex* art. 147 c.p., avendo egli presentato domanda di grazia in data 5 febbraio 1998.

Con suo provvedimento del 5 marzo 1998 il magistrato di sorveglianza di Padova — ritenuta l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 147, primo comma, n. 1 c.p. — deliberava di non concedere il provvisorio differimento dell'esecuzione (possibile ai sensi dell'art. 684, secondo comma c.p.p.) ed ordinava la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza di Venezia: tale decisione veniva motivata dalla circostanza che il richiesto differimento sarebbe stato per legge possibile solo ove la sentenza di condanna non fosse passata in giudicato da oltre sei mesi, secondo quando previsto dalla norma di cui al secondo comma del richiamato art. 147 c.p. (nel caso di specie, invece, la condanna in esecuzione era divenuta irrevocabile da oltre sei mesi).

All'odierna udienza il giudice relatore invitava le parti a discutere sulla questione pregiudiziale di rito concernente l'ammissibilità dell'istanza.

Il difensore del detenuto sollevava eccezione di illegittimita costituzionale dell'art. 147 c.p., nella parte in cui il secondo comma di tale norma stabilisce che anche nel caso di cui all'art. 684 c.p.p. il periodo di differimento non superiore a sei mesi decorra dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Il p.g. chiedeva il rigetto di tale eccezione.

Ritiene il collegio che la questione sia rilevante e non manifestamente infondata.

Circa la rilevanza della medesima nel procedimento in corso, essa è resa palese dal fatto che, ritenendo che il differimento facoltativo previsto dall'art. 147, primo comma, n. 1, c.p., sia possibile solo ove la sentenza di condanna non sia passata in giudicato da oltre sei mesi, la causa dovrebbe essere decisa mediante un'ordinanza di inammissibilità dell'istanza avanzata dal Canducci.

Ove si ritenesse invece che tale differimento sia possibile anche successivamente (e sempre per un periodo non superiore complessivamente a sei mesi), l'istanza risulterebbe ammissibile, con la conseguente necessità di trattazione della medesima ai sensi dell'art. 70, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354.

Circa la non manifesta infondatezza della questione, si osserva quanto segue.

La formulazione letterale della norma lascerebbe intendere che l'istituto del differimento facoltativo in caso sia presentata domanda di grazia sia applicabile solo ove l'esecuzione della pena non sia ancora iniziata (così Cass. pen., sez. I, 12 aprile 1994, n. 1068 [c.c. 3 marzo 1994], Mesina), sempreché il titolo non sia divenuto irrevocabile da oltre sei mesi, e non anche quando l'espiazione della pena sia già in corso al momento della presentazione della domanda di grazia (cfr., *ex plurimis,* Cass. pen., sez. I, 96/206376, in Ced).

Osserva peraltro il collegio come l'art. 684, c.p.p. preveda che il tribunale di sorveglianza possa ordinare «la liberazione del detenuto ed adottare gli altri provvedimenti conseguenti»: ciò a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 31 maggio 1990, che ha dichiarato l'illegittimità del primo comma della norma nella parte in cui attribuiva al Ministro di grazia e giustizia, anziché al tribunale di sorvegiianza, la competenza a provvedere sulla istanza di differimento della pena proposta ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 1 c.p.

Sul punto non sembra lecito nutrire dubbio alcuno alla luce della lettura della relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale (in *G.U.* 24 ottobre 1988, s.o, n. 2, pag. 150), laddove è espressamente detto che si è inteso attribuire alla magistratura di sorveglianza, conformemente a quanto già previsto dall'ordinamento penitenziario, la competenza a provvedere in tema di rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva, estendendo tale competenza anche all'ipotesi dell'art. 147, comma 1, c.p. (domanda di grazia) «sembrando ciò coerente sia con le nuove attribuzioni della magistratura di sorveglianza in tema di grazia, sia con il principio della giurisdizionalizzazione di tutti i provvedimenti che incidono sulla libertà personale».

La relazione al testo definitivo (*ibidem,* pag. 203) dà invece conto della modifica intervenuta sul punto rispetto al progetto preliminare, nel senso che — nel caso di specie — è stata tenuta ferma in capo al ministro la competenza a disporre il differimento dell'esecuzione: «la decisione al riguardo presuppone infatti una prognosi favorevole sulla concedibilità del beneficio che può essere effettuata soltanto dall'organo che nella prassi costituzionale esercita il relativo potere».

A seguito del sopra citato intervento della Corte costituzionale, la competenza è stata però radicata in capo alla magistratura di sorveglianza, secondo il disegno originario della riforma: nel testo dell'art. 684, primo comma c.p.p. laddove leggevasi «Ministro di grazia e giustizia», oggi devesi pertanto leggere «tribunale di sorveglianza», senza che sia stata toccata l'ultima proposizione del medesimo comma 1, il quale prevede la liberazione del detenuto e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Di qui la conseguenza che l'esecuzione della pena ben può essere differita anche se la condanna sia già in esecuzione ed il condannato risulti dunque *in vinculis*.

La presenza dell'espresso riferimento all'art. 147 c.p., ha però fatto propendere la giurisprudenza dei tribunali di sorveglianza a ritenere che l'art. 684 c.p.p., continui pur sempre a subordinare la possibilità di concessione del differimento alla condizione del mancato decorso dei sei mesi dal dì della irrevocabilità.

Se il quadro normativo esistente risulta oggi quello testè delineato, appare *ictu oculi* come non sia manifestamente infondato il dubbio che esista un'irragionevole disparità di trattamento tra il detenuto che maturi il proposito di avanzare domanda di grazia prima del decorso del semestre dal passaggio in giudicato (e che riesca ad adire la magistratura di sorveglianza in tempo utile per ottenere differimento) ed il detenuto che (com'è avvenuto nel caso di specie) si risolva ad avanzare tale domanda solo successivamente.

Come messo in luce da autorevole dottrina, l'istituto della grazia veniva in passato concepito come diretto a premiare l'emenda del reo in presenza di fondati elementi per ritenere essersi verificato il suo riadattamento alla vita esterna di relazione (Cass. pen. 16 giugno 1956, in Rass. st. penit., 1957, 92); l'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario, che ha contribuito a gettare le basi per l'attuazione di una pena variabile in corso di esecuzione, ha fatto perdere alla stessa la sua funzione di provvedimento premiale in relazione all'emenda del condannato, atteso che il sistema normativo (integrato da numerose pronunce della Corte cortituzionale) già offre concrete possibilità di variabilità della pena in relazione al comportamento del condannato.

La grazia, dunque, riveste oggi più che altro la funzione di estremo rimedio ad imprevedibili effetti perversi del sistema penale, assicurando la giustizia nel caso singolo, ovvero a perseguire ragioni di carattere squisitamente politico.

È dunque possibile — oggi come ieri — che le ragioni poste a base della domanda (del condannato o degli altri soggetti a ciò legittimati), si maturino o si avverino successivamente al decorso del semestre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (es.: perdono della persona offesa, risarcimento del danno, uscita da una fase storica di lotta armata, ecc.).

Non si vede allora quale sia la ragione giustificatrice di una norma che consente a colui che è stato condannato e ristretto da meno di sei mesi dal passaggio in giudicato del titolo di aspirare ad ottenere il differimento della pena, e che impedisce l'accesso al medesimo beneficio — *coeteris paribus* — a colui che si trovi parimenti in esecuzione penale ma oltre il termine di sei mesi dal dì dell'irrevocabilità: se per ipotesi due detenuti hanno la stessa possibilità teorica di ottenere la grazia, non si vede perché — in pendenza del relativo procedimento — potrà aspirare ad ottenere il differimento facoltativo della pena soltanto colui che ha chiesto il provvedimento di clemenza in tempo utile perché la sospensione possa essergli concessa nel lasso di tempo indicato dal secondo comma, dell'art. 147 c.p., e non anche colui che, risoltosi ad avanzare l'istanza successivamente, dovrà necessariamente attenderne l'esito in cattività.

Con salvezza di ogni successiva valutazione circa il merito dell'istanza avanzata nel caso di specie, non è dunque manifestamente infondato ritenere che risulti per tale via leso il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3, primo comma della Costituzione, apparendo la su accennata disparità di trattamento disancorata da criteri di logicità e di adeguatezza e non sostenuta da alcuna comprensibile ragione di politica criminale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma c.p., per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il periodo di differimento dell'esecuzione della pena non superiore a sei mesi decorre — anche nei casi in cui l'esecuzione sia già iniziata — dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al condannato, al suo difensore di fiducia, al procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

A notifiche effettuate (art. 1 delib. C.C. 16 marzo 1956), dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento in corso.

Padova, addì 5 giugno 1998

Il presidente: PAVARIN

Il magistrato di sorveglianza: CARUSO

98C1135

N. 731

Ordinanza emessa il 2 luglio 1998 dal pretore di Milano
nel procedimento civile vertente tra Associazione culturale «Teatro aperto» e Associazione culturale «Teatri possibili»

Avvocato e procuratore - Praticanti procuratori abilitati dall'ordine professionale - Ammissione all'esercizio del patrocinio davanti al pretore, per tutte le cause di sua competenza, ai sensi dell'art. 8, r.d.-l. n. 1578/1933 - Mancata abrogazione, secondo il diritto vivente, di detta norma e conseguente, attuale ammissibilità dal patrocinio di tali praticanti - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto ad una difesa tecnica adeguata - Incidenza sul principio che impone il superamento di un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 127/1985 e 202/1987.

[C.P.C., art. 82, comma 3, sostituito dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, artt. 20 e 47; r.d.-l. 25 novembre 1933, n. 1579, art. 8 (*recte:* r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578)].

(Cost., artt. 3, commi primo e secondo, 24, comma 2, e 33, comma quinto).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva adottata nell'udienza 23 giugno 1998.

Considerato che nella presente causa (iscritta al n. 5170/1997 r.g. e promossa da Associazione culturale «Teatro aperto» vs. Associazione culturale «Teatri possibili» il procuratore dell'attore, avv. C. M. Muscolo conferì la delega *ex* art. 9 del r.d.l. n. 1578/1993, per la sostituzione processuale relativa all'udienza 23 giugno 1998 (fissata per gli incombenti previsti dall'art. 183 c.p.c.), al dott. Luca Venturini, praticante avvocato iscritto all'albo di Milano, precisando che la delega era conferita «in forza dell'art. 8, d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, che abilita i praticanti abilitati all'esercizio davanti alla pretura)» *(sic)*;

Considerato che dopo l'iniziale opposto orientamento dei giudici di merito, risulta ormai affatto prevalente l'orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile il patrocinio esercitato da praticanti avvocati (*ex aliis* cfr. ordinanza 6 novembre 1995, causa Scaramucci e Zippo vs. IACP Bologna, est. Verardi, edita), sicché tale orientamento può fondatamente essere qualificato come «diritto vivente»;

Ritenuto, allora, che le norme vigenti, così interpretate, non possono non suscitare alcuni dubbi di legittimità costituzionale;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, comma 3, c.p.c. (come sostituito dall'art. 20 legge 21 novembre 1991, n. 374), dell'art. 47, legge 21 novembre 1991, n. 374, nella parte in cui tali norme non comportano — stando al diritto vivente — l'abrogazione dell'art. 8, r.d. n. 1578/1933, e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 8, r.d. n. 1578/1933, secondo cui è ancora ammissibile il patrocinio dei praticanti innanzi al pretore per tutte le cause di sua competenza;

Ritenuto che la sopravvivenza di tale norma, affermata dalla prevalente giurisprudenza di merito, si ponga in contrasto coi parametri costituzionali individuabili:

nell'art. 24, secondo comma della Costituzione, che stabilisce l'inviolabilità del diritto alla difesa tecnica adeguata;

nell'art. 33, quinto commma della Costituzione, che pretende il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'eserizio professionale (nella specie, di difensore);

nellart. 3, primo e secondo comma della Costituzione, che esclude la legittimita di irragionevole identico trattamento di situazioni in fatto obiettivamente diverse;

Tenuto conto che già in passato codesta onorevole Corte, dopo l'aumento (nel 1984) della competenza pretorile, riconobbe l'incostituzionalità di norme che non assicuravano l'adeguatezza della difesa tecnica per il patrocinio avanti il pretore, richiamando l'art. 33, quinto comma della Costituzione;

Rilevato infatti che con la sentenza n. 127 del 29 aprile 1985 codesta Corte accolse i dubbi relativi agli artt. 6, 7, 8 e 9, legge 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture); artt. 1, primo, secondo e terzo comma del r.d.-l. 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali); art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle preture); in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 33, quinto comma, Cost., sollevati con le ordinanze pronunciate l'8 febbraio

1980 al pretore di Salò; il 13 aprile 1981 dal tribunale di Pistoia; il 25 giugno 1981 dal pretore di Padova; il 28 luglio 1983 dal tribunale di Pisa, secondo i quali l'esercizio profesionale (avanti le preture site in comuni non sede di tribunale), pur essendo qualitativamente omogeneo rispetto a quello proprio degli avvocati e procuratori, era ingiustificatamente attribuito a categorie professionali diverse nei requisiti e nel trattamento normativi ed altrettanto ingiustificatamente esonerato dall'esame di Stato imposto dalla legge professionale forense in conformità all'art. 33, quinto comma, della Costituzione. Inoltre, secondo due delle ordinanze (quella del pretore di Padova e quella del tribunale di Pisa) la carenza di un controllo mediante esame di Stato sull'adeguatezza tecnica dei detti esercenti il patrocinio legale importava altresì lesione del diritto alla difesa assicurato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Dunque, la Corte così argomentò:

«Quando la legge riserva l'esercizio di un'attività professionale a dati soggetti, iscritti in un albo sulla base di requisiti culturali, dà essa stessa una valutazione di rilevanza al carattere tecnico dell'attività e quindi implicitamente postula la necessità di un controllo sulla idonetà tecnica dei soggetti in parola.

Ma in tal caso la mancata previsione di detto controllo, anzi la mancata elevazione di esso a livello di esame di Stato ai sensi dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione va giustificata razionalmente. Tale, come si è accennato, è il presupposto argomentativo della sentenza di questa Corte sopra richiamata [ossia la sentenza di rigetto n. 58 del 3 maggio 1963, N.d.E.] la quale ha ravvisato il giustificato motivo della esenzione nella minore difficoltà tecnica che l'attività difensiva presenterebbe nelle cause davanti al pretore, contrassegnate da scarsa importanza in connessione con la facoltà di autodifesa data alla parte. E nel medesimo senso argomenta l'Avvocatura dello Stato quando ravvisa una giustificazione della deroga — e in pari tempo della disciplina differenziata — nella ridotta competenza delle preture minori di cui si tratta.

Ma tali motivi più non ricorrono o non hanno più il valore giustificativo ad essi attribuito.

Va considerato infatti:

che nelle cause davanti al pretore la parte può assumere l'autodifesa soltanto se autorizzata;

che, comunque, l'autodifesa-ammessa in materia penale solo per limitate ipotesi (cfr. art. 125 c.p.p.) implica che la parte possa scegliere fra autodifesa e difesa tecnica, non già che, se presceglie la difesa «tecnica», questa possa essere sprovvista di garanzie per quel che riguarda la sua «tecnica» adeguatezza; che il criterio discretivo costituito dalla presumibile maggior o minor frequenza di liti di scarsa importanza è estrinseco rispetto al tipo di esercizio professionale, al tipo di processo e al tipo di competenza del giudice, che sono identici per tutte le preture, senza distinzione fra quelle aventi sede in comuni che siano sede di tribunale o capoluoghi di provincia e le altre;

che in ogni caso la competenza del pretore è andata gradualmente aumentando, per qualità e quantità (cfr. fra l'altro: r.d. 15 gennaio 1934, n. 56, sulla competenza esclusiva del pretore, nelle sedi ove manchi il tribunale, in tema di impugnazione delle delibere delle assemblee condominiali; art. 700, c.p.c., sui provvedimenti di urgenza; legge 15 luglio 1966, n. 604, legge 20 maggio 1970, n. 300 e legge 11 agosto 1973, n. 533, in tema di lavoro; legge 23 maggio 1950, n. 253, legge 1° maggio 1955, n. 368 e legge 27 luglio 1978, n. 392, in tema di locazioni urbane; legge 25 luglio 1966, n. 571 e legge 31 luglio 1984, n. 399, sull'aumento dei limiti di competenza del pretore; legge 31 luglio 1984, n. 400, sulla competenza penale del pretore;

che la censurata disciplina fu introdotta in considerazione della non facile reperibilità nei centri minori di avvocati e procuratori, derivante dalla non facile accessibilità dei centri stessi mediante i mezzi di comunicazione allora in uso: motivo, questo, che già da tempo è divenuto inattuale.

D'altra parte il procedimento diretto all'iscrizione negli albi degli esercenti secondo la normativa impugnata, anche se implica una qualche valutazione, non può considerarsi equipollente dell'esame di Stato prescritto dall'art. 33, quinto comma della Costituzione, che implica una prova tecnica, circondata da particolari garanzie.

4. — Per le espresse considerazioni l'abilitazione all'esercizio del patrocinio legale di cui si tratta, non preceduta da controllo dell'idoneità tecnica costituito da esame di Stato o da equipollente di esso, di una categoria di soggetti diversa da quella degli avvocati e procuratori, per di più senza limiti di tempo e al di fuori di qualsiasi apprezzabile esigenza, costituisce una ingiustificata deroga all'art. 33, quinto comma, e così violazione del medesimo e dell'art.3, primo comma della Costitutzione.

Le norme impugnate vanno dunque dichiarate illegittime in riferimento ai due detti parametri, mentre rimane assorbita la questione di illegittimità delle stesse in riferimento all'art. 24 della Costituzione».

Rilevato che, per tali ragioni, codesta Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, lett. *b)*, 7; 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonché dell'art. 1, secondo comma, del r.d.-l. 13 agosto 1926, n. 1459 e del-

l'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415, «nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonché degli artt. 2 e 3 del r.d.-l. 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all'art. 6, lett. *b)*, della legge n. 283 del 1901»;

Rilevato che, poco dopo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 202, del 28 maggio 1987 accolse l'analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, lett. *a)*, della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture), sollevata con ordinanza pronunciata dal tribune di Lucca, e nella motivazione precisò:

«La suindicata disposizione consente il patrocinio legale dinanzi alle preture site nei comuni che sono sede di tribunale, oltre che agli avvocati e procuratori, anche ai notai, ai laureati in legge ed a coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale. Consente inoltre, combinandosi con il disposto della lett. *b)* dello stesso articolo [che alla lett. *a)* fa specifico riferimento], che i soggetti, diversi dagli avvocati e procuratori, in essa indicati, esercitino il patrocinio anche nelle preture site in comuni che non sono sede di tribunale.

Ciò è ritenuto, dal giudice *a quo,* lesivo di vari precetti costituzionali: dell'art. 33, quinto comma, per essere consentito l'esercizio della professione legale davanti alle preture a soggetti che non hanno superato l'esame di Stato; dell'art. 3, primo comma, per essere posti sullo stesso piano professionisti muniti di diversi titoli abilitanti; dell'art. 24, secondo comma, perché il diritto di difesa deve essere inteso come potestà effettiva di valida assistenza tecnica.

2. — Come ha ricordato il giudice *a quo,* questa Corte si è già pronunciata sul patrocinio davanti alle preture, con la sentenza n. 127 del 1985.

Con tale decisione, tuttavia, la Corte, in ragione dei limiti della questione sottopostale, ha preso in esame soltanto uno specifico aspetto dell'istituto del patrocinio esercitato davanti alle preture da soggetti diversi dagli avvocati e procuatori. In particolare si è occupata del patrocinio davanti alle sole «preture minori» (site in comuni non sede di tribunale), esplicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, lettera *b)*, e 7 della legge n. 283/1901, su abilitazione concessa dal tribunale in camera di consiglio, da persone fornite di dati requisiti (incensurata condotta; possesso di determinati titoli di studio o di precedenti esperienze professionali).

La suindicata pronuncia non riguarda, invece, la diversa ipotesi del patrocinio consentito a persone diverse dagli avvocati o procuratori, aventi i requisiti elencati nell'art. 6, lettera *a)*, ed iscritti in apposito albo ad opera del presidente del tribunale, previo il mero riscontro dei requisiti anzidetti, tanto nelle preture site in comuni sede di tribunale [art. 6, lettera *a)*], che nelle preture ubicate in comuni non dotati di tribunale [art. 6, lettera *b)*, prima parte].

Orbene, l'ordinanza del tribunale di Lucca — pur riferendosi ad un caso di iscrizione nell'albo chiesta al fine di esercitare il patrocinio nelle preture minori da persona avente i requisiti di cui alla lettera *a)* — finisce con l'investire l'intero sistema normativo quale è delineato dall'art. 6, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 283/1901, nella parte non caducata dalla sentenza n. 127 del 1985, poiché censura nella sua globalità la discilina del patrocinio davanti alle preture ad opera di soggetti diversi dagli avvocati e procuratori.

3. — La questione è fondata.

Con la suindicata sentenza n. 127 del 1985 si è negato che abbia una razionale giustificazione l'ammissione al patrocinio davanti alle preture, senza limiti di tempo e al di fuori di ogni esigenza apprezzabile, di persone, diverse dagli avvocati e procuratori, non preventivamente sottoposte al controllo di idoneità tecnica costituito dall'esame di Stato (art. 33, quinto comma, Cost.) o da equipollente di esso.

Al riguardo si è infatti osservato che l'esenzione dei patrocinatori dall'esame di Stato non può trovare adeguata giustificazione nella facoltà, concessa alle parti nel giudizio pretorile, di «autodifesa», poiché questa è subordinata all'autorizzazione del pretore, nelle cause civili, ed è ammessa solo per limitate ipotesi in materia penale (art. 125, c.p.p.), ed implica, comunque, una scelta tra l'autodifesa ed una difesa tecnica che dia garanzie di «tecnica» adeguatezza; che la pretesa minore importanza delle cause attribuite alla cognizione del pretore è contrastata dal graduale incremento, qualitativo e quantitativo, della competenza del pretore, che è ovviamente identica in tutte le preture, quale che sia la loro ubicazione; che, infine, la non facile reperibilità di difensori nei centri minori derivante dalla non agevole accessibilità di questi ultimi, che costituì una delle ragioni dell'introduzione della figura del patrocinatore, appare ormai inattuale in ragione dell'elevato livello raggiunto dai mezzi di comunicazione.

Tali considerazioni, espresse in riferimento ai patrocinatori abilitati *ex* art. 7 della legge n. 283/1901, valgono altresì per i patrocinatori di cui all'art. 6, lettera *a)*, stessa legge. Invero, né la qualifica professonale (notaio) né il titolo culturale (laurea in giurisprudenza o superamento di determinati esami di tale corso di laurea) ad essi richesti possono assicurare quell'indispensabile vaglio di specifica idoneità tecnica all'esercizio della professione forense che solo l'esame di Stato o un adeguato equipollente (non ravvisabile nel superamento del concorso notarile, in quanto finalizzato all'abilitazione ad una attività professionale nettamente diversa) sono in grado di garantire.

Né vale opporre che, ai sensi dell'art. 32 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), i notai ed i laureati in giurisprudenza possono essere nominati vice-pretori onorari. In proposito è sufficiente rilevare che quella del vice-pretore è una funzione a carattere onorario e non già una attività professionale, come quella del patrocinatore; che il relativo incarico ha durata limitata ed un triennio (con possibilità di conferma) mentre l'esercizio della professione del patrocinatore è senza limiti di tempo; che, infine, la nomina è subordinata a un rigoroso vaglio di idoneità da parte del Consiglio superiore della magistratura. Pertanto va dichiarato illegittimo, per violazione degli articoli 33, quinto comma, e 3, primo comma Cost., l'art. 6, lettere *a) e b)*, della legge n. 283/1901, nella parte in cui consente, a notai, laureati in giurisprudenza e studenti; che abbiano superato determinati esami di tale corso di laurea, di esercitare il patrocinio davanti alle preture ubicate in comuni dotati di tribunale ovvero privi di tale ufficio.

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va inoltre dichiarata l'illegittimità costituzionale conseguenziale delle disposizioni legislative che hanno successivamente tenuto ferme la norme suindicate, e precisamente: l'art. 15, ultima parte, del r.d. 20 settembre 1922, n. 1316 (Esecuzione dell'art. 5 della legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori); l'art. 2 del r.d. 6 settembre 1923, n. 1920 (Norme transitorie per il patrocinio davanti alle preture); l'art. 1 del r.d.-l. 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali); gli artt. 1 e 3 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle preture)».

Ritenuto che le stesse argomentazioni bene si attaglino al caso che ne occupa, stante la piena corrispondenza tra le fattispecie allora esaminate dalla Corte e quelle oggi proposte alla cognizione del pretore;

Considerato infatti che possono certamente assimilarsi la posizione, da un lato, dei patrocinatori previsti dalle norme dichiarate incostituzionali a seguito del penultimo aumento di competenza pretorile, e quella, dall'altro lato, dei praticanti avvocati cui il prevalente orientamento ritiene ancora possibile conferire il patrocinio innanzi al pretore, dopo la novella che ha, fra l'altro, decuplicato la competenza per valore di questo giudice (con l'effetto di provocarne anche un sensibile innalzamento qualitativo delle questioni sottoposte al suo vaglio), sicché inevitabile è il riproporsi del dubbio circa la costituzionalità della sopravvivenza del patrocinio conferito a persone che non abbiano ancora superato l'esame di Stato;

Considerata, sia pure solo in modo incidentale, la c.d. impertinenza della normativa denunciata, alla luce della illustrata mancanza di correlazione logica fra il disposto della legge e l'obiettivo che il legislatore intendeva prefiggersi (Corte cost. nn. 207/1988, 44/1988, 54/1975 e molte altre), nonché la palese inadeguatezza della scelta del legislatore (almeno secondo l'interpretazione che della *mens legis* dà la giurisprudenza prevalente);

Ritenuto che la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione così prospettata non siano inficiate, neppure sotto il profilo dell'opportunità (ove mai si trattasse di un parametro cui poter riconoscere una qualche dignità in sede di valutazione di norme sui diritti fondamentali ed inviolabili), dalla imminente entrata in vigore della riforma prevista dall'art. 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (e del decreto legislativo approvato in sua attuazione, n. 398/1997, peraltro — allo stato — solo per l'ammissione al concorso per uditore giudiziario) dacché, piuttosto, tale riforma conferma che lo stesso legislatore ha ben presenti i seri problemi connessi alla formazione post universitaria per le professioni forensi;

Considerato che neppure la recente approvazione (avvenuta il 14 novembre 1997 da parte del Consiglio dei Ministri) dello schema di decreto delegato attuativo della legge n. 254/1997 consente di ritenere cessata la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sopra dipanate, poiché anzi la prevista soppressione delle preture comporterà inevitabilmente l'inattualità dell'art. 8 r.d. citato (salvo che per il patrocinio innanzi ai giudici onorari) e mostrerà ancor più icasticamente come sia irragionevole prevedere che, per cause e questioni analoghe (non è previsto l'incremento della competenza per valore in capo al giudice professionale unico di primo grado), possa darsi una diversa disciplina della difesa tecnica e della sua adeguatezza;

Rilevato, infatti, che in virtù della riforma (disposizioni transitorie previste dagli artt. 110-114 del citato schema) alcune delle cause pendenti davanti al pretore verranno decise da tale giudice (davanti al quale, secondo il diritto vivente surriferito, saranno ammessi al patrocinio i praticanti) mentre ogni altra verrà proseguita dal nuovo giudice unico (davanti al quale, appunto perché non più identificabile come pretore, tale patrocinio non sarà ammissibile);

Considerato che la questione è di evidente rilevanza nel presente giudizio, poiché dall'accoglimento dell'eccezione discenderebbe la declaratoria di nullità della delega (conferita dall'avv. Muscolo al dott. Venturini *ex* art. 9 r.d.-l. n. 1578/1933) e quindi la formale assenza del procuratore dell'attrice dall'udienza di prima trattazione, in particolare coll'mpossibilità, per esempio, di richiedere i termini per l'appendice scritta prevista dal quinto comma dell'art. 183 c.p.c.;

Considerato infine che non consta al giudicante che per nessuna altra professione liberale, per l'esercizio della quale sia prescritto il superamento di esame di Stato, sia ammesso che i praticanti, neppure temporaneamente e per questioni di minore importanza, svolgano autonomamente la professione medesima, sicché anche sotto tale profilo deve ravvisarsi una irragionevole disparità di trattamento;

P. Q. M.

Letti ed applicati gli artt. 134 Cost., 11, legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82/3 codice procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374;

Nonché dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, legge 21 novembre 1991, n. 374;

Nonché dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del r.d.-l. n. 1579 del 25 novembre 1933;

Norme che, complessivamente considerate secondo l'interpretazione che ne dà il prevalente orientamento dei giudici di merito, e che dunque assurge al rango di diritto vivente, non comportando l'abrogazione dell'art. 8, qualificano il praticante procuratore (ora praticante avvocato) esercente ai sensi dell'art. 8 medesimo come procuratore legalmente esercente;

Nella parte in cui tali norme rendono così ammissibile, per tutte le cause di competenza del pretore, il patrocinio e la difesa ad opera di un praticante avvocato abilitato dal competente ordine professionale;

In riferimento ai parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 24, secondo comma, 33, quinto comma, e 3, primo e secondo comma, della Costituzione, e in particolare in quanto il sistema che risulta dalle norme qui denunciate:

consente la violazione del diritto ad una difesa tecnica adeguata;

non richiede il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

determina un'irragionevole disparità di trattamento di situazioni analoghe;

Sospende pertanto il processo in corso;

Dispone che tutti gli atti del presente giudizio siano tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che ne venga data comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica, oltre che ai difensori delle parti.

Milano, addì 2 luglio 1998

Il pretore: PERTILE

98C1138

N. 732

Ordinanza emessa il 3 aprile 1998 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la regione siciliana sul ricorso proposto da Ranieri Pietro contro il Ministero della difesa

Corte dei conti - Giudizio di appello - Previsione, secondo il «diritto vivente» che il giudice di secondo grado possa pronunciarsi anche solo su una parte del merito, rinviando gli atti alla sezione giurisdizionale, che ha emesso la sentenza di primo grado, per l'applicazione del principio di diritto da esso affermato e la decisione della restante parte della domanda - Violazione del principio della libertà ed indipendenza del giudice.

(R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 105).

(Cost., art. 101, comma secondo).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza 331/98/Ord. nel giudizio in materia di pensione militare, iscritto al n. 4874/M del registro di segreteria, proposto dal sig. Ranieri Pietro, elettivamente domiciliato a Palermo, presso lo studio dell'avv. Pompeo Mangano che lo rappresenta e difende, avverso il decreto del Ministero della difesa n. 407 del 16 agosto 1997.

Uditi alla pubblica udienza del 3 aprile 1998, il relatore, consigliere dott.ssa Luciana Savagnone, e l'avv. Elisabetta Borghese, in sostituzione dell'avv. Pompeo Mangano.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

FATTO

Con sentenza n. 157/95/M, la sezione giurisdizionale per la regione siciliana respingeva il ricorso proposto dal sig. Ranieri Pietro avverso il decreto del Ministero della difesa n. 407 del 16 agosto 1977, ritenendo che l'affezione oculare dalla quale era risultato affetto in occasione della visita collegiale della C.M.O. di Messina non fosse meritevole di una migliore classifica rispetto a quella concessa con il decreto impugnato.

Avverso tale pronuncia il Ranieri proponeva appello, rilevando che la sentenza era priva di motivazione ed emessa nella erronea convinzione che il ricorrente non fosse assistito da difensore.

Con sentenza n. 142/97/A, la seconda sezione giurisdizionale centrale, accoglieva l'appello, affermando che la sentenza impugnata era priva di sufficiente motivazione, e per l'effetto la annullava e rinviava la causa al giudice di primo grado, affinché, in una composizione diversa, reiterasse il giudizio, disponendo eventualmente, ove lo ritenesse opportuno, una nuova visita diretta dell'interessato con l'assistenza di una specialista.

Con atto depositato il 10 dicembre 1997, il sig. Ranieri, rappresentato dall'avv. Pompeo Mangano, ha riassunto il giudizio, chiedendo l'accoglimento della domanda sulla base dei certificati medici prodotti agli atti. Ha insistito perché venga disposta una nuova visita medica specialistica, al fine di verificare l'aggravamento nel tempo delle limitazioni funzionali agli occhi.

All'udienza dibattimentale l'avv. Elisabetta Borgese, in sostituzione dell'avv. Pompeo Mangano ha chiesto l'accoglimento della domanda.

DIRITTO

Ai sensi dell'art. 105 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, quando in prima istanza la competente sezione giurisdizionale si sia pronunciata soltanto su questioni di carattere pregiudiziale, su queste esclusivamente si pronunciano in appello le sezioni riunite. Quando invece in prima istanza la sezione si sia ponunciata anche sul merito, le sezioni riunite possono conoscere di questo, oppure rinviare la causa al primo giudice.

Secondo l'interpretazione che di tale norma hanno dato costantemente le sezioni di appello, sostituendosi alle sezioni riunite quale giudice di secondo grado ai sensi dell'art. 1 del d.-l. n. 453/1993, convertito con modificazioni nella legge n. 19/1994, in sede di giudizio di impugnazione la pronuncia può essere limitata alle questioni pregiu-

diziali o investire anche il merito, definendo così il giudizio; oppure il giudice di secondo grado, a prescindere dalla esistenza di una questione pregiudiziale, può pronunciarsi solo su una parte del merito, rimandando gli atti alla sezione giurisdizionale che ha emesso la sentenza di primo grado perché applichi il principio di diritto affermato dal giudice di appello e decida sulla restante parte della domanda; ovvero, ritenendo che tra i motivi di diritto, per i quali è consentito l'appello in materia di pensioni tabellari, rientri anche il difetto di motivazione, può, in presenza di tale vizio, annullare la sentenza e rimandare gli atti al primo giudice affinché il giudizio venga rifatto, indicando eventualmente anche i mezzi di prova che debbono essere esperiti.

In conformità a tale indirizzo giurisprudenziale, che costituisce «diritto vivente» (vedi per tutte sez. riun. 4 marzo 1998, n. 10), nella fattispecie in esame la seconda sezione giurisdizionale centrale non solo ha annullato la sentenza di primo grado per difetto di motivazione, ma ha anche contestato che il giudice di prime cure non abbia preso in considerazione sia alcuni certificati medici prodotti dalla difesa del ricorrente che la sua richiesta di procedere ad una nuova visita medica. Ha così rinviato la causa al giudice di primo grado affinché reiteri il giudizio, disponendo eventualmente, ove lo ritenga opportuno, una nuova visita diretta dell'interessato con l'assistenza di una specialista. La sezione di appello, quindi, anziché decidere il merito del giudizio, confermando o modificando la pronuncia di del giudice di primo grado, egli ha rimandato gli atti, indicandogli specificamente come dovrà essere definito il giudizio.

In proposito questa sezione ritiene di dovere chiedere una verifica sul piano della costituzionalità della disposizione dell'art. 105 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038.

Invero, come ha effermato la Corte costituzionale è consentita la richiesta del suo intervento sulla compatibilità con al Costituzione di un indirizzo consolidato di interpretazione di una data disposizione costituente diritto vivente, essendo sufficiente che il giudice *a quo* riconduca alla disposizione contestata un'interpretazione non implausibile di cui ritenga di dover fare applicazione nel giudizio principale e sulla quale nutra dubbi non arbitrari, né pretestuosi, di conformità a determinati parametri di costituzionalità (Corte cost., 21 luglio 1995, n. 345).

In particolare, questo giudice ritiene che la norma sopra indicata sia in contrasto con l'art. 101, comma secondo, Cost., che, secondo quanto affermato molte volte dalla Corte costituzionale, garantisce la libertà e l'indipendenza del giudice, nel senso di vincolare la sua attività alla legge e solo alla legge, in modo che egli sia chiamato ad applicarla senza interventi ed interferenze al di fuori di essa, che possano incidere sulla formazione del suo libero convincimento, anche se non esclude che il giudice possa essere assoggettato alle valutazioni che la legge dà dei rapporti, degli atti e dei fatti, e al rispetto degli effetti che ne desume, quando ciò sia conforme al precetto costituzionale ovvero alle regole del procedimento di formazione graduale della pronuncia giurisdizionale (sent. n. 50 del 1970 e n. 234 del 1976). Quel che, dunque, la legge non può fare è introdurre vincoli che abbiano oggettivamente il solo o principale effetto di ridurre il giudice a mero esecutore della decisione assunta da altri, precludendo l'espressione del suo convincimento sulle questioni dalle quali dipende la soluzione della causa. Secondo il diritto vivente, la sezione di appello della Corte dei conti, pur entrando nel merito del giudizio non lo definisce ma, accogliendo il motivo di gravame proposto, impone al giudice di primo grado una determinata soluzione, impedendo ogni autonomo giudizio. Da qui l'evidente *vulnus* del principio di indipendenza del giudice.

Non ignora la sezione che in passato la Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384 c.p.c. per violazione dell'art. 101, comma secondo, Cost. Ma la questione ora sollevata si pone in termini nettamente differenti. In proposito è opportuno sottolineare infatti che l'attività svolta dal giudice di appello è del tutto differente da quella esercitata dalla Corte di cassazione la quale, come è noto, al contrario dell'organo giudicante di secondo grado, è giudice del diritto e non del fatto. Cosicché, salvo che in ipotesi specifiche nelle quali si fa luogo a cassazione senza rinvio, l'accoglimento del ricorso per cassazione comporta sempre il rinvio della causa al giudice di merito, ancorché questi, per effetto della applicazione del principio del diritto enunciato dalla Corte debba poi respingere la domanda. Ma la cassazione con o senza rinvio dipende, invero, da tassative norme processuali, non da un potere discrezionale della suprema Corte, la quale come giudice di legittimità non può emettere pronunzie di merito (Cass. civ., 30 gennaio 1985, n. 593). Peraltro, con la novella apportata dall'art. 66 della legge 26 novembre 1990, n. 353, all'art. 384 c.p.c. è stato introdotto un principio di economia di giudizi, disponendo che la stessa Corte di cassazione definisca il giudizio ed escludendo che si faccia ricorso al rinvio, c.d. cassazione sostitutiva, nei casi in cui, dopo l'enunciazione del principio di diritto, la controversia debba essere decisa in base ai medesimi apprezzamenti di fatto che costituivano il presupposto del giudizio di diritto errato, in tal guisa postulandosi che il giudice del merito abbia modo di esprimere siffatti apprezzamenti ai fini di una specifica decisione.

Secondo le norme del codice di procedura civile, invece, il giudice di appello entra di regola nel merito della domanda e ripercorrendo, sulla base dei motivi di impugnazione, l'*iter* logico seguito dal giudice di primo grado decide il giudizio nel merito. Soltanto nelle ipotesi tassative previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. il giudice di appello non pronuncia sul merito ma rimette gli atti al primo giudice. La prima delle norme citate riguarda la remissione per ragioni di giurisdizione o di competenza e mira a garantire la osservanza del doppio grado di giurisdizione qualora il primo giudice abbia negato il proprio potere di decisione astenendosi *in limine* dall'esaminare il merito della lite e il giudice di appello vada di contrario avviso. La seconda disposizione limita la remissione ai casi in cui, o per nullità di notifica dell'atto introduttivo della lite, o per mancata integrazione del contraddittorio, o per indebita estromissione di una parte, il primo grado di giudizio possa dirsi mancante o il contraddittorio incompleto: anche in questa ipotesi, dunque, la norma è posta a tutela del principio del doppio grado di giurisdizione che è uno dei cardini del nostro processo.

In tutte le ipotesi previste negli artt. 353 e 354 c.p.c., che resterebbero applicabili nel giudizio innanzi alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 26 del reg. proc. nel caso che l'art. 105 dello stesso reg. venisse dichiarato incostituzionale, in sostanza, il legislatore si è preoccupato proprio di salvaguardare il principio dell'art. 101, comma secondo, disponendo che il rinvio da parte del giudice d'appello avvenga soltanto nei casi in cui il giudice di primo grado non abbia pronunciato sul merito ovvero quando la decisione d'appello non incida sulla formazione del libero convincimento del giudice di primo grado. Cosa questa che in specie non avviene dal momento che la sezione centrale di appello, rinviando la causa al giudice di primo grado al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. e imponendo a questi perfino l'osservanza di determinati criteri formali e sostanziali per la rinnovazione del giudizio e per la valutazione dei fatti di causa, finisce per rendere quest'ultimo un mero esecutore della decisione assunta da altri.

D'altra parte, si consideri che qualora si ritenesse operante la norma di cui all'art. 105 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, così come viene ora interpretata, nel senso cioè di lasciare alla discrezionalità del giudice di appello la scelta dei casi in cui non definire la controversia, potrebbe avvenire non solo un'infinita duplicazione del primo e del secondo grado di giudizio ma anche l'esame della stessa controversia più volte da parte di giudizi dello stesso grado. Non sussiste, infatti, alcuna preclusione circa la possibilità di proporre un successivo appello dopo la nuova decisione emessa in primo grado, dato che quest'ultima potrebbe sempre essere viziata e contenere statuizioni nuove sulle quali la sezione di appello non siasi pronunciata. Nell'ipotesi in esame, potrebbe accadere, che dopo che il giudice di primo grado abbia rielaborato la sentenza, quest'ultima sia nuovamente impugnata, per lo stesso o per un diverso motivo, e che la sezione di appello, non definendo il giudizio, lo rimandi nuovamente al giudice di primo grado perché valuti un diverso aspetto della domanda.

Sotto questo aspetto l'art. 105 del reg. proc., così come interpretato, confligge anche con il principio di ragionevolezza in quanto trasmoda in una regolamentazione del processo del tutto illogica e incerta.

La questione di legittimità costituzionale è rilevante poiché la presente causa non può essere definita indipendentemente dalla soluzione della questione qui cennata, dalla cui risoluzione deriva la permanenza dei notevoli limiti imposti a questo giudice.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, per contrasto con l'art. 101, comma secondo, della Costituzione, nei termini di cui in motivazione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il processo fino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti in causa, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 aprile 1998.

Il presidente: ACCONCIA

98C1139

N. 733

Ordinanza emessa il 29 giugno 1998 dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento civile vertente tra il Ministero delle finanze contro la S.p.a. Ferriere G.B. Bertoli fu Giuseppe

Processo civile - Ripetizione d'indebito - Richiesta della somma e versata all'erario a titolo di addizionale sull'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica - Subordinazione della restituzione alla prova documentale del mancato trasferimento ad altri soggetti dell'onere tributario - Incidenza sul diritto di agire in giudizio e sul principio della capacità tributaria.

(D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873).

(Cost., artt. 24 e 53).

LA CORTE D'APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza a soluzione della riserva, formulata all'udienza di pertrattazione della controversia civile in grado d'appello *sub* R. G. 632/97,

Letti gli atti del procedimento avviato dall'Amministrazione delle finanze dello Stato contro la S.p.a. Ferriere G.B. Bertoli fu Giuseppe con l'atto di citazione in appello, notificato il 10 ottobre 1997;

Atteso che la S.p.a. Ferriere Bertoli evocò in giudizio l'Amministrazione finanziaria affermando d'aver diritto al rimborso delle somme versate all'Erario a titolo d'addizionale sull'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, in quanto illegittima la pretesa tributaria;

che, pur opponendosi l'Amministrazione, all'esito della trattazione di prime cure, era accolta la domanda della società siderurgica senza che formasse oggetto del contraddittorio la questione probatoria, *ex* art. 19, d.-l. n. 688/1982 convertito con legge n. 873/1982, poiché la stessa non sollevata dall'Amministrazione che in sede di comparsa conclusionale;

che, nell'interposto appello, l'Amministrazione porta l'inosservanza di tale disposizione di legge a motivo di censura;

che l'applicazione della surricordata norma, mantenuta in vigore dalla legge n. 428/1990 per i tributi irrilevanti per la normativa comunitaria, quale è l'imposta di consumo sull'energia elettrica, è rilevante nel presente procedimento, dipendendo dalla stessa l'accoglimento od il rigetto dell'appello, gravando sul soggetto, agente in ripetizione, la prova documentale del mancato trasferimento su altri del peso economico del tributo;

che la società appellata ha lumeggiato vizio d'illegittimità costituzionale dell'onere probatorio, posto dall'art. 19, d.-l. n. 688/1982, avuto riguardo alla sua specifica situazione d'impresa siderurgica che utilizza l'energia elettrica per la produzione d'un bene ontologicamente diverso, il ferro;

che la società appellata sottolinea come non le sia, materialmente, possibile fornire la richiesta prova documentale del mancato trasferimento del peso del tributo, posto che il prezzo finale del suo prodotto è soggetto al variare dei costi di vari componenti base, ed è, comunque, stabilito dal mercato internazionale con corsi quotidiani di borsa;

che, dunque, potendo il prezzo del prodotto finito lievitare o diminuire per l'effetto di molteplici fattori, oltre che il costo dell'energia elettrica, risulta impossibile dar prova documentale del mancato trasferimento su altri — il consumatore del prodotto siderurgico — del peso economico dell'imposta di consumo;

che, per tanto, l'onere probatorio, imposto dall'art. 19, d.-l. n. 688/1982, limita sensibilmente, se non annulla, la facoltà di difesa in giudizio del proprio diritto alla restituzione di quanto pagato a titolo d'imposta, illegittimamente, pretesa, che, in conseguenza dell'impossibilità pratica di ottenere la restituzione dell'indebito, la società siderurgica lumeggia, in buona sostanza, il venir anche meno della garanzia costituzionale, di cui all'art. 53 della Costituzione, imponendo, da un lato l'Amministrazione il pagamento di un tributo non dovuto, e dall'altro impedendo al contribuente di difendere in giudizio del proprio diritto al rimborso;

che, la specifica situazione delle imprese siderurgiche, le quali utilizzano l'energia elettrica nel processo produttivo ha trovato, proprio sul piano del tributo in questione, particolare attenzione da parte del legislatore con la legge n. 349/1995;

Ritenuto, da parte di questa Corte, che la questione d'illegittimità costituzionale prospettata non appare manifestamente infondata, posto che la situazione concreta si differenzia da quelle già esaminate dalla Corte costituzionale nel 1988, in quanto, nella specie, l'imposta di consumo, indebitamente, pagata afferisce all'energia utilizzata direttamente nel processo di produzione di bene ontologicamente diverso, e, non già, alla mera commercializzazione di beni, che mantengono la loro individualità;

Che il vizio si delinea con riferimento agli artt. 24 e 53 della Costituzione, posto che l'impedimento della difesa in giudizio del proprio diritto all'impresa siderurgica si traduce anche nell'imposizione di un tributo al di fuori del rispetto dei canoni costituzionali in tale materia.

P. Q. M.

A sensi dell'art. 23, legge n. 87/1953;

Ritenuta rilevante la questione nel procedimento d'appello indicato in epigrafe;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma portata nell'art. 19, d.-l. n. 688/1982, convertito con legge n. 873/1982, per contrasto con i principi di cui agli artt. 24 e 53 della Costituzione, in quanto non differenziando l'onere probatorio a seconda della specifica attività d'impresa, nel cui ambito d'esercizi l'imposta di consumo viene pagata, rende, sostanzialmente, impossibile alle società siderurgiche d'ottenere il rimborso dell'addizionale pagata, anche se illegittimamente pretesa dall'Erario;

Sospende la trattazione della controversia civile d'epigrafe sino alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di rimettere gli atti del procedimento sub *R.G. 632/97 al presidente la Corte costituzionale, unitamente alla presente ordinanza, nonché di provvedere alla notifica della medesima alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.*

Così deliberato in Trieste nella camera di consiglio del 29 giugno 1998.

Il presidente: SAMMARTANO

98C1140

N. 734

Ordinanza emessa il 29 giugno 1998 dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento civile vertente tra il Ministero delle finanze contro la S.p.a. Fonderia Cividale ed altre

Processo civile - Ripetizione d'indebito - Richiesta della somma versata all'erario a titolo di addizionale sull'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica - Subordinazione della restituzione alla prova documentale del mancato trasferimento ad altri soggetti dell'onere tributario - Incidenza sul diritto di agire in giudizio e sul principio della capacità tributaria.

(D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873).

(Cost., artt. 24 e 53).

LA CORTE D'APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza a soluzione della riserva, formulata all'udienza di pertrattazione della controversia civile in grado d'appello *sub* R. G. 557/97,

Letti gli atti del procedimento avviato dall'Amministrazione delle finanze dello Stato contro la S.p.a. Fonderia Cividale e altre con l'atto di citazione in appello, notificato il 29 agosto 1997;

Atteso che le società appellate evocarono in giudizio l'Amministrazione finanziaria affermando d'aver diritto al rimborso delle somme versate all'Erario a titolo d'addizionale sull'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, in quanto illegittima la pretesa tributaria;

che, pur opponendosi l'Amministrazione, all'esito della trattazione di prime cure, era accolta la domanda delle società siderurgiche senza che formasse oggetto del contraddittorio la questione probatoria, *ex* art. 19, d.-l. n. 688/1982 convertito con legge n. 873/1982, poiché la stessa non sollevata dall'Amministrazione che in sede di comparsa conclusionale;

che, nell'interposto appello, l'Amministrazione porta l'inosservanza di tale disposizione di legge a motivo di censura;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamento uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 733/1998).

98C1141

N. 735

Ordinanza emessa il 4 giugno 1998 dal tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di Bobovicz Ciabak

Servizio militare - Apolide residente legalmente nel territorio dello Stato - Obbligo di prestare servizio militare - Contrasto con le norme di diritto internazionale in materia - Violazione del principio secondo cui l'obbligatorietà del servizio militare è riferita ai soli cittadini.

[D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 1, lett. *c)*; legge 5 febbraio 1992, n. 91, art. 16].

Cost., artt. 10 e 52).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale nei confronti di Bobovicz Ciabak, meglio generalizzato in atti, imputato del reato militare di: «mancanza alla chiamata».

Sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. *c)*, d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e 16, legge del 5 febbraio 1992, n. 91, sollevata d'ufficio dal tribunale militare di Torino all'udienza del 4 giugno 1998.

OSSERVA

Nel presente procedimento al termine dell'istruzione dibattimentale il p.m. chiedeva l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p., in quanto risulta insufficiente agli atti la prova della apolidia dell'imputato. La difesa si associa alla richiesta del p.m.

Il tribunale constatato che lo *status* giuridico di «apolide» dell'imputato risulta comprovato dal certificato anagrafico rilasciato dal comune di Recetto (Novara), ritiene di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. *c)*, d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, e 16, legge 5 febbraio 1992, n. 91, con riferimento agli artt. 52 e 10 della Costituzione.

Analoga questione, però solo in riferimento all'art. 52 della Costituzione fu sollevata dal t.m. di Padova con ordinanza 3 dicembre 1965, in quell'occasione la Corte aveva ritenuto di non accoglierla affermando che «... la prestazione del servizio militare ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere patriottico sancito dal primo comma dell'art. 52» (Corte costituzione n. 53/1967). Il t.m. di Torino pur condividendo le premesse esposte dalla Corte nella citata sentenza, e cioè la distinzione del sacro dovere di difesa della Patria rispetto all'obbligo di prestazione del servizio militare, secondo le modalità stabilite dalla legge, ritiene però che tale obbligo non possa ugualmente essere esteso a soggetti che non sono in possesso della cittadinanza italiana, lasciando alla discrezionalità del legislatore la concreta individuazione dei destinatari alla leva. Infatti l'art. 52 della Costituzione stabilisce sia il dovere di difesa della Patria sia lo svolgimento del servizio militare per i cittadini.

Dal momento che la Costituente ha voluto fare riferimento in entrambi i commi ai cittadini, non appare conforme al dettato costituzionale ritenere che la discrezionalità del legislatore ordinario possa estendersi fino a ricomprendere tra i destinatari del servizio militare anche i non cittadini e quindi gli apolidi.

Il termine «cittadino», presente in entrambi i commi dell'art. 52, sembra indurre, invece, a ritenere che ci sia una stretta e inscindibile connessione tra il possesso o l'acquisizione della cittadinanza italiana con lo *status* da esso derivante e il conseguente dovere di difesa della patria che si esplica anche con l'obbligatoria prestazione del servizio militare nelle forme di legge.

La limitazione della prestazione del servizio militare si desume inoltre da una interpretazione sistematica della Corte costituzionale, la quale, quando vuole tutelare i diritti fondamentali (vedasi art. 2 della Costituzione) o comunque primari dell'individuo (artt. 19, 21, e 24 della Costituzione), estende la prestazione a tutti gli individui senza alcuna limitazione riservando ai soli cittadini la tutela di situazioni soggettive di notevole rilievo civile e giuridico, ma non ritenute dall'Assemblea Costituente di eguale fondamentale valenza (si pensi agli artt. 16, 17, 18 della Costituzione).

Questa differenza di tutela e di ricomprensione dell'applicabilità soggettiva delle singole norme costituzionali, che non può certo ritenersi casuale o frutto di una «svista» della Costituente, risalta ancor di più se si analizzano tra loro gli artt. 52 e 53.

L'art. 53 prevede che «tutti» sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche.

È comune opinione dottrinale e giurisprudenziale che tale precetto si applichi ad ogni individuo, cittadino e non che percepisca un reddito in Italia. Il contributo alle spese pubbliche costituisce sotto questo profilo, il naturale «corrispettivo» per i vari servizi e le prestazioni che lo Stato fornisce e i cui benefici effetti si riverberano nei confronti di chiunque anche dei non cittadini.

Differentemente l'Assemblea costituente aveva scelto di limitare ai soli cittadini il compito della difesa della patria e del servizio militare in quanto si tratta di prestazioni a carattere personale e non patrimoniale, e quindi

assai più coercitive e pregnanti, che si giustificano solo con quel più stretto legame che si può avere con la propria patria e la propria nazione. Questa sembra essere la ragione giustificatrice che ha condotto i Padri della Repubblica a limitare il dovere di difesa della patria e l'assoggettabilità al servizio militare per i soli cittadini.

Infine occorre tenere presente che se il dovere di difendere la propria «patria» o Stato compete solo al cittadino, solo su costui può incombere il dovere di prestare il servizio militare, che nel nostro ordinamento costituzionale ha la precipua funzione di mantenere la libertà e l'indipendenza del nostro Stato come si desume dall'art. 11 della Costituzione. Si deve quindi ritenere che l'art. 52 della Costituzione abbia tracciato un limite invalicabile al legislatore ordinario in sede di individuazione dei destinatari non solo del dovere di difesa, ma anche nel dovere di prestazione del servizio militare.

La legislazione ordinaria, però, prevede all'art. 1, lett. *c)*, d.P.R. n. 237/1964, l'assoggettamento alla leva degli apolidi che abbiano stabilito la residenza in Italia.

Tale disposizione è stata ribadita dall'art. 16, legge n. 91/1992 che afferma che «l'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e all'obbligo del servizio militare».

Il legislatore ordinario, evidentemente, ha ritenuto che l'attribuzione dei diritti civili consenta di equiparare gli apolidi ai cittadini anche sotto il profilo dell'assoggettamento al servizio militare.

Il tribunale però, in virtù dei principi sopra esposti, ritiene che tali disposizioni di legge contrastino con la *ratio* contenuta nell'art. 52 della Costituzione che sembra riferirsi ai soli cittadini. Tale contrasto appare ancor più stridente se si considera il fatto che si discute della legittimità di un provvedimento ablativo personale che è quanto di più limitativo possa essere emesso nei confronti di una persona.

La necessità di accogliere canoni ermeneutici così rigorosi si desume indirettamente anche dall'art. 51 della Costituzione. Infatti, il fatto che in tale norma la parificazione ai cittadini «degli italiani non appartenenti alla Repubblica» sia prevista solo per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, e non per altri effetti, induce a ritenere come non corretto tale criterio di equiparazione estendendolo al campo delle posizioni sfavorevoli, sia per quanto riguarda gli italiani non appartenenti alla Repubblica sia per quanto riguarda più generalmente gli stranieri e gli apolidi.

Per questi motivi il Collegio ritiene che entrambe le disposizioni sopra citate vengono a trovarsi in insanabile contrasto con l'art. 52 della Costituzione e pertanto solleva la relativa questione di legittimità.

Tali norme, inoltre, vengono a creare un insanabile contrasto con l'art. 10 della Costituzione il quale afferma che «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute» la Costituzione in questo modo consente di adattare automaticamente l'ordinamento italiano alle consuetudini presenti nella maggioranza degli stati europei ed extraeuropei.

In questo caso la prassi internazionale dominante, testimoniata da numerosi testi della letteratura internazionalista, induce a ritenere esistente, come ha già affermato e riconosciuto la stessa Corte con la sentenza n. 278/1992, una norma generale che vincola gli Stati a non assoggettare agli obblighi militari i non cittadini e quindi conseguentemente gli apolidi. Più esattamente per citare le parole dell'Alta Corte «in base alla conformazione dell'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e statuite dall'art. 10, primo comma della Costituzione, una normativa che continuasse a richiedere il sevizio militare ai non cittadini contrasterebbe la norma generale internazionale violando la Costituzione».

Proprio partendo dall'analisi di tale pronuncia il Tribunale ritiene che le disposizioni di legge ordinarie di cui sopra vengano a trovarsi in insanabile contrasto con l'art. 10 della Costituzione.

Entrambe le questioni proposte sono rilevanti, perché, se accolte, consentirebbero al Tribunale Militare di Torino di prosciogliere l'imputato dal reato contestatogli non sussistendo più, a suo carico, alcun obbligo di presentazione in seguito alla avvenuta chiamata alle armi.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenute le questioni esaminate rilevanti e non manifestamente infondate;

Solleva per violazione dell'art. 52 e 10 della Costituzione questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. c), d.P.R. n. 237/1964, e 16, legge n. 91/1992, nella parte in cui prevedono l'obbligo del servizio militare per gli apolidi che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo fino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso, in Torino, 4 giugno 1998.

Il presidente: SAELI

Il giudice estensore: BENIGNI

98C1142

N. **736**

Ordinanza emessa il 18 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 1998) dalla Commissione tributaria regionale di Roma sul ricorso proposto dall'ufficio I.V.A. di Frosinone contro Frasca Franco

Contenzioso tributario - Procedimento innanzi la Commissione tributaria - Pendenza di causa pregiudiziale innanzi ad altro organo giurisdizionale (tributario, civile, amministrativo o penale) dalla cui definizione dipenda la decisione del ricorso - Possibilità di sospendere il procedimento fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente sentenza-ordinanza, sull'appello r.g. appelli 4700/1996, depositato il 29 giugno 1995, avverso la sentenza n. 11/3/1995, emessa dalla commissione tributaria provinciale di Frosinone dall'ufficio I.V.A. di Frosinone; controparti: Frasca Franco, residente a Trevi nel Lazio (Frosinone), in via Suria n. 7, assistito da: avv. di rett. n. 6029907, I.V.A., 87.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso n. 602990/1992 notificato il 16 ottobre 1992, l'Ufficio I.V.A. di Frosinone informava il signor Frasca Franco, esercente l'attività di commercialista e di agente immobiliare in Cisterna di Latina, di aver recepito l'accertamento per il 1987 espletato a carico del professionista dall'ufficio II.DD. di Frosinone e di aver conseguentemente rettificato la dichiarazione annuale n. 04/5007/1996, dallo stesso inoltrata il 4 marzo 1988, contestando la omissione di ricavi per L. 14.371.000.

Impugnava l'atto il Frasca dinanzi alla commissione tributaria di 1° grado di Frosinone, deducendo che l'accertamento induttivo dell'ufficio II.DD. era stato già oggetto di ricorso e, nel merito, la carenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina di cui al primo comma dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 nonché la eccessività dell'addebito, atteso che la attività di fiscalista era espletata nel tempo libero residuato dallo svolgimento di attività subordinata.

Con decisione 11 marzo 1995 del 2-13 maggio 1995 la commissione adita ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo l'accertamento operato dall'ufficio II.DD. ai sensi degli artt. 54 e 55 d.P.R. n. 633/1972 e, peraltro, sottolineando l'intervenuto annullamento dello stesso da parte di altra sezione della stessa commissione.

Entrambe le decisioni sono state impugnate dagli uffici soccombenti della amministrazione finanziaria.

In attuazione della nuova disciplina del contenzioso tributario di cui all'art. 72 del decreto legislativo n. 546/1992, i ricorsi sono stati assegnati rispettivamente, quello relativo all'accertamento II.DD., alla sesta sezione e, quello inerente la rettifica ai fini I.V.A., a questa sezione che, accertata la ritualità delle comunicazioni *ex* art. 17 del richiamato decreto legislativo n. 546/1992, lo ha trattenuto in decisione all'udienza pubblica del 18 aprile 1997, nel mentre l'altro giudizio è in attesa di fissazione. Il collegio, ritenendo condizionata la decisione della impugnazione della rettifica I.V.A. dall'esito del giudizio sulla legittimità dell'accertamento compiuto dall'ufficio II.DD., intende sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto legislativo n. 546/1992.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per il richiamato art. 39, «il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone». La circolare n. 98/E del 1996, commentando la norma, precisa e sottolinea che «con il nuovo rito si è avvertita la esigenza di prevedere ipotesi tassative in quanto l'istituto della sospensione del processo tributario può verificarsi solo quando ricorrano, alternativamente o cumulativamente, le ipotesi» innanzi segnalate.

Considerato che il comma 2, dell'art. 1 del decreto legislativo n. 546/1992 statuisce che «i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto..., le norme del codice di procedura civile», nessun riferimento a detta ultima disciplina sul tema è possibile e nessuna integrazione da parte della stessa è consentita.

In particolare, inapplicabile deve considerarsi l'art. 295 del codice di procedura civile, secondo cui la sospensione del processo può essere disposta «in ogni caso in cui egli stesso (*id est:* il giudice della causa) o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa».

È questa una disposizione di carattere generale rispondente ad un sistema non esclusivo del rito civilistico, ma rientrante in un sistema di coordinamento logico esulante dal campo ristretto di un singolo ordinamento per assumere il valore di principio fondamentale dell'intero ordinamento. Per detto principio la causa dipendente va sospesa in attesa della definizione di quella principale o pregiudiziale, onde armonizzare la decisione della prima a quella della seconda. La validità delle svolte argomentazioni è confortata dalla circostanza che la pregiudizialità non va riferita solo a giudizi pendenti dinanzi allo stesso organo giurisdizionale, bensì anche a giudizi pendenti dinanzi a giudici ordinari ed amministrativi od anche penali. Ovviamente la menzionata armonizzazione esige che la sospensione persista sino al passaggio in giudicato della sentenza nella causa pregiudiziale.

La disposizione dell'art. 39 del decreto legislativo n. 546 del 1992 sembra, pertanto, ledere precetti costituzionali:

innanzitutto l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificato trattamento differenziato che ne discende dalla applicazione delle norme richiamate;

l'art. 24 della Costituzione, per le limitazioni che inevitabilmente subisce l'esercizio della difesa del ricorrente, non sempre in grado di approntare le proprie difese efficacemente al pari di quelle relative al ricorso pregiudiziale.

È ovvio, infatti, che la decisione della causa pregiudiziale, pur nella sua non definitività, eserciterà una efficacia preclusiva di ogni altra difesa;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto legislativo n. 546/1992 con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sospensione del processo tributario ove altro giudice debba procedere alla definizione di una controversia dalla quale dipende la decisione del ricorso.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina altresì che a cura della segreteria sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata alle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 18 aprile 1997

Il presidente: PATRIZI

Il relatore: RIZZI

98C1143

N. 737

Ordinanza emessa il 18 aprile 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 1998) dalla Commissione tributaria regionale di Roma sul ricorso proposto dall'ufficio I.V.A. di Frosinone contro Frasca Franco

Contenzioso tributario - Procedimento innanzi la Commissione tributaria - Pendenza di causa pregiudiziale innanzi ad altro organo giurisdizionale (tributario, civile, amministrativo o penale) dalla cui definizione dipenda la decisione del ricorso - Possibilità di sospendere il procedimento fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente sentenza-ordinanza, sull'appello r.g. appelli 4702/1996, depositato il 29 giugno 1995, avverso la sentenza n. 12/3/1995, emessa dalla commissione tributaria provinciale di Frosinone dall'ufficio I.V.A. di Frosinone; controparti: Frasca Franco, residente a Trevi nel Lazio (Frosinone), in via Suria n. 7, assistito da: avv. di rett. n. 603717, I.V.A., 1988.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso n. 603717 notificato il 10 novembre 1993, l'ufficio I.V.A. di Frosinone informava il signor Frasca Franco, esercente l'attività di commercialista e di agente immobiliare in Cisterna di Latina, di aver recepito l'accertamento per il 1988 espletato a carico del professionista dall'ufficio II.DD. di Frosinone e di aver conseguentemente rettificato la dichiarazione annuale, dallo stesso inoltrata, contestando ricavi per L. 45.000.000.

Impugnava l'atto il Frasca dinanzi alla commissione tributaria di 1° grado di Frosinone, deducendo che l'accertamento induttivo dell'ufficio II.DD. era stato già oggetto di ricorso e, nel merito, la carenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina di cui al primo comma dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 nonché la eccessività dell'addebito, atteso che l'attività di fiscalista era espletata nel tempo libero residuato dallo svolgimento di attività subordinata.

Con decisione n. 12/3/95 del 2-13 maggio 1995 la commissione adita ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo l'accertamento operato dall'ufficio II.DD. ai sensi degli artt. 54 e 55 d.P.R. n. 633/1972 e, peraltro, sottolineando l'intervenuto annullamento dello stesso da parte di altra sezione della stessa commissione.

Entrambe le decisioni sono state impugnate dagli uffici soccombenti della amministrazione finanziaria.

In attuazione della nuova disciplina del contenzioso tributario di cui all'art. 72 del decreto legislativo n. 546/1992, i ricorsi sono stati assegnati rispettivamente, quello relativo all'accertamento II.DD., alla sesta sezione e, quello inerente la rettifica ai fini I.V.A., a questa sezione che, accertata la ritualità delle comunicazioni *ex* art. 17 del richiamato decreto legislativo n. 546/1992, lo ha trattenuto in decisione all'udienza pubblica del 18 aprile 1997, nel mentre l'altro giudizio è in attesa di fissazione. Il collegio, ritenendo condizionata la decisione della impugnazione della rettifica I.V.A. dall'esito del giudizio sulla legittimità dell'accertamento compiuto dall'ufficio II.DD., intende sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto legislativo n. 546/1992.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per il richiamato art. 39, «il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone». La circolare n. 98/E del 1996, commentando la norma, precisa e sottolinea che «con il nuovo rito si è avvertita la esigenza di prevedere ipotesi tassative in quanto l'istituto della sospensione del processo tributario può verificarsi solo quando ricorrano, alternativamente o cumulativamente, le ipotesi» innanzi segnalate.

Considerato che il comma 2, dell'art. 1 del decreto legislativo n. 546/1992 statuisce che «i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto ..., le norme del codice di procedura civile», nessun riferimento a detta ultima disciplina sul tema è possibile e nessuna integrazione da parte della stessa è consentita.

In particolare, inapplicabile deve considerarsi l'art. 295 del codice di procedura civile, secondo cui la sospensione del processo può essere disposta «in ogni caso in cui egli stesso (*id est:* il giudice della causa) o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa».

È questa una disposizione di carattere generale rispondente ad un sistema non esclusivo del rito civilistico, ma rientrante in un sistema di coordinamento logico esulante dal campo ristretto di un singolo ordinamento per assumere il valore di principio fondamentale dell'intero ordinamento. Per detto principio la causa dipendente va sospesa in attesa della definizione di quella principale o pregiudiziale, onde armonizzare la decisione della prima a quella della seconda. La validità delle svolte argomentazioni è confortata dalla circostanza che la pregiudizialità non va riferita solo a giudizi pendenti dinanzi allo stesso organo giurisdizionale, bensì anche a giudizi pendenti dinanzi a giudici ordinari ed amministrativi od anche penali. Ovviamente la menzionata armonizzazione esige che la sospensione persista sino al passaggio in giudicato della sentenza nella causa pregiudiziale.

La disposizione dell'art. 39 del decreto legislativo n. 546 del 1992 sembra, pertanto, ledere precetti costituzionali:

innanzitutto l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificato trattamento differenziato che ne discende dalla applicazione delle norme richiamate;

l'art. 24 della Costituzione, per le limitazioni che inevitabilmente subisce l'esercizio della difesa del ricorrente, non sempre in grado di approntare le proprie difese efficacemente al pari di quelle relative al ricorso pregiudiziale.

È ovvio, infatti, che la decisione della causa pregiudiziale, pur nella sua non definitività, eserciterà una efficacia preclusiva di ogni altra difesa.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del decreto legislativo n. 546/1992 con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la sospensione del processo tributario ove altro giudice debba procedere alla definizione di una controversia dalla quale dipende la decisione del ricorso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina altresì che a cura della segreteria sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata alle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 18 aprile 1997

Il presidente: (firma illeggibile)

98C1144

N. **738**

Ordinanza emessa il 13 febbraio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 1998) dalla commissione tributaria regionale di Roma sul ricorso proposto da Serio Fortuna Lucia contro D.R.E. Lazio

Imposte e tasse in genere - Imposte sui redditi - Tassazione separata - Applicabilità all'indennità di cessazione dalle funzioni notarili, corrisposta dalla Cassa nazionale del notariato - Mancata previsione di esonero dell'imposizione fiscale, in considerazione del fatto che tale indennità è fondata su contribuzioni volontarie - Disparità di trattamento rispetto all'indennità di buonuscita dei dipendenti statali - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio della capacità contributiva - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1986.

[D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. *e)*].

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. appelli 1074/1996 spedito il 30 giugno 1995, avverso la sentenza n. 337/33/95 emessa dalla commissione tributaria provinciale di Roma dalla Serio Fortuna Lucia, residente a Udine in via Carducci n. 23, assistito dalle controparti: ufficio D.R.E. Lazio (via del Clementino);

Lucia Serio Fortuna chiedeva con istanza presentata il 26 luglio 1991 all'Intendenza di finanza il rimborso di L. 10.591.908 versate il 25 giugno 1990 dalla cassa nazionale notariato a titolo di ritenuta fiscale operata sull'indennità di cessazione della funzione notarile.

Ricorreva avverso il silenzio rifiuto sostenendo che, vertendosi in materia di indennità formatasi esclusivamente con il contributo versato dalla contribuente, doveva essere applicato il principio stabilito nella sentenza n. 178 della Corte costituzionale di non considerare reddito tale indennità.

La 33ª sezione della ct. di 1° grado di Roma respingeva il ricorso ritenendo che la sentenza della Corte si riferisse a situazioni completamente diverse (lavoro autonomo e lavoro dipendente statale).

La contribuente nell'appello insiste sul principio di assoggettabilità ad Irpef della indennità di buonuscita limitatamente alla quota relativa ai versamenti a suo carico come nella fattispecie trattata.

Produce una decisione favorevole della I sezione della ct. di 2° grado di Roma.

La D.R.E. di Roma, costituitasi in giudizio, osserva che il principio stabilito nella sentenza n. 178 è applicabile al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, mentre l'indennità di specie imponibile ai sensi della lett. *e)* dell'art. 16 T.U.I.R.

Chiede la verifica della tempestività della procedura *ex* art. 38, d.P.R. n. 602/1973; la conferma della decisione e la condanna alle spese di giudizio a norma di legge.

Osserva la commissione che, contrariamente a quanto hanno rilevato i giudici della commissione di 1° grado, non occore tanto aver riguardo alla situazione, indubbiamente diversa, fra dipendenti statali e lavoratori autonomi, quanto alla natura del reddito sottoposto a tributo; in effetti, la ricorrente non chiede affatto di essere assimilata ad una lavoratrice dipendente, sibbene di poter godere dello stesso trattamento (come modificato dalla nota sentenza della Corte costituzionale) dal momento che il beneficio assoggettato a tributo — l'indennità di cessazione della attività lavorativa — trova il suo fondamento in una stessa, identica causale, vale a dire la contribuzione volontaria.

Ciò premesso, neanche può condividersi la decisione adottata dalla 1ª sezione di questa commissione di secondo grado, richiamata dalla ricorrente, secondo cui non può ravvisarsi identità oggettiva fra compensi costituenti il corrispettivo dei contributi versati durante la attività di lavoro notarile e l'indennità percepita per la cessazione delle funzioni notarili, con la conseguenza che i primi non rientrano nelle disposizioni previste nell'art. 6 del d.P.R. n. 917/1996; basta osservare che le indennità percepite dal notaio alla fine del periodo lavorativo sono espressamente previste dall'art. 16 del d.P.R. ora citato, e per esse è stabilta la tassazione separata proprio perché vengono considerate come reddito tassabile, anche se con una aliquota di favore.

Così precisati i termini della questione, ritiene la commissione che, poiché l'indennità di cui si discute è formata con i contributi versati dal notaio, non appare manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente una volta che la Corte costituzionale, con sentenze nn. 178 del 1986, 400 del 1987, 231 del 1991, ha sancito il principio che, per la parte afferente alla contribuzione dei dipendenti le indennità di buonuscita non possono essere considerate reddito e quindi non possono essere assoggetate né all'Irpef né all'imposta di r.m. o complementare; richiamato inoltre l'art. 53 della Costituzione, la Corte ha statuito che il legislatore, nel disciplinare il regime tributario delle indennità di fine rapporto, è tenuto ad osservare il principio secondo il quale, per le indennità che siano costituite anche dai contributi degli aventi diritto, deve provvedersi ad una detrazione che di ciò tenga adeguato conto.

Ripetesi, la Corte ha esaminato la questione per quanto attiene al lavoro dipendente; ma se il principio della non tassabilità delle indennità di fine lavoro è fondato sul presupposto che, almeno per quella parte derivante da contributi del lavoratore, occorre provvedere ad una corrispondente detrazione della imposta, non sembra azzardato ritenere che, anche per chi non è lavoratore dipendente, debba valere lo stesso principio in presenza — come nel caso in esame — di indennità di cessazione dal lavoro a seguito di esclusivo calcolo dei contributi versati.

Ritiene quindi la commissione che, pur in presenza di situazioni dissimili ma comunque non contrastanti — lavoro dipendente e lavoro autonomo — e di indennità dovute per cessazione della attività lavorativa e commisurate, in tutto o in parte, su contributi versati durante detta attività lavorativa un diverso trattamento, più rigoroso,

quale è stabilito dall'art. 16 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possa dare adito a sospetto di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, e giustifichi conseguentemente la remissione degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Sospende il giudizio;

Ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dichiara non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale relativamente all'art. 16 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Carta costituzionale, nella parte in cui sottopone a tassazione l'indennità di cessazione dalla attività lavorativa dei notai fondata su contribuzioni volontarie;

Ordina che questa ordinanza sia notificata a cura della segreteria alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, 13 febbraio 1997.

Il presidente est.: BATTIMELLI

98C1145

N. **739**

Ordinanza emessa l'11 luglio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Viterbo sul ricorso proposto da Vecchione Salvatore contro il Centro di servizio delle ii.dd. di Viterbo

Imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Liquidazione delle imposte dovute, in base alle dichiarazioni dei contribuenti - Termine posto all'amministrazione finanziaria per l'attivazione della relativa procedura - Qualificazione di tale termine, mediante norma interpretativa, come ordinatorio, non comportante decadenza - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Lesione del diritto di azione e di difesa - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 113).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sciogliendo la riserva adottata a norma dell'art. 35 del decreto legislativo n. 546/92 alla udienza del 20 giugno 1998, sul ricorso n. 1650/97 r.g., depositato il 18 novembre 1997, ad istanza del sig. Vecchione Salvatore, nato a Castel Volturno (Caserta) il 7 maggio 1950, residente in Canino (Viterbo), rappresentato e difeso dal dott. Mario Lupidi, e domiciliato elettivamente nel suo studio in Viterbo, via Belluno 45, contro il ruolo formato dal Centro di servizio delle ii.dd. di Roma e la conseguente cartella esattoriale di pagamento n. 7400607, emissione 1997/2, relativa ad Irpef per l'anno 1990 (dichiarazione congiunta fra coniugi), sulla base delle motivazioni in fatto e in diritto che seguono.

A) Vecchione Salvatore ha proposto ricorso nei confronti dell'Ufficio delle ii.dd. di Viterbo per il ruolo formato dal Centro di servizio delle imposte in Roma, cui aveva fatto seguito la cartella esattoriale n. 7400607 emissione 1997/2, per Irpef, sopratasse e interessi ammontanti a complessive lire 931.000 per l'anno 1990, sulla base della dichiarazione unica presentata nel 1991 (mod. 740) dal contribuente unitamente al coniuge Giorgi Stefania.

Il ricorrente ha chiesto all'adita Commissione, in via pregiudiziale, di volere dichiarare che l'iscrizione a ruolo è affetta da nullità per decadenza dell'azione per la liquidazione *ex* art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/73, e, in via principale, di volere dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per decadenza dell'azione dell'Ufficio fiscale in quanto tale iscrizione e stata effettuata in violazione degli artt. 17 (comma 1) d.P.R. n. 602/73 e 43 (comma 1) d.P.R. n. 600/73, e di volere, altresì, dichiarare che nulla è dovuto per Irpef, sopratasse, interessi e diritti di riscossione: il tutto con vittoria di spese e competenze.

L'iscrizione a ruolo è scaturita dal fatto che l'Ufficio non ha riconosciuto, a seguito di presentazione del mod. 740/91 in forma congiunta (dichiarazione Vecchione Salvatore e coniuge convivente) per i redditi prodotti nell'anno 1990 il credito Irpef, richiesto come rimborso, in lire 738.000 e indicato al rigo N31 del modello di dichiarazione, avendo considerato reddito complessivo del coniuge la somma di lire 6.000.000, senza tenere conto, ad avviso del ricorrente, che il coniuge Giorgi Stefania aveva compilato il quadro L, indicando al rigo L3 lire 6.000.000 e al rigo L16 lire 6.000.000, per cui il reddito netto (rigo L23 risultava pari a zero.

B) L'Ufficio ha controdedotto, definendo legittimo e corretto il proprio operato, non soltanto per quanto attiene agli aspetti procedurali e al rispetto delle regole temporali soprattutto in relazione all'28 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, norma qualificata di interpretazione autentica dell'art. 36-*bis* (comma 1) del d.P.R. n. 600/73 nel senso di avere attribuito al termine contenuto in quest'ultima disposizione carattere ordinatorio e non perentorio, ma, altresì, in relazione al proprio concreto operare per avere sottoposto a tassazione ai fini Irpef la somma di lire 6.000.000 indicate nel quadro «L» intestato al coniuge del ricorrente, mancando qualsiasi tipo di documentazione relativa a detto reddito; la qualcosa, secondo l'Ufficio, ha comportato la impossibilità di concedere la detrazione o la deduzione per il coniuge a carico, essendo la somma surriportata superiore al limite stabilito per ottenere il beneficio della detrazione.

C) Alla pubblica udienza del 20 giugno 1998, nella quale la controversia è stata dibattuta, il difensore del ricorrente ha ribadito le proprie ragioni e sostenuto particolarmente che l'Ufficio, a norma dell'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/73, avrebbe dovuto, a pena di decadenza, notificare la cartella esattoriale entro e non oltre il 31 dicembre 1992, poichè la rettifica, da effettuarsi per l'appunto entro l'anno successivo alla presentazione della dichiarazione del contribuente, diviene ricorribile con la notificazione della iscrizione a ruolo.

Ciò necessariamente premesso, si osserva in diritto:

I. — Va, anzitutto, esaminata la rilevanza dell'eccezione sulla decadenza dell'Ufficio in ordine alla rettifica effettuata *ex* art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/73.

La norma letteralmente dispone che gli Uffici delle imposte o i Centri di servizio attivati (*omissis* ...) procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione (mod. 740) alla liquidazione delle imposte dovute ed ai rimborsi eventualmente spettanti sulla base della dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.

Con tale norma l'Amministrazione finanziaria ha il potere di controllare formalmente le dichiarazioni, correggendo alcune irregolarità, come sono da considerare gli errori materiali e di calcolo, l'utilizzo di detrazioni e ritenute, di oneri deducibili, di crediti e versamenti di imposte parzialmente o integralmente non spettanti, o non documentati.

In concreto gli Uffici fiscali procedono al recupero di quanto dovuto dal contribuente mediante diretta iscrizione a ruolo, senza ricorrere alla più tortuosa trafila degli accertamenti (artt. 38 e segg. d.P.R. n. 600/73).

Così agendo, l'erario non si è giammai preoccupato del termine di cui all'art. 36-*bis*, ma ha fatto riferimento a quello più esteso contenuto nell'art. 17 del d.P.R. n. 602/73, in relazione all'art. 43, d.P.R. n. 600/73. È partito dal presupposto, infatti, che il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione delle dichiarazioni avesse soltanto significato e valenza interni, senza alcuna rilevanza esterna.

Si vuol dire cioè che, ad avviso degli Uffici finanziari, la mancata osservanza del termine contenuto nell'art. 36-*bis* non poteva determinare effetto negativo sulla validità delle cartelle di pagamento, non avendone il legislatore stabilito la perentorietà.

II. — Sulla posizione dell'Amministrazione finanziaria, consolidatasi nel tempo ed avversata peraltro dalla dottrina e da consistente giurisprudenza (si tengano presenti le decisioni della Commissione tributaria centrale n. 3513/94 e n. 1605/96), ha esercitato il suo effetto dirompente la sentenza n. 7088 del 29 luglio 1997 della prima sezione civile della Corte di cassazione, al punto da convincere il legislatore a schierarsi per la prima con la legge 27 dicembre 1997 n. 449, che all'art. 28 ha ritenuto di fornire interpretazione autentica dell'art. 36-*bis*, nel senso di attribuire al termine ivi indicato natura ordinatoria.

La Corte suprema, con la decisione poc'anzi annotata, ha precisato:

1) che la iscrizione a ruolo effettuata *ex* art. 36-*bis* non ha connotato riproduttivo di un altro atto (come nel caso di cartella di pagamento derivante da avviso di accertamento non opposto), presentandosi invece come un atto mediante il quale il contribuente viene per la prima volta posto a conoscenza della pretesa fiscale;

2) che il non avere il legislatore qualificato «perentorio» il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione non esclude affatto che lo sia;

3) che la differenza tra termine perentorio e ordinatorio sta, sotto l'aspetto processuale, nel fatto che il secondo può, nei casi espressamente previsti, essere prorogato dal giudice prima della scadenza; se ciò non si verifica il decorso di tale periodo produce gli effetti preclusivi di quello perentorio;

4) che il principio per il quale il carattere di perentorietà non può essere applicato analogicamente non vale nel campo del diritto pubblico, dove l'attività della pubblica amministrazione è soggetta a limiti e vincoli diretti a garantire il soddisfacimento di finalità di carattere istituzionale;

5) che il termine fissato dall'art. 36-*bis* riguarda la iscrizione a ruolo collegata alla rettifica operata sulla dichiarazione dei redditi nei casi espressamente previsti;

6) che il termine di cinque anni fissato dall'art. 17, d.P.R. n. 602/1973, concerne solamente la riscossione delle imposte non pagate e risultanti dalla dichiarazione del contribuente, allorché la stessa non è sottoposta a rettifica.

Appare di tutta evidenza che ove i surricordati principi si applicassero alle fattispecie concrete provocherebbero conseguenze di tale portata, da poter essere definite devastanti per l'erario.

III. — Stando così le cose, è sopravvenuto l'art. 28 della legge n. 449 del 1997, che ha tentato di riportare nell'alveo della ordinatorietà il carattere del termine contenuto nell'art. 36-*bis*, e, quindi, di affermare in via interpretativa che esso non è stabilito a pena di decadenza.

Ritiene il collegio di questa Commissione che la norma emanata in sede interpretativa sia manifestamente illegittima e incostituzionale per violazione degli artt. 3 (primo comma), 24 (primo e secondo comma) della Costituzione, per aver definito irrazionalmente il termine contenuto nel più volte ricordato art. 36-*bis*, e per avere ingiustamente compresso il diritto di agire e difendersi del contribuente, nonché per violazione degli artt. 97, attinente al principio del buon andamento e della imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione, e 113, nella sua amplissima portata, della Costituzione medesima.

Il sistema di garanzie apprestato dagli artt. 24 e 113 Costituzione è di tale imponente valore, da colpire non solo l'esclusione della tutela giurisdizionale, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, ma altresì qualsiasi limitazione che ne renda impossibile o anche soltanto problematico l'esercizio.

Risulta intuitiva, infatti, la violazione anche dell'art. 3 Costituzione, che impone il rispetto assoluto del principio di uguaglianza dei cittadini e quindi delle parti nel rapporto tributario.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione della Repubblica, e visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina la notificazione, a cura della segreteria di questa Commissione, della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio delle imposte dirette di Viterbo e al Centro di servizio delle imposte di Roma, nonché al ricorrente, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento nazionale.

Così deciso in Viterbo, addì 11 luglio 1998.

Il presidente: VITO

Il relatore: CASANTINI

98C1146

N. **740**

Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 1998) dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Cesari Daniele ed altro contro il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2194/97 r.g.r. proposto da Cesari Daniele e Benivegna Luca rappresentati e difesi dagli avv.ti Mimma Guelfi ed Enrico Rabino, presso la prima elettivamente domiciliati in Genova, via XX Settembre n. 36/14, ricorrenti;

Contro il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica , in persona del Ministro in carica, Università degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;

Per l'annullamento della deliberazione del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università di Genova in data 21 luglio 1997 e del manifesto degli studi per l'anno accademico 1997-98, con cui è stata disposta la non effettuazione della prova di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università di Genova, nonché per l'annullamento degli atti connessi, in particolare il procedimento e le eventuali disposizioni statuarie con cui sarebbe stato stabilito di non effettuare la anzidetta prova di ammissione, la circolare del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica in data 11 luglio 1997, n. 4001, il regola-

mento del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica n. 245 in data 21 luglio 1997 ed il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica in data 31 luglio 1997 con il quale è stata disposta presso l'Università di Genova l'attivazione del primo anno del corso di laurea in odontoiatria solo per gli studenti ammessi con riserva dal T.a.r. nell'anno accademico 1996/1997.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti;

Uditi, altresì, l'avv. Guelfi per i ricorrenti e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 4 dicembre 1997 Cesari Daniele e Benivegna Luca impugnavano, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di non aver potuto iscriversi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università di Genova perché per l'anno accademico 1997-98 non è ammessa alcuna iscrizione.

Questi i motivi del ricorso:

1) violazione di legge in relazione agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta.

2) violazione di legge in relazione al d.P.R. 25 settembre 1980, n. 680, con il quale è stato istituito il corso di laurea in odontoiatria presso l'Università di Genova; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento, ingiustizia grave e manifesta.

I ricorrenti concludevano per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastati dalle amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio.

Con ordinanza in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta.

Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. — I ricorrenti, che hanno conseguito il diploma di maturità e che intendono iscriversi alla facoltà di odontoiatria dell'Università di Genova, impugnano i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea.

Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria, che prevede — tra l'altro — la possibilità di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili per nuove iscrizioni; il decreto del Ministro dell'università 31 luglio 1997, che fissa a zero il numero dei posti per le nuove immatricola-

zioni nell'anno accademico 1997-98 nel corso di laurea in odontoiatria nell'Uniersità di Genova; la deliberazione del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università di Genova, che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.

Il collegio ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo provvedimento, per violazione del principio costituzionale della riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost., accogliendo il ricorso per la parte corrispondente.

II. — L'annullamento del provvedimento di cui sopra non esaurisce peraltro l'ambito della decisione chiesta dai ricorrenti. Essi infatti impugnano anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il d.m. 31 luglio 1997, come atti direttamente lesivi, e non è dubbio che l'annullamento dell'atto del consiglio del corso di laurea non arrecherebbe alcun vantaggio ai ricorrenti, ove rimanessero validi i provvedimenti suddetti, con i quali, in sede centrale, si è comunque stabilito l'azzeramento dei posti disponibili.

Il collegio deve dunque indagare la legittimità anche di tali atti.

Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, «anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella iscrizioni». In concreto il Ministro ha esercitato il potere così conferitogli stabilendo la limitabilità delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997-98, nella Università di Genova (con il d.m. del 31 luglio).

In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio.

Il collegio, peraltro, dubita della legittimità costituzionale dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto al primo profilo, non è dubbio che, anche nella prospettazione dei ricorrenti, l'interesse dedotto in giudizio, che è quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni. Rispetto a tale interesse, l'annullamento già deciso della deliberazione del corso di laurea non è sufficiente ad una integrale tutela; mentre ulteriori censure svolte in ricorso contro i decreti ora in esame si presentano come necessariamente subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità ed assicurerebbero, ove accolte, un grado minore di soddisfazione.

La non manifesta infondatezza della questione emerge dalla considerazione in base alla quale il diritto allo studio, garantito dagli artt. 33 e 34 Cost., può soffrire limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di legge.

Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e così per quanto riguarda l'iscrizione agli istituti superiori di Magistero: art. 224, r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo comma, legge n. 88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facoltà per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65: art. 3, legge n. 65 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982).

La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge 127 del 1997, dell'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990, delega il Ministro a limitare l'accesso all'Università, ma non pone essa stessa limitazioni: non è quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che può ritenersi soddisfatto il principio della riserva — relativa — di legge.

Ma tale principio non sembra al collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. È bensì vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma ciò è possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa, in modo che non «residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione», occorrendo, all'uopo, che «sussistano nella previsione legislativa — considerata nella complessiva disciplina della materia — razionali ed adeguati criteri (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).

La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di derminare la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il CUN), la stessa definizione «dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari».

Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresì la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione. diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso t.a.r. Lazio, III sez, ordinanza n. 2655/97).

Va pertanto sollevata la questione di legittimità costuzionale dell'art. 9, comma 4, legge, cit. per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonché con gli artt. 33 e 34 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio, per la parte concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il d.m. 31 luglio 1997, deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimità costituzionale della norma indicata.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 Cost.;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 7, per la parte riguardante l'impugnazione degli atti ministeriali impugnati;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998.

Il presidente: BALBA

Il consigliere, rel. ed est.: VIGOTTI

98C1147

N. 741

Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 1998) dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Trestin Eugenio ed altri contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1919/97 r.g.r. proposto da Trestin Eugenio, Capuzzo Piero Paolo, Cocchi Miriam, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mimma Guelfi e G. P. Giannini, presso la prima elettivamente domiciliati in Genova, via XX Settembre, 36/14, ricorrenti;

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica e l'Università degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;

Per l'annullamento della deliberazione del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università di Genova in data 21 luglio 1997 con l'approvato manifesto degli studi per l'anno accademico 1997-98, con cui è stata disposta la non effettuazione, per l'anno accademico 1997-98 della prova di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e di tutti gli atti connessi, con particolare riguardo alla circolare del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 luglio 1997, n. 4001, al regolamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997 in materia di accessi all'istruzione universitaria; al decreto del medesimo ministero in data 31 luglio 1997 dal quale risulta che, per l'anno accademico 1997-98, il primo anno di odontoiatria presso l'Università di Genova è attivo solo per gli studenti ammessi con riserva dal t.a.r. nell'anno accademico 1996/1997.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresì, l'avv. Guelfi per la ricorrente e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato il 31 ottobre 1997, Trestin Eugenio, Capuzzo Piero Paolo, Cocchi Miriam (in tal senso dovendosi intendere il nome della ricorrente) impugnavano, chiedendone l'anullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di volersi iscrivere al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università di Genova, ma di aver appreso che per l'anno accademico 1997-98 non vi sono posti disponibili per nuove immatricolazioni.

Questi i motivi del ricorso:

1) violazione artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana;

2) violazione sotto altro profilo degli artt. 33 e 34 della Costituzione. Eccesso di potere per straripamento;

3) eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per contrasto con il d.P.R. 25 settembre 1980, n. 680, istitutivo del corso di laurea in odontoiatria presso l'Università di Genova.

I ricorrenti concludevano per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, contrastati dalle amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio.

Con ordinanza in data 20 novembre 1997 l'stanza cautelare veniva accolta.

Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamento uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 740/1998).

98C1148

N. **742**

Ordinanza emessa il 29 gennaio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 1998) dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Restivo Giovanni contro l'Università degli Studi di Genova ed altri.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1771/97 r.g.r. proposto da Giovanni Restivo rappresentato e difeso dall'avv. Mimma Guelfi, presso la stessa elettivamente domiciliato in Genova, via XX Settembre, 36/14;

Contro l'Università degli studi di Genova, in persona del rettore in carica; la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, in persona del presidente *pro-tempore;* Ministero della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica; rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova;

Per l'annullamento:

a) della determinazione dell'Università di Genova con cui è stata negata al ricorrente l'ammissione al primo anno del corso di laurea di medicina e chirurgia, non conosciuta, ma implicita nella mancata inclusione nella graduatoria degli ammessi;

b) degli atti e delle deliberazioni, non conosciuti al ricorrente, con cui l'Università ha deciso di limitare ad un numero chiuso e predeterminato le iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997-1998, fra i quali, in particolare il decreto del rettore in data 1° agosto 1997, disciplinante le modalità di ammissione al primo anno del corso di laurea;

c) del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 245, del 21 luglio 1997 (Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento), in particolare con riferimento agli artt. 4 e 5;

d) del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 luglio 1997 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 1997), recante limitazioni all'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997-1998, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 29 gennaio 1998 la relazione del dottor Giuseppe Sapone e uditi, altresì, i difensori delle parti costituite;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato Giovanni Restivo impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicato, esponendo di aver presentato domanda di partecipazione alla prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, indetta dalla Università per un totale di 180 posti per gli studenti italiani e stranieri dell'unione europea e 20 extracomunitari. Nella relativa graduatoria il ricorrente non si è collocato nei posti utili, e con il ricorso in esame ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33, 34 e 76 della Costituzione. Eccesso di potere per straripamento o sviamento per difetto di motivazione.

2) Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà della motivazione.

3) Eccesso di potere per incongruità, illogicità, ingiustizia manifesta.

4) Violazione dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale. Violazione dei principi in tema di efficacia degli atti amministrativi. Eccesso di potere per carenza dei presupposti.

Il ricorrente concludeva per l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati, contrastato dalle amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio.

Con ordinanza in data 23 ottobre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta.

Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, che intende iscriversi alla facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Genova, impugna i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno limitato il numero dei posti disponibili per le nuove immatricolazioni e tra questi, in particolare, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica

n. 245 del 21 luglio 1997, che prevede la possibilità di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per la facoltà di medicina e chirurgia tale facoltà è stata esercitata con d.m. in data 31 luglio 1997.

Formano oggetto del ricorso anche gli atti della università di Genova che hanno dato applicazione al suddetto principio della limitazione delle iscrizioni, e ne hanno tratto le conseguenze (sfavorevoli per il ricorrente), ma il collegio ritiene di rimandarne l'esame all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale che ritiene di dover sollevare.

L'annullamento degli atti dell'Università di Genova non si ripercuoterebbe infatti sui provvedimenti ministeriali sopra richiamati con i quali, in sede centrale, si è stabilita la limitazione contestata, provvedimenti che resterebbero validi ed efficaci, talché con l'annullamento degli atti dell'Università, ove pronunciato, si assicurerebbe al ricorrente un grado minore di tutela.

I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali e quelli adottati dall'università) trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, «anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella iscrizioni».

In concreto il Ministro ha esercitato il potere così conferitogli stabilendo la limitabilità delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997-98, nella Università di Genova (con il d.m. del 31 luglio).

In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio.

Il collegio, peraltro, dubita della legittimità costituzionale dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto al primo profilo, non è dubbio che, anche nella prospettazione del ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che è quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni.

La non manifesta infondatezza della questione emerge dalla considerazione in base alla quale il diritto allo studio, garantito dagli artt. 33 e 34 Cost., può soffrire limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di legge.

Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e così per quanto riguarda l'iscrizione agli istituti superiori di Magistero: art. 224, r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo comma, legge n. 88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facoltà per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982).

La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge 127 del 1997, all'art. 9 comma 4, legge n. 341 del 1990, delega il Ministro a limitare l'accesso all'Università, ma non pone essa stessa limitazioni: non è quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che può ritenersi soddisfatto il principio della riserva — relativa — di legge.

Ma tale principio non sembra al collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. È bensì vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma ciò è possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa; in modo che non «residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione», occorrendo, all'uopo, che sussistano nella previsione legislativa — considerata nella complessiva disciplina della materia — razionali ed adeguati criteri (Corte cost. 5 febbraio 1986 e giurisprudenza ivi richiamata).

La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il CUN), la stessa definizione dei «criteri generali per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari».

Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresì la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale.

Va pertanto sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonché con gli arrt. 33 e 34 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimità costituzionale della norma indicata.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale della Liguria, seconda sezione, pronunciando in via interlocutoria sul ricorso in oggetto, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127 in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 Cost.;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 29 gennaio 1998.

Il presidente: BALBA

Il giudice est.: SAPONE

98C1149

N. **743**

Ordinanza emessa l'11 febbraio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 1998) dalla commissione tributaria provinciale di Milano sui ricorsi riuniti proposti da Cariplo s.p.a. contro l'ufficio del registro di Milano.

Imposta sull'incremento del valore immobiliare (IN.V.IM.) - IN.V.IM. decennale - Applicabilità agli immobili di società destinati all'esercizio diretto di attività commerciale, una volta cessato il diritto all'esenzione - Mancata previsione del valore iniziale di riferimento ai fini della determinazione dell'incremento imponibile - Tassabilità di incrementi di valore riferiti a periodi di imposta nei quali sussisteva il diritto all'esenzione - Mera elencazione dei parametri costituzionali di riferimento.

[D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 3, 6 e 25, comma 2, lett. *d)*].

(Cost., artt. 3, 23 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 23274/96 depositato il 9 dicembre 1996, avverso avv. di liquid. n. 027110 vol. 00028 - Invim contro il registro di Milano pubblici dalla Cariplo - Cassa di risparmio delle provincie lombarde s.p.a., residente a Milano, in via Monte di Pietà, 8, e difeso da Letizia Augusto Luigi, resi-

dente a Milano in via Andegari, 9, e sul ricorso n. 23275/96 depositato il 9 dicembre 1996, avverso avv. di liquid. n. 027098 vol. 00027 - Invim, 96, contro il registro di Milano pubblici dalla Cariplo - Cassa di risparmio delle provincie lombarde s.p.a., residente a Milano, in via Monte di Pietà, 8, difeso da Letizia Augusto Luigi, residente a Milano, in via Andegari, 9.

La commissione, ritenuto che la questione di legittimità sollevata dal ricorrente è fondata e che la sua decisione è rilevante ai fini della decisione del presente ricorso, rimette gli atti alla Corte costituzionale sulla questione di legittimità degli artt. 3, 6 e 25, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ritenendo gli stessi non conformi agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, sia nella parte in cui gli artt. 3, 6 e 25, secondo comma del decreto Invim non stabiliscono il valore iniziale di riferimento ai fini della determinazione dell'incremento imponibile dell'Invim decennale, allorquando cessa il diritto all'esenzione a norma dello stesso art. 25, secondo comma, lettera d) *e sia per la conseguente sottoposizione a tassazione a titolo di Invim decennale di incrementi di valore riferiti a periodi di imposta, per il decennio in corso e per i precedenti decenni, in cui sussisteva il diritto all'esenzione dal pagamento del tributo.*

Milano, addì 11 febbraio 1998

Il presidente: INGRASCI

98C1150

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.*

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al ricorso della regione Puglia n. 22 del 3 agosto 1998. (Ricorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 38 del 23 settembre 1998).

Il titolo del ricorso citato in epigrafe riportato alla pagina 3 del sommario della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve essere corretto nel senso che, dove è scritto: «n. 22 *Ricorso della regione Puglia* del 3 agosto 1998», leggasi: «n. 22 *Ricorso per conflitto di attribuzione* del 3 agosto 1998».

98C1171

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villasermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. **484.000**
- semestrale ..... L. **275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. **396.000**
- semestrale ..... L. **220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. **110.000**
- semestrale ..... L. **66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. **102.000**
- semestrale ..... L. **66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. **260.000**
- semestrale ..... L. **143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. **101.000**
- semestrale ..... L. **65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. **254.000**
- semestrale ..... L. **138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. **1.045.000**
- semestrale ..... L. **565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. **935.000**
- semestrale ..... L. **495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

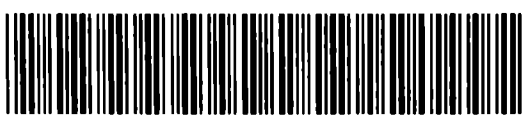

* 4 1 1 1 1 1 0 0 4 1 0 9 8 *

L. 12.000